



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guida per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

KAIS. KÖN. HOF




BIBLIOTHEK

43.698-B

Alt-

P.A. 62. E. 43.



43698-R.



*Bibliotheca Cancellaria Italica*

NUOVA RACCOLTA

DI TUTTE

LE CARTE PUBBLICHE,

LEGGI, E PROCLAMI

STAMPATE, ED ESPOSTE

NE' LUOGHI PIU' FREQUENTATI

D I V E N E Z I A

E SUE PROVINCIE

DOPO IL FELICE INGRESSO DELL' ARMI  
AUSTRIACHE

DI S. M. IMPERATORE, E RE

NEL VENETO STATO.

VOLUME QUINTO.



VENEZIA 1798.

PRESSO FRANCESCO ANDREOLA

*Con Permissione, e Privilegio.*

Y. Livius. præf.

DOCUMENTA IN ILLVSTRI POSITA  
MONVMENTO INTVERE: INDE TIBI  
TVAEQVE REIPVBLICAE , QVOD  
IMITERE , CAPIAS ; INDE FOEDVM  
INCOEPTV , FOEDVM EXITV ,  
QVOD VITEE.

X 3 X

SUA ECCELLENZA IL SIGNOR  
ANDREA QUERINI

CONSIGLIER INTIMO ATTUALE DI STATO  
DI S. M. I. R. APOSTOLICA,

Presidente al Cesareo Regio Arsenal di Venezia,

*Comandante della Marina Ex-Veneta,  
e di quella Imperial di Trieste.*

**A**ppoggiata a questa Presidenza la materia dei Boschi con la loro conservazione, e miglioramento, e ripristinati alla primitiva loro osservanza li varj regolamenti prescritti dall'antico Governo in questo importante proposito; si fa pubblicamente sapere, che la Terminazione dell'ex-Inquisitorato all'Arsenal del dì 3. Maggio 1792., che riguarda li Boschi di Mattadura, e particolarmente quello del Canseglio, abbia a riportar anche in seguito l'indiminuta esatta sua esecuzione.

In conseguenza di ciò dovranno esser rigorosamente osservati tutti gli ordini relativi alla proibizione dei Pascoli in esso Regio Bosco del Canseglio nei tempi permessi, all'alterazione del Numero degli Animali tollerati, cioè Armente, e Cavalli nei luoghi stabiliti, e sarà vietata l'introduzione nel

A 2

Bo-

Bosco, o passaggio per la Strada d'esso di Pecore, e Capre; ben intendendosi, che il mezzo miglio tollerato per il Pascolo nel circondario del Recinto del Bosco medesimo esser deve solo permesso agli aventi titolo di Pascolo nel Confine, o sia Circondario suindicato.

La sopravveglianza, onde siano gli ordini suddetti severamente osservati, resta appoggiata al Commissionato Provvisionale al Regio Bosco del Canseglio Giuseppe Valeggio, e la punizion degl'inobbedienti sarà devoluta a questa Presidenza all'Arsenal, e Regto Comando di Marina.

Venezia li 5. Maggio 1798.

*(Andrea Querini Presid. Arsenal, e Marina.*

Vettor Gabriel Segr.



L A R E G I A

COMMISSIONE CAMERALE.

**A**Vendo rilevato col mezzo de'suoi Dipartimenti sopra le Arti di Commercio, e Meccaniche, che negli ultimi decorsi tempi siensi introdotti contro il sentimento delle Leggi moltissimi abusi, ed arbitrij a danno del-

delle Arti di questa Città dalla provvidenza  
Pubblica sempre assistite, e protette, e con-  
venendo con principj di equità, e di giusti-  
zia richiamar ciascheduno ai proprj doveri,  
fa pubblicamente sapere:

Che a senso dell'Organizzazione per Or-  
dine Sovrano pubblicata sotto li 31. Marzo  
decorso le Arti tutte di questa Città s'inten-  
dono rimesse ne' diritti, prerogative, ed ob-  
blighi che all'Epoca 1796. erano a ciasche-  
duna di esse incumbenti.

Sarà quindi debito preciso de' Gastaldi,  
Capi, e Rappresentanti le medesime Arti di  
far, che sieno esattamente osservati gl'isti-  
tuti, le discipline, le contribuzioni, e gl'  
obblighi tutti imposti agl'Individui del pro-  
prio Corpo; e così pure d'invigilare sopra  
le Contraffazioni o usando delle facultà ad  
essi dalle Leggi impartite, o impetrandò  
dalla Pubblica autorità que' suffragj, ch'era-  
no soliti accordarsi, e che secondo i casi,  
e le circostanze si rendessero necessarj.

Il presente sarà stampato, publicato, ed  
affisso per la Città, onde ogn' uno sappia la  
precisa Sovrana intenzione, nè possa mai al-  
legarne ignoranza.

Venezia li 14 Maggio 1798.

(*Francesco Donado Pres. della R. Comm. Cam.*

(*Antonio Cappello 1. Cav.*

(*Z. Francesco Labia.*

Gradenigo Regio Segr.  
NOI

## OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. A.,  
GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO  
D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA,  
E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA-  
TA D'ITALIA ec.

**L**A materia Boschiva la più importante all'oggetto dell'Arsenale, e della Marina, merita ben a ragione le più sollecite cure di questo Governo Generale.

Caduti li Boschi nella maggior deiezione nell'Anno decorso, perchè sciolti dalle Leggi, dalle quali erano prima governati, furono parte svegrati, parte curati, e schiariti senza le necessarie avvertenze d'una ben intesa agricoltura Boschiva, e parte finalmente resi incapaci di prestare per un lungo corso d'Anni alcun alimento alli Lavori della Cesarca Regia Casa dell'Arsenal.

Ad accrescere lo sconforto in questo proposito, s'aggiunge la conoscenza che ad onta degl'ordini risoluti pubblicati per tutta la Terra-Ferma dall'Autorità Militare, e dalla Presidenza al Regio Arsenal, e Comando di Marina, a cui fu dall'Articolo 27. dell'  
Or-

**Organizzazione 31. Marzo** prossimo passato appoggiata la conservazione, e miglioramento dei Pubblici Boschi, continui tutt'ora la progressione delle operazioni arbitrarie nei Boschi medesimi, e la furtiva sottrazione dei Legni abbattuti, che possono per la loro grossezza, e lunghezza servire agli usi eminenti dell'Imperiale Marina.

Per porre dunque un conveniente freno a tanta licenza, e perchè non manchi all'Arsenale questo genere, ch'è della prima necessità, si ordina quanto segue.

**Primo.** Che tutti li Boschi di qualunque Classe, e Proprietà essi siano, debbano esser soggetti alle prescrizioni fissate nel Piano Boschivo 22. Marzo 1792., e susseguenti relative Terminazioni, e parlando di quelli di Legname dolce, e da Matadura, a quelle stabilite dal Piano 3. Maggio 1792.

**Secondo.** Per il sommo rapporto che hanno con l'Imperial Regio Arsenale, restano affidate, e dipenderanno in avvenire dalla soprintendenza, e direzione del Signor Presidente dell'Arsenale medesimo, e l'esecuzione delle Leggi suddette, e la stessa materia dei Boschi, tanto pubblici d'ogni Classe, e riservati, quanto privati di Seconda, e Terza Classe.

**Terzo.** In conseguenza di ciò tutti gli affari Boschivi, tanto riguardo a tagli, che a curazioni, schiarazioni, condotte, ed altre  
ope-

operazioni di qualunque genere, siano da questo momento assolutamente devoluti alla Presidenza suddetta, dalla quale usciranno su tutti gli indicati Articoli quegli ordini, che saranno trovati opportuni, e la quale farà osservare le Leggi anche per ciò che riguarda gli arbitri, e le malversazioni in questo proposito.

E perchè di queste disposizioni non si possa allegarne ignoranza, sarà il presente Proclama stampato, pubblicato, e diffuso tanto in questa Città, che nella Terra-Ferma a comune intelligenza, ed incarichiamo i rispettivi Giudici dello Stato di prestarsi ove faccia bisogno per l'osservanza, ed esecuzione.

Venezia li 15. Maggio 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. t. Pellegrini Regio Commiss. Civile.

*Bellato Regio Segr.*

IN.

# INVITO

AGLI INDIVIDUI CITTADINI, MERCANTI,  
ED ARTISTI

*Descritti in Estimo, che formano il Corpo  
dell'Augusta Università di Belluno.*

**R**ecatoci il lieto annunzio di dover raccogliere il Corpo dell'Università per delegare i suoi Deputati a prestar il sospirato giuramento di Fedeltà, e di Sudditanza al Nostro Augustissimo Sovrano Imperatore, e Re FRANCESCO II. ricordiamo perciò ai componenti suddetti, onde abbiano tutti a concurrervi, che la Riduzione della Università medesima sarà tenuta questa sera Sabato 17. Febbraro corrente alle ore 22. in punto nella Sala a pianterreno della Ven. Scuola di Santa Croce.

Belluno li. 17. Febbraro 1798.

*Giovanni. Co. Trois  
Dep. Preside, e Colleghe.*

LI SPETTABILI SIGNORI  
CONSOLI INFRASCritti

RAPPRESENTANTI IL MAGNIFICO CONSIGLIO  
MAGGIORE.

**F**Anno pubblicamente intendere , e sapere .

Che essendo stato ripristinato il Consiglio medesimo col Proclama del giorno 6. corrente Febbrajo di S. E. Co: di WALLIS Cesareo Regio Comandante Generale dell' Armata d'italia ec. ec. nei proprij diritti, azioni, e Privilegj, e conseguentemente essendo rientrato al possesso dei Dazj, e Rendite sue Patrimoniali, resta perciò riposto nell' esercizio della propria incombenza l' Esattore della Cassa Masseria di questa Città Nob. Sig. Matteo Doglioni q. Francesco: e perciò viene commesso a tutti li Dazieri, Affittuali, e Contribuenti verso questa Città stessa, di dover pagar in mano, ed appresso dell' Esattore istesso tutto ciò, che rimanessero presentemente in difetto, e tutto quel più, che in seguito andassero in scadenza di debito a norma dei rispettivi contratti, e sotto le pene, che sono stabilite a' deficienti dai Capitoli, Provisioni, e discipline del Magnifico Maggior Consiglio suddetto.

Ed

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso per questa Città, e Territorio ad universale intelligenza, ed acciò non se ne possa prestare ignoranza. Che tanto &c. In quorum &c.

Belluno li 20. Febbrajo 1698. dalla Cancellaria della Magnifica Città.

( Cav. Co: Campana  
( Andrea Co: Miari  
( Francesco Doglioni  
(

*Gio: Alpago Canc. della Magnif. Città  
de Mandato.*



IL M A G N I F I C O  
M A G G I O R C O N S I G L I O

E F F E S S O

L I N O B. S I G N O R I  
C O N S O L I I N F R A S C R I T T I.

**R**Epristinati essendo in forza del Proclama 6. Febbrajo corrente di S. E. Co: di WALLIS Cesareo Regio Comandante Ge-  
B 2 ne-

nerale l'Armata d'Italia ec. li diritti, e ragioni dei Dazj Patrimoniali di questa Città, perciò fanno pubblicamente intendere, e sapere.

Che gli infrascritti Dazj sono reprimati nella piena loro forza, vigore, ed effetto, come esistevano all'epoca primo Gennajo 1796., dovendo essere soddisfatti, e pagati, secondo il caso, in mano, ed appresso le persone investite dal Magnifico Maggior Consiglio della facoltà di esigerli, e ciò in tutto, ed a norma dei Capitoli, Leggi, e Provisioni nella materia disponenti, e sotto le pene già comminate.

Dazio della Macina, ossia Boccadego, col caratto sopra Pistori, e Dazio Buzzoladi.

Dazio della Bolla del Pane.

Dazio della Liretta.

Dazio della Malvasia.

Dazio Bolla del Panno, e Pellame.

Dazio della Bolla dell'è Legne.

Belluno li 26. Febbrajo 1798.

( Cav. Campana

( Andrea Co: Miari

( Francesco Doglioni

*Gio: Alpago Canc. della Magnif. Città  
de Mandato.*

LI

LI NOB. SIGNORI

C O N S O L I

R A P P R E S E N T A N T I

QUESTA MAGNIFICA CITTA'.

**O**Rdinano, che essendo state prese dal Magnifico Minor Consiglio del giorno d'oggi due parti, una cioè riguardante i prezzi delle Carni, con alcune discipline relative, e l'altra di provvidenza per promuovere la possibile affluenza di Butirro in questa Piazza, siano perciò le parti stesse stampate, pubblicate, e diffuse, onde riportino la piena loro esecuzione, ed osservanza:

Belluno li 26. febbrajo 1798.

( Cav. Campana  
( Andrea Co. Mirari  
( Francesco Doglioni  
(

*Gio: Alpago Cancell. della Magn.  
Citta', e Minor Cons.*

SE-

SEGUONO LE PARTI.

L. D. Die Lunæ 26. Mensis Februarii 1798.

*In Consilio Minori Belluni &c.*

**S**Tabilir dovendosi li prezzi delle Carni di Manzo, Vitello, e Castrato, onde togliere l'enormità delle vendite al minuto, che attualmente corrono:

L'anderà parte, che per ora, e fino a nuova deliberazione di questo Consiglio, le Carni infrastrate vender si debbano nelle pubbliche Beccarie ai prezzi seguenti:

Carne di Manzo a soldi 18. la libbra.  
di Vitello a soldi 18.  
di Castrato a soldi 16.

E perchè occorre, massime nelle presenti circostanze, di provvedere, che le Carni vendibili nelle pubbliche Beccarie siano di buona qualità, e meritevoli dei prezzi stabiliti; perciò inerendo anche a quanto viene stabilito dalle Leggi Statutarie in tale proposito, resti preso, che non possa essere macellato alcun animale delle suddette spezie, se non nel solito luogo della Racchetta a vista di tutti, e previa la visione, e licenza

za di uno dei Giurati di Giustizia, nè potrà alcun Macellaro introdurre nella sua Beccaria Carni di sorte alcuna, se non che di quelle vedute, e licenziate, come sopra si è detto, e levate dal preaccennato pubblico Macello, in pena a' Macellari mancando ad alcuna delle suddette ordinazioni di L. 24:— per cadauna volta, e di altre anche maggiori, ed affittive, secondo la qualità delle delinquenze; restando confermata la libertà della vendita nel solito luogo del pubblico Mercato, senza aggravio di Dazj per quegli Animali, che venissero licenziati in vendita dall' Ufficio di Sanità con li metodi, e discipline stabilite dalle Leggi, ed eseguibili dall' Ufficio stesso.

E restò presa.

**L**A penuria del Butirro, che attualmente angustia questa Città, chiama questo Consiglio ad applicare qualche provvedimento, che vaglia a promuovere l'affluenza possibile di un genere di tanta necessità; e perciò

L'anderà parte, che non possa essere estratto da questo Territorio da chissia Butirro in molta, o poca quantità, se non sarà stato prima tutto esposto alla pubblica vendita sopra questa Piazza all'ora di Terza fino a Mezzo giorno.

Spi-

Spirato il qual tempo, potrà ognuno che volesse farne l'estrazione, effettuarla liberamente, munito che sia di Fede dell' Ufficio dei Giurati di Giustizia di essere stato esposto il suddetto genere, come sopra, e di Licenza relativa; in pena a'trasgressori di L.24: per cadauna volta, ed anche afflittive a norma delle trasgressioni.

E restò presa.

Tratte dal Registro delle Provvisioni del Magnifico Consiglio Minore.

*Gio: Alpago Canc. della Magn. Città,  
e Magn. Consiglio Minore.*



LI NOB. SIGNORI

C O N S O L I

R A P P R E S E N T A N T I

L A M A G N I F I C A C I T T A

*Fanno pubblicamente intendere, e sapere,*

**C**ome si porteranno sopra il pubblico incanto nei giorni 10. 14. e 18. Marzo prossimo venturo per deliberar i seguenti Dazj,  
e ren-

e rendite Patrimoniali di questa Magnifica Città, e come nel giorno 18. suddetto seguirà la deliberazione al più offerente colle condizioni, e patti, che negli Incanti medesimi saranno dichiariti; che tanto &c. In quorum &c.

Dazio della Muda Grande, ossia  
di Capodiponte

- Bestiame d'Agordo
- Bestiame d'Alpago
- Caneva in Città
- Osteria sotto S. Steffano
- Caneva verso S. Rocco
- Locanda in Campitello
- Osterie della Pieve d'Alpago,  
a riserva di Tambre,  
Pous, e Farra.
- Osteria di Polpet
- Osteria dei Casoni con Fab.  
briche e fondo annesso.
- Osteria di Sossai.
- Bolla del Pan.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 28. Febbrajo 1798.

- ( Cav. Campana Console.
- ( Andrea Co: Miari Console.
- ( Francesco Doglioni Console.
- (

*Gio: Alpago Cancell. de Mandato &c.*  
vol. 5. N.º III.                      C                      MOL.

MOLTO REV. PARROCO

**I**N adempimento agli Ordini del Cesareo Regio Militar Comando di questa Provincia, si ingiunge obbligo a Lei Rev. Parroco di . . . . . di trasmettere sollecitamente all'Ufficio della Cancellaria di questa Magnifica Città l'esatto Registro, o Elenco di tutti li di Lei Parrocchiani Capi di Famiglia, che avranno prestato nelle di Lei mani il giuramento di Fedeltà, e Sudditanza a S. M. I. R. A. nostro Augustissimo Sovrano, e Successori suoi; e le auguriamo felicità.

Belluno dalla Cancell. della Magnif. Città  
li primo Marzo 1798.

( Cav. Campana Console, e Colleghe,

*Gio: Alpago Cancell.  
della Magnif. Città.*

DI.

## DISCIPLINE CAPITOLATE,

*Che dovranno servir di norma inalterabile all' esercizio della Provvisoria Guardia di Polizia.*

### C A P I T O L I.

**V** I sarà un Capo della Guardia con quattr' Uomini a lui subordinati, la qual Guardia dovrà prestarsi all' esecuzione degli Ordini, che verranno emanati dalli Consigli Maggiore, e Minore, dalli Giudici Civili, e Criminali, così pure all' esecuzione di ogni altro ordine, che da competente autorità venisse ad essa commesso.

II. Sarà dovere del Capo della Guardia sotto la propria responsabilità di custodire li Carcerati con tutta esattezza, ed invigilare, acciò le Carceri si conservino in buon stato tanto riguardo alla sicurezza, quanto alla salute, e bisogni de' Prigionieri, portando gli avvisi prontamente alle Cariche ispezionate per quanto potesse occorrere.

III. Assoluta ispezione sarà pure del Capo suddetto il trovarsi sempre pronto per ricevere le Commissioni, dietro alle quali darà esatta relazione dell' operato, restando a di lui carico la responsabilità sì dell' operato, come della direzione, e contegno de' di lui Subordinati.

C 2

IV.

IV. Gli Esercenti nella Guardia di Polizia avranno il distintivo di una Placca d'ottone al braccio sinistro, nella quale vi sarà inciso lo Stemma di questa Città.

V. Li sopradetti Esercenti dovranno essere sempre totalmente disarmati, eccettuandone il tempo preciso delle loro esecuzioni, nel qual tempo vengono loro accordate le sole arme del Palosso, e del Fucile; e se in qualche altro momento venissero ritrovati con arme di qualunque sorte, saranno dimessi, ed afflittivamente castigati a norma della qualità dell'arme, e delle disobbedienze da loro commesse, eccitando ognuno ad oggetto di comun sicurezza ad informar la Giustizia per devenire contro i trasgressori ai competenti castighi.

VI. Alli sopradetti Esercenti resta assolutamente proibito il chieder mancie in qualunque tempo, o in qualunque occasione, e sotto qualunque pretesto esigere contribuzioni, o imposizioni di sorte alcuna. Sarà parimenti ad essi inibito l'entrare nelle pubbliche Osterie, Locande, o Bettole, dovendo per i loro bisogni servirsi d'altra gente per comperar vino, o generi; salva sempre l'occorrenza di eseguire qualche Pubblica Commissione.

VII. Per le esecuzioni delle Sentenze Civili, e Pegnore da farsi in campagna, dovranno essere verificate con li metodi stabiliti

ti dalle Leggi Statutarie, e dall'altre Pro-  
videnze emanate in tale proposito, che resta-  
no epilogate, come qui sotto; sarà responsa-  
bile il Capo della Guardia stessa per tutti gli  
arbitri, eccessi, o altri inconvenienti, che na-  
scessero per mala esecuzione, che si desse da  
detta Guardia alle Pegnore. Le Pegnore del-  
la Città dovranno pure verificarsi coi metodi  
legali, e con la responsabilità, come sopra si  
è detto.

*Segue l' Epilogo essenziale delle Leggi,  
e Provvizienze.*

Li Ministri della Guardia di Polizia do-  
vranno eseguire le Pegnore con l'assistenza  
in Città di un Pubblico Fante, ed in Cam-  
pagna con quella del Giurato, o Meriga del  
rispettivo luogo, anzi resta ad essi risoluta-  
mente proibito il poter eseguirne alcuna sen-  
za l'intervento dell'accennate Pubbliche Per-  
sone, alle quali dovranno consegnare il Pe-  
gno levato, ch'entro giorni tre dovrà essere  
tradotto alla Camera de' Pegni. In quanto  
alle spese spettanti ai Ministri, sarà in vigo-  
re la seguente Tariffa tanto per la Città, e  
Borghi, quanto per tutto il Territorio.

Da Soldi	5 sino a Soldi	:10 L.	:4
Da Soldi	10 sino a L.	1:5 L.	:10
Da L.	1:5 sino a L.	2:10 L.	:15
			DA

Da L. 2:10	sino a L. 5:—	L. 1:—
Da L. 5:—	sino a L. 10:—	L. 1: 4
Da L. 10:—	sino a L. 15:—	L. 1:10
Da L. 15:—	sino a L. 20:—	L. 1:15
Da L. 20:—	sino a L. 25:—	L. 2:—
Da L. 25:—	sino a L. 50:—	L. 2:10
Da L. 50:—	sino a L. 100:—	L. 3: 2
Da L. 100:—	sino a L. 300:—	L. 4:—
Da L. 300:—	sino a qualunque summa maggiore	L. 6: 4

Non potendo nè il Capo, nè i Ministri della Guardia sotto alcun colore, o pretesto nulla di più chiedere, o conseguire, in pena d'essere severamente castigati.

In quanto alle altre discipline risguardanti sì gli altri doveri de' Ministri, come de' Giurati, o Merici dell' Esercente la Camera de' Pegni, dei tempi, ne' quali non potranno essere eseguite le Pegnore, e della robba, che non potrà essere pignorata, così pure d'ogni altra regola opportuna al buon ordine, ed effetto, avranno provvisorio vigore, e forza li Capitoli, e Leggi in tale proposito da questo Magnif. Maggior Consiglio approvate fino dall'epoca 5. Maggio 1790.

VIII. Per le Esecuzioni Criminali, arresti, retenzioni, e fermi in Campagna nel caso, che non potesse la Guardia da se sola eseguire le Commissioni, che le saranno ingiunte, sarà assistita dagli Uomini de' Comuni;

ni; al qual effetto, e per li casi, che occorreranno restano incaricati li Capi dei rispettivi Comuni a radunar la gente, che occorresse per prestare la necessaria scorta, ed assistenza.

IX. Per le Esecuzioni Criminali, arresti, retenzioni, e fermi in Città, e Borghi, nel caso, che realmente non potesse la Guardia eseguire da se sola la Commissione, sarà implorata la Forza Militare per scorta alla suddetta Guardia, onde le cose seguano con buon ordine, ed effetto; e così anco per li casi straordinarij, che accadessero in Campagna.

X. Si assegnano per emolumento giornaliero al Capo della Guardia L. 4., e L. 1. per cadauno degli Uomini della stessa. Oltre a ciò si assegna ancora per emolumento l'importare di tutte le spese legali dallo Statuto stabilite per mercede ai Ministri di Esecuzione nelle Pignore delle materie Civili, e queste dovranno essere ripartite un terzo al Capo della Guardia, e due terzi agli Uomini della stessa. Queste mercedi non potranno essere mai conseguite dai Ministri di Esecuzione nell'incontro, che si portano per effettuare le Pignore, o in altra occasione dalle mani dei debitori, ma dovranno solo percepirsi dalla Camera de' Pegni, venduto che sarà il Pegno, e ciò in proporzione del ricavato dal Pegno medesimo.

VI.

XI. Quanto all' Esecuzioni Criminali avrà la Guardia la sua mercede da ripartirsi nel modo suddetto, ed a norma dell' apposta seguente Tariffa delle mercedi stabilite a' Ministri d' Esecuzione nelle materie Criminali.

Per ogni retenzione in Città, e Borghi formalmente ordinata dal Giudice Criminale, o da altra competente Autorità, per ogni retento	L. 24:—
Per gli arresti, o fermi summarj di Persona	L. 6:—
Per formali retenzioni ordinate come sopra fuori di Città, e Borghi, ed in distanza sino a miglia 5.	L. 30:—
Dalle miglia 5. sino alle 10.	L. 40:—
Dalle miglia 10. sino alle 15.	L. 60:—
Dalle miglia 15. sino al confine più rimoto del Territorio	L. 80:—

Tutte le sopradette spese secondo i rispettivi casi dovranno essere pagate dalle Persone retente, eccettuati li casi di libera assoluzione, dietro a formale Sentenza, nei quali soli casi sarà compensata la Guardia della metà della mercede dalle Case del Consiglio, non potendo mai per qualunque altro caso

nè

nè il Capo, nè gli Uomini della Guardia pretendere altro compenso, o mercede,

L. D. Die Mercurii 28. Mensis Februarii 1798. In Consilio Minori Belluni.

**U**Dito il Piano Capitolato per l'organizzazione delle provvisorie Guardie di Polizia esteso dal commendabile zelo delli M. M. Mario, e Francesco Doglioni q. Angelo:

L'anderà parte, che contemplandosi loro il pieno aggradimento di questo Pubblico, ed approvandosi in ogni sua parte il Piano suriferito; sia in commissione degli stessi benemeriti Fratelli Doglioni q. Angelo il farne eseguire la stampa, onde diffuso, e divulgato ad universale notizia, abbia a riportare l'inalterabile sua esecuzione, e puntuale osservanza.

Aff. 10. Neg. 1.

*Gio: Alpago Cancell. &c.*

L. D. Die Sabbati 3. Mensis Martii 1798. In Consilio Majori Belluni.

Approvato con Aff. 50. Neg. 11.

Tratte dal registro delle Provisioni del Magnif. Maggiore, e Minor Consiglio della Città di Belluno &c.

vol. 5. N.º IV.

*Gio: Alpago Cancell. &c.*

D

UF.

UFFICIO

*fatto in nome della Municipalità di Belluno*

DALLI DEPUTATI

LUIGI PAGANI CESA E CLAUDIO  
DOGLIONI

ALL' ILLUSTRISS. SIGNORE

BARONE DE CORDON

CAPITANIO COMANDANTE DELLA PROVINCIA

*Nel sospirato ingresso delle Truppe di S. M.  
I. R. A. FRANCESCO II. seguito li  
13. Gennajo 1798.*

**N**elle fatali vicende, che sconvolsero in questi ultimi tempi l'Europa tutta, nè miglior destino potea sorgere per noi, nè più desiderato di quello di vederci trasportati alla divozione d'un Clementissimo SOVRANO, che tutti riguarda i suoi Sudditi come suoi Figli, e che nella comune felicità ha stabilita la base della propria grandezza.

La vicinanza del nostro confine coi fortunatissimi Stati dell'invincibile CASA D'AUSTRIA ci avea da lungo tempo insegnato a conoscerne le leggi, come la soavità, e la giu-

giustizia c' insegneranno in progresso ad amarle, e ad esserne osservatori.

Se fosse stato libero a noi di spiegare un voto sincero, avremmo prima d'ora assicurata quella felicità, che dobbiam riconoscere dal famoso trattato di Campo Formio; ma la presente esultanza di tutti gli ordini di questa Città, sarà un sicuro garante, che il nostro cuore s'avea già scelto in segreto il proprio SOVRANO, e che siamo stati prima fedeli, che sudditi a sì gran MONARCA.

E diciamolo pure a nostro vanto: Quel prodotto dell'ambizione, dell'interesse, e della vendetta, che affascinò tanto mondo sotto il nome di libertà, non giunse mai a contaminare questa Provincia, sempre ferma ne' suoi principj, sempre amante dell'ordine, sempre desiderosa d'un Governo stabile, che le vite assicuri, che le proprietà garantisca, che premi i buoni, che tolga ai malvagi la possibilità d'esser nocivi; caratteri incombinabili cogli odierni tumultuarj principj repubblicani.

Ne' varj passaggi, che fece questa Provincia alle varie Dominazioni cui fu soggetta, fu sempre, è vero, decorata questa Città di molti speciosissimi privilegi; ma non v'ha distinzione che vaglia la presente nostra fortuna di appartenere ad un MONARCA, che forma la felicità di tanta parte, e l'invidia di tutto il resto d'Europa.

LI NOBILI SIGNORI  
CONSOLI RAPPRESENTANTI  
LA MAGNIFICA CITTA'  
DI BELLUNO.

Fanno pubblicamente intendere, e sapere,

**C**ome nei giorni 10., 14., e 18. corrente, già stabiliti per incantare alcuni Dazj, e Rendite Patrimoniali di questa Città con apposito pubblico Stridore 28. Febbrajo decorso, seguirà medesimamente l'incanto della Camera dei Pegni, ossia Esercizio di Cameriere de' Pegni, con gli obblighi, e discipline ec. che saranno dichiarate sull'Incanto medesimo; che tanto ec.; In quorum ec.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 6. Marzo 1798.

( Carlo Alpago Console.

( Gav. Co: Campanà Console.

( Andrea Co: Miari Console.

*Gio: Alpago Cancell. de Mandato ec.*

LI

LI NOBILI SIGNORI  
CONSOLI RAPPRESENTANTI  
LA MAGNIFICA CITTA'  
DI BELLUNO.

Fanno pubblicamente intendere, e sapere :

**C**OME essendo ritornati in piena attività tutti i Dazj di ragion Patrimoniale di questa Città in virtù del Proclama legislativo 6. scaduto febbrajo di S. E. Co: di Wallis, Cesareo Regio Comandante Generale l'Armata d'Italia, e in sequela di ciò ripristinato il Sig. Domenico Mori nei diritti del di lui abboccamento sopra il Dazio della Malvasia :

Perciò resta a chiunque nel più risoluto modo inibito di esitar, o far esitare sotto alcun colore, o pretesto in questa Città, Borghi, e suo Distretto, così all'ingrosso, come al minuto Malvasia, o altro Vino navigato, e soggetto al Dazio, se prima non averà denunziato al Conduttore del Dazio della Malvasia, o suo legittimo Procuratore, e Interveniante la quantità della Malvasia, o altro Vino soggetto ad esso Dazio, oppure non si avrà accordato con detto Signor Domenico  
Mo-

Mori Conduttore, altrimenti incorrerà nella pena di Duc. 50., ed altre etiam maggiori ad arbitrio della Giustizia; per il lievo della quale sarà proceduto a senso degli Ordini, Capitoli, e Provisioni nella materia disponenti. Che tanto ec.; In quorum ec.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso nei luoghi soliti di questa Città, e Borghi, e diffuso per il Territorio, acciò pervenga ad universale cognizione, onde alcuno non possa fingerne ignoranza.

Belluno li 7. Marzo 1798.

( Cav. Campana Console:

( Andrea Co: Miari Console.

(

( Francesco Doglioni Console.

*Gio: Alpago Cancell. della Magnif.  
Città de Mand. ec.*

IL CESAREO REGIO  
MAGNIFICO MAGGIOR CONSIGLIO

De' Nobili della Città di Belluno ,

E P E R E S S O

LI NOBILI SIGNORI CONSOLI INFRASCRITTI.

**F** Regiato questo Consiglio dal Cesareo Regio Comando Generale dell' Armata d' Italia dell' onore spezioso di governare questa Città, e Provincia, e di far eseguire le Leggi in nome della Cesarea Reale Maestà Sua, si conosce nell' assoluto dovere di applicare tutte le più vigili, ed intense sue cure, onde accudire all' onorevole incombenza, che gli fu ingiunta, affine di meritarsi col proprio operato la continuazione della grazia del suo Sovrano.

Tenendo però in mira gli oggetti importantissimi dell' osservanza delle Leggi, e della pubblica tranquillità, in vigor del presente fa pubblicamente intendere, e sapere quanto segue.

I. Esigendo il buon ordine, e gli oggetti di tranquilla suddita subordinazione, che il contegno de' Sudditi abbia a corrispondere coi

sa-

sacri rapporti delle Leggi, e del pubblico, e privato bene; restano perciò assolutamente vietate tutte le unioni secrete, che far si volessero sì in questa Città, che nella Provincia, come pure tutti li rumori pubblici, che servir potessero di concitamento per far nascere degli ammutinamenti, e così parimenti qualunque diceria mal proposta, od imprudente, che risvegliar potesse opinioni fanatiche, offendenti in qualunque modo la Sovranità, e perturbanti la pubblica quiete.

II. Sarà prestata esatta obbedienza agli ordini tutti emanati, e che si emanassero in seguito per parte della Cesarea Regia M. S., e de' suoi Ministri, e sarà usato da ognuno il suddito rispetto alle sue Truppe, ed alle sue Armi.

III. Sia assolutamente vietato in questa Città, e Borghi lo sparro di mortaretti, ossia mascoli, pistole, e fucili, e il batter del Tamburo, quando non ne sia ottenuta apposita permissione dal Militare Comando.

IV. Essendo stata già vietata la introduzione delle Gazzette Francesi, Cisalpine, ed Olandesi, in virtù del presente però si rinnova un tale divieto; restando del pari assolutamente vietato di spargere con imprudenza, o mala volontà notizie, che suscitassero orgasmi, e perturbassero la quiete, e tranquillità dei sudditi.

V. Dar potendo sospetto di qualche unione,

ne, o combricola li segni uniformi, come sono le Piume, e le Coccarde, restano perciò vietate le Piume gialle, e nere, e le Coccarde di questi due colori, che si vedono usate da qualcuno, e resta solo concesso l'uso delle Coccarde nere accostumato anche negli altri Stati di Sua Maestà Imperial Reale.

VI. Restano incaricati li Ministri della Polizia ad invigilare, e rilevare, se vi fossero rimote, secrete notturne unioni, come pure sopra tutti li precedenti articoli, e scoprendo dei delinquenti, dovranno esser tosto fatti noti alle competenti autorità, onde ne seguano le opportune provvidenze, ed il pronto conveniente castigo.

Essendo stato ne' passati giorni commesso il grave delitto di lacerare in tempo di notte alcuni esposti Proclami, e di rompere alcuni pubblici Fanali, s'invita però il zelo di ogni buon Suddito a denunziare qualunque, che avesse l'ardire di commettere simili delitti, o qualunque altro eccesso, che offendesse in qualunque modo la Sovrana Maestà, o perturbasse la pubblica quiete.

Incaricato essendo questo Consiglio ad invigilare sopra tutti gli accennati importantissimi oggetti, si avverte il Pubblico, che egli prenderà le più forti, ed espeditive misure, e mezzi anche segreti, onde rilevare sollecitamente anche in modi summarj li delinquenti,

vol. 5. N.º V.

E

ti,

ti, perchè ne sia applicato il pronto conveniente castigo.

Ogni trasgressore di alcuno degli ordini sopra esposti di qualunque grado, e condizione egli si sia, sarà severamente punito secondo gli Ordini Militari, e previo un breve Consiglio di Guerra.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, affisso ai luoghi soliti, e diffuso per la Città, e Provincia, onde non si possa da alcuno addurre ignoranza:

Belluno li 9. Marzo 1798.

( Carlo Alpago Console.

( Cav. Co: Campana Console.

( Andrea Co: Miari Console.

( Francesco Doglioni Console.

*Gio: Alpago Gancell. de Mand. ec.*

NOI

## NOI CONSOLI

*Rappresentanti l' Anlico Cesareo Regio  
Magn. Maggior Consiglio de' Nobili*

**T**Uttociò, che confluir possa ad incremento di gloria del Sovrano, alla prosperità, e sicurezza dello Stato, entra nei doveri, che legano il Suddito al Principato.

Egli è quindi un obbligo per ogni Suddito di S. M. I. R. A. nostro Augustissimo Sovrano, l' impedire, per quanto può, la diserzione delle Regie Sue Truppe.

Tuttochè però questo obbligo esista, Noi significhiamo d'ordine di questo Cesareo Regio Comando Militare agli abitanti di questa Provincia, e particolarmente ai Villici, e Montanari,

Come la Mnificenza del Sovrano si è compiacciuta di promettere a chiunque fermerà Disertori delle Truppe della Prelodata M. S., e li rimetterà alli rispettivi Reggimenti, Battaglioni, o Corpi, di corrispondere per cadaun Disertore Giliati cinque, sono Lire Venete cento, e undeci, soldi sedici, e piccoli sei, pagabili, mediante una Cedula da essere rilasciata da questo Cesareo Regio Comando Militare.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato,

E 2

ed

ed affisso in questa Città, e Borghi, e diffuso pel Territorio a universale notizia.

- ( Carlo Alpago Console .
- ( Cav. Co: Campagna Console .
- ( Andrea Co: Miari Console .
- ( Francesco Doglioni Console .

*Gio: Alpago Cancell. de Mandato &c.*



## LI NOBILI SIGNORI CONSOLI

*Rappresentanti l' Aulico Cesareo Regio  
Magn. Maggior Consiglio de' Nobili.*

Fanno pubblicamente intendere, e sapere,

**C**ome, essendo stato eletto con Parte 6. Marzo corrente dal Magnif. Minor Consiglio il Nob. Sig. Giacomo Persicini q. Carlo all'esazione de' resti delle Estrordinarie Imposte, istituite a supplire alle spese occorse, cioè

**Campatico Semplice .**

—detto duplo, e triplo .

Tansa a' Negozianti, e Bottegaj prima, e seconda.

Im-

Imposizione sopra Livelli prima, e seconda :

Imprestito forzato :

Redecima degli Ecclesiastici, e Luoghi Pij.

Così si commette nel più risoluto modo a tutti li residuali debitori di tali Imposte di dover soddisfare al loro intiero debito in mano, ed appresso il predetto Sig. Persicini entro il termine di giorni 8. dalla pubblicazione del presente: nel qual tempo verranno rispettivamente abilitati a pagare col Don, e senza pena. Spirato il termine prescritto dovranno pagare senza Don, e colla pena del dieci per cento, e saranno irremissibilmente astretti colle più forti summarie esecuzioni senza alcun altro avviso. Che tanto &c. In quorum &c.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, Borghi, e Territorio, e acciò nessuno possa allegare ignoranza.

Belluno dalla Cancell. della Magnif. Città li 16. Marzo 1798.

( Carlo Alpago Console .

( Cav. Co: Campana Console .

( Andrea Co: Miari Console .

( Francesco Doglioni Console .

*Gio: Alpago Cancell.  
de Mandato &c.*

LI

LI NOBILI SIGNORI  
CONSOLI

RAPPRESENTANTI L'AULICO CESAREO REGIO  
MAGNIFICO MAGGIOR CONSIGLIO

DE' NOBILI

*Fanno pubblicamente intendere, e sapere,*

**C**ome andando creditore di rilevanti somme il Nob. Sig. Matteo Doglioni q. Francesco per conto dell'esazione delle pubbliche Gravezze sopra l'Estimo Reale degli anni 1795. 96. e 97.; non che per l'altra delle Rendite della Massaria da lui tuttora esercitate;

Così si commette nel più risoluto modo a tutti li residuali debitori dell'una, e dell'altra natura a dover saldare nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente il proprio rispettivo debito presso lo stesso Sig. Matteo Doglioni Esattore delle Gravezze degli anni preaccennati, e delle Rendite della Massaria; altrimenti passato il detto termine, verranno irremissibilmente rilasciate a' renitenti col mezzo della già istituita Guardia di Polizia le più summarie ese-

esecuzioni per l'effetto di rendere soddisfatta la Magnifica Comunità nelle presenti angustie di denaro. E perchè si vede da taluno degli Affittuali, e Conduttori di Dazi di ragion Patrimoniale di questa Città introdurre l'abuso di pagare fuori di tempo le mensuali quote rispettivamente incumbenti; così resta parimenti commesso agli stessi, che i pagamenti in avvenire siano fatti ai cinque di cadaun mese, come viene ordinato dai Capitoli, e Provisioni nella materia disponenti; e ciò sotto le pene solite comminarsi in simili incontri.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato in questa Città, e Borghi, e diffuso per il Territorio; restando commesso agli Sindici delle rispettive Pievi di farne seguire del presente la pubblicazione ne' giorni festivi nella maggior frequenza di popolo, acciò arrivi alla cognizione di ogni uno, e non possa alcuno fingere ignoranza, e riportar abbia la sua inalterabile esecuzione &c. Sic &c.

Belluno dalla Cancell. della Magnifica Città li 18. Marzo 1798.

( Carlo Alpago Console .

( Cav. Co: Campana Console .

( Andrea Co: Miari Console .

( Francesco Doglioni Console .

*Gio: Alpago Cancell. de Mandato &c.*

IL

IL CESAREO REGIO MAGNIFICO  
MAGGIOR CONSIGLIO  
DE' NOBILI  
DI BELLUNO,  
E PER ESSO  
LI NOB. SIGNORI  
GIURATI DI GIUSTIZIA  
INFRASCritti.

**A**D onta di molteplici eccitamenti fatti a varie persone, che tengono Bottega, e Negoziò aperto, e che vendono al minuto a peso, e misura, di portare li Marchi, e Misure, di cui si servono per comperare, e vendere, all'Officina del Pubblico Bollandore, onde ne sia impresso il Bollo del Consiglio per assicurare la fede de' Contraenti, ed il loro giusto interesse, si rileva, che continua tutt'ora il disordine in varie Botteghe, e Negozi della Città, e Territorio di far abuso di Pesi, Bilancie, e Misure mancanti dell'accennato Bollo; e perciò dovendosi togliere questo inconveniente, che col-

coltiva la fraude, e dà mano alla ingordigia di alcuni trafficanti, e Bottegaj, fanno pubblicamente intendere, e sapere.

Che tutti quelli, che fanno uso di Bilancie, Stadiere, Pesi, o Misure per comprare, o vendere in pubbliche Botteghe, o altri Negoj, debbano entro il termine di giorni sei per quelli, che abitano nella Città, e Borghi; e di giorni quindici per li Territoriali, portare all'Officina del Pubblice Bollador Pietro Cordella in questa Città, le Bilancie, Stadiere, Pesi, o Misure suddette, di cui servir si vogliono per comprare, o vendere in pubbliche Botteghe, o Negoj per essere riscontrati, e bollati, in pena mancando a cadaun trasgressore di Ducati 50., ed altre anche maggiorj, secondo la qualità della delinquenza.

Ed il presente sarà pubblicato, e diffuso ad universale intelligenza.

Belluno dall'Offizio de' Spp. Giurati di Giustizia li 18. Marzo 1798.

( Giacomo Arlotti Giurato di Giustizia.  
( Mario Doglioni Giurato di Giustizia.  
( Giuseppe Giamosa Giurato di Giustizia.

*Francesco Giuseppe Pagani Cancell.*

## I L C O N S O L A T O D I C A D O R E.

**P** Rescritto essendo dal Cesareo Regio Militar Comando, che da ciaschedun Suddito siano rimesse alli Pubblici Imperiali Depositi di Artiglieria le Armi tutte da Fuoco, e da Taglio, ed Arredi Militari Imperiali, che esistessero presso ciaschedun Individuo in qual si voglia modo, ancorchè fossero state ritrovate, o comperate; Si fa però col tenor del presente Proclama sapere, e pubblicamente intendere a chiunque possedesse Fucili, Bajonette, Scimitarre, Palossi, od altri Arredi Militari Imperiali di dover quelli accennare, e rimettere, senza ritardo, al Deposito d'Artiglieria Imperiale esistente in Treviso, e ciò verso il pronto pagamento delle Armi, od Arredi, che ciascheduno rimetterà; avvertendo ogn'uno, che essendo stata demandata l'esecuzione del Sovrano Comando alla vigilanza Militare, potrebbero gl'inobbedienti incorrere in qualche serio dispiacere.

In pari tempo, e relativamente a peculiari commissioni del predetto Comando Generale dell'Armata d'Italia, si fa a chiunque sapere, tanto alli Capi de' Comuni, e Regole

le quanto a private persone di dover fermare, ed arrestare, occorrendo anche con l' unione del popolo, li Soldati, che disertassero dalle Truppe Imperiali, poichè oltre il dovere di Sudditanza, che ha ogn' uno di prestarsi alli Sovrani Comandi, sarà anche chiunque fermerà, e rimetterà ai rispettivi Reggimenti, Battaglioni, o Corpi i Disertori remunerato col contamento di cinque Gigliati, ossia Fiorini 22. car. 18. per cadaun Disertore.

Ed il presente sarà pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti in tutte le Ville della Provincia. Così &c.

- ( Antonio Palatini Vicario, e Giudice.
- ( Gio: Antonio Galeazzi Console.
- ( Bortolo de Pol Console.
- ( Osvaldo Monte Console.
- ( Arcangelo Mainardi Console.

Adi 23. Marzo 1798.

Publicato in Pieve &c.

Gio: Lorenzo Giacobbi Cancelli

IN NOME DI S. ECCELL. IL SIGNOR.

CO: DI WALLIS

GENERAL IN CAPITE ec. ec. ec.

D'ORDINE DI S. E. IL SIGNOR

CO: D'HOHENZOLLERN

Ciambellano Ereditario del S. R. I. ed attuale di S. M. I. e R. A. Cav. dell'Ordine Militare di M. Teresa, Gen: Maggiore, e Comandante della Città, e Provincia di Trèviso,

*E degli Illust. Signori Consoli Rappresentanti  
questa Magnifica Città.*

**R**Endesi noto, che gli Uffiziali, che servivano in addietro la ex Repubblica Veneta devono essere considerati come dipendenti dalla Autorità, e Giurisdizioni Civili.

Tanto resta per Supremo Comando significa-

ficato, ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso a lume universale.

Belluno li 24. Marzo 1798.

- { Carlo Alpago Console .
- { Cav. Co: Campagna Console .
- { Andrea Co: Miari Console .
- { Francesco Doglionì Console .

*Gio: Alpago Cancell. de Mand. &c.*



**NOI CONSOLI RAPPRESENTANTI**

**LA MAGNIFICA CITTA'**

*D'Ordine dell' Inclito Cesareo Regio Militar  
Comando di questa Provincia .*

**C**ommettiamo a tutti quelli, che tenessero Armi da fuoco, e da taglio, o altri Militari Arredi, che appartenessero alle Truppe di S. M. I. R. A. nostro Augustissimo Sovrano, di qualunque sorte essi siano, tanto acquistati, che trovati ove è nata qualche azione di guerra, o dove hanno stazionato le preaccennate Truppe il doverle denunziare presso quest' Inclito Cesareo Regio Militar  
Co-

Comando, da cui, trasmesse che siano al deposito dell'Imperial Artiglieria a Treviso, ne verrà dato indietro il denaro rispettivamente esborsato; dichiarandosi, che essendo incaricato il Militare per l'osservanza, ed esecuzione de' presenti ordini nostri, potrebbero li trasgressori incorrere in qualche dispiacere.

E il presente sarà stampato, pubblicato, e affisso in questa Città, e Borghi, e diffuso per il Territorio a universale notizia.

Bolluno della Cancellaria della Magnifica Città li 24. Marzo 1798.

- ( Carlo Alpago Console .
- ( Cav. Co: Campagna Console .
- ( Andrea Co: Miari Console .
- ( Francesco Doglioni Console .

Gioi Alpago Cancell. de Mandato &c.

NOI

**N O I C O N S O L I**

**RAPPRESENTANTI**

**L' AULICO, GESAREO, REGIO, MAGNIFICO,  
MAGGIOR CONSIGLIO.**

**D I B B E L U N O,**

**E**ssendo stato deliberato il Dazio del Bestiame della Pieve d'Alpago di ragione Patrimoniale di questa Magnifica Città per anni dieci, averanno loro principio primo Aprile 1798., ad Antonio di Nadal Bortot; e giusto essendo, che detto Conduttore sia mantenuto nelli diritti, e ragioni, che al suddetto Dazio si competono, e che in lui restano trasfuse in vigore della deliberazione antedetta, siccome ce ne ha fatto riverente istanza; perciò col presente ordine nostro si fa pubblicamente intendere, e sapere.

Che tutti quelli, che nel periodo di detti dieci anni, che averanno principio, come sopra, il dì primo Aprile, venderanno Bestiame di qualunque si sia genere, tanto grosso, che minuto, e così pure Vitelli, benchè sieno venduti dopo ammazzati, o faranno qualunque altro contratto di Animalì dentro il Circondario della Pieve d'Alpa-

pago, devano nel termine di giorni tre prescritto dalle Leggi denunziare le vendite, e contratti seguiti, appresso, e nelle mani del Conduttore suddetto Bortot, ossia il Sig. Carlo Livinal da Farra legittimo di lui Procuratore, e di lui Procuratori sostituiti, per farne il susseguente pagamento del Dazio a norma, e metodo di quanto resta fissato dai Capitoli, e Provisioni nel proposito; e che tutti quelli, che venderanno siano in debito di denunziare il giusto, il che mancando di eseguire li venditori dentro li termini, e modi prefissi, sarà contro li trasgressori predetti proceduto immediatamente al lievo delle pene tutte comminate dalli Statuti di questa Città, e dalle Provisioni, e Capitoli nella materia disponenti; al qual oggetto saranno accettate anche le denozie giurate di persone per procedere in forma &c., affine non abbiano ad essere usate fraudi, o inferiti pregiudizj al Dazio suddetto, sopra la quale si procederà, come sopra.

Resta poi risolutamente divietato, che alcun Venditore di Animali, di qualunque specie si sieno, non abbia a trasferirsi con alcuno dei medesimi fuori del rispettivo Circondario, se non è scortato da Bolletta del Conduttore; con obbligo di dare l'opportuna denunzia allo stesso, o suo legittimo Procuratore, comminandosi le pene a' contraffattori dalle Leggi stabilite.

Ed

Ed acciocchè non possa alcuno pretendere, o fingere ignoranza, sarà il presente stampato, e pubblicato nella Pieve d'Alpago alli soliti, e consueti luoghi, e diffuso per le Ville tutte della Pieve suddetta; restando all'effetto medesimo incaricati in pena di Duc. 25. li Giurati tutti delle rispettive Regole a doverlo pubblicare nella maggior frequenza, e concorso di popolo nelle loro Ville, e Regole suddette, e poscia affiggerlo alle porte delle Chiese, onde si renda a notizia universale per la puntuale, ed intiera sua osservanza, ed esecuzione &c. In quorum &c. Sic mandans &c. Incaricando li Parrochi medesimi alla pubblicazione stossa.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 5. Aprile 1798.

( Cav. Co: Campana Console.

( Francesco Doglioni Console,

(

(

*Gio: Alpago Cancell. della Magnif. Città  
de Mandato &c.*

DE M A N D A T O  
DELLE NOBILI SIGNORI CONSOLI  
R A P P R E S E N T A N T I

*L' Anlico, Cesareo, Regio, Magnif., Maggiore  
Consiglio della Città di Belluno.*

**S**I fa col tenor del presente Stridore pubblicamente intendere, e sapere, come dovendosi passare all' Incanto del Dazio del Bestiame di Città, e resto del Territorio con li metodi prescritti dalle Leggi, seguirà l' Incanto medesimo nelli giorni 9. 19., e 22. corrente nella solita Sala del Magnifico Maggiore Consiglio, ed a norma delle Polizze d' Incanto, e dei Capitoli, e Provisioni nella materia disponenti; Che tanto &c.

Belluno dalla Cancellaria della Magnifica Città li 6. Aprile 1798.

( Cav: Co: Campagna Console,  
( Francesco Doglioni Console.

*Gio: Alpage Canc. della Magnif. Città  
de Mandato &c.*

L.A.

## DEPUTAZIONE EXTRAORDINARIA

DI QUESTO CESAREO REGIO MAGNIFICO  
MAGGIOR CONSIGLIO

ALLE RICERCHE MILITARI.

**P**Revenuta questa Deputazione, che per il 25. del corrente mese, devono giungere 300. uomini di Truppa per soggiornarvi in Guarnigione, ed essendo stata presentata dal Nob. Sig. Barone di Riese Maggiore, e Comandante, che a norma del sempre osservato nelle Città della Germania, non che dell' eseguito attualmente in Padova, ed in Treviso, le Truppe stesse debbano essere distribuite nelle Famiglie de' privati della Città. Per evitare a questa popolazione un tale insolito riflessibile disturbo, non si potrebbe, che rendere provvisoriamente adattato luogo sufficiente, onde veder comodamente alloggiata la Truppa. Ma la notoria situazione delle Finanze, rende ciò inesequibile. Nulla ostante sempre intenta a scansare i mali di questa popolazione, si presterà a ridurre ad uso di Quartiere la Fabbrica, detta dei Gesuiti, come fu deliberato con parte del Con-

siglio. Come sarebbe poi affatto impossibile di poter fornire tutti i necessarj utensili, a tutte quelle Famiglie, alle quali dispiacesse il ricevere quel proporzionato numero d'ospiti che venisse loro destinato, proponiamo di commutarle questo disturbo in una somministrazione di letti pure proporzionatamente ripartita.

Sarà perciò del Nob. Sig. Deputato agli alloggi, e trasmesso a cadauna Famiglia il rispettivo numero de' Soldati, che sarà obbligata d'alloggiare sotto una di queste copie, onde si apprestino a preparare il comandato alloggio, quando non si adattassero alla somministrazione.

Per norma universale, si avverte, che per ogni due Soldati comuni basterà un sol letto.

Questo letto consisterà in un paglione di tela grossa, o varroto riempito di paglia, o paludo, con capezzale adattato della lunghezza di piedi quattro, e lunghezza di cinque e mezzo, con coperta corrispondente, che potrà essere pure di varroto, e col fondo di letto, che dovrà esser composto di due cavalletti, e cinque tavole.

Viene ogni uno avvertito, che se per il giorno destinato dei 25. corrente non avranno consegnato in mano del Sig. Osvaldo de Col figlio del Sig. Francesco la sopradetta fornitura, di che resta autorizzato a tenerne

re-

registro, dovranno immancabilmente assoggettarsi all'ordinato alloggio.

Tanto la Deputazione rende ad universale notizia di aver potuto ottenere, impegnandosi per conto proprio di fare ogni sforzo possibile, onde il loco destinato venga ridotto in modo, che sia di comodo servizio, e di compiacenza del Regio Imperiale Comando Militare.

Belluno 13. Aprile 1798.

- ( Cav. Piloni Deputato Extraordinario.
- ( Damiano Miari Dep. Extraordinario.
- ( Cav. Co: Campagna Dep. Extraordinario.



*GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI*

**D E P U T A T I**

**ALLE REGIE FINANZE**

*DELLA CITTA DI BELLUNO*

Fanno pubblicamente intendere e sapere,

**C**HE la vendita delle Carni licenziate dal competente Ufficio di Sanità, deva farsi cogli

gli stessi metodi, e con quelle discipline, che vige-  
vano al primo Gennaio 1796. a  
scorso di arbitri. I contraffattori incorteran-  
no nella perdita delle carni. E il presente  
sarà stampato, e pubblicato ad universal co-  
gnizione, che tanto &c.

. Belluno dalla Deputazione alle Regie Fi-  
nanze li 16. Aprile 1798.

( Cav. Piloni Dep. alle Regie Finanze .  
( Antonio Agosti Dep. alle Regie Finanze .  
( Damiano Miari Dep. alle Regie Finanze .

*Gio: Alpago Canc. della Magnif. Città  
da Mandato &c.*



## IL CESAREO REGIO TRIBUNALE CIVILE.

**I**N dovuto adempimento de' Sovrani Edit-  
ti recentemente emanati, che rapporto all'  
amministraxione della Civile Giustizia richia-  
mano alla loro osservanza i metodi, che  
erano veglianti nel primo Gennaio 1796.,  
e che non fossero contrari a' medesimi Edit-  
ti,

ti, fa per la maggior universale intelligenza, ed anche per togliere qualche abuso introdotto a pregiudizio de' colliganti, pubblicamente intendere e sapere quanto segue.

I. Vengono ripristinati per la Giudicatura, ed Udienza tutti quei giorni, che come tali erano in pratica al tempo di detta Epoca, come pure tutte le Ferie Statutarie, e di consuetudine a quel tempo vigenti.

II. Per togliere gli equivoci, e disordini, che succedono ne' giorni in cui cadono le Citazioni col presentarsi le parti citate a rispondere sulla porta d'Udienza al momento delle proclamazioni tra lo strepito, e confusione della moltitudine, resta prescritto, che li citati nel giorno che cadono le Citazioni, e dal momento che saranno proclamati sulla porta d'Udienza dal Ministro competente, debbano entro il periodo d'una mezz'ora darsi in nota al Cancellò di quel Nodaro, che sarà sottoscritto nel Mandato, o Atto di Citazione, ed ivi legalmente rispondere sopra la chiamata, onde abbiansi dal Giudice a definito le controversie, che in tale occasione vertissero, altrimenti potrà la parte citante progredire alla spedizione, ed a quegli Atti che saranno competenti. Avvertendo, che la predetta mezz'ora avrà principio-

clpio tosto che cesserà il suono della Campana, che annunzia le Contumacie .

III. Restando in forza de' suaccennati Sovrani Editti abolite le Camere, o sia depositi de' Pegni, introdotte dopo la suddetta Epoca 1796., così ordina a' Giurati, Regole, ed altre persone, che detenessero in forma di Pegni Effetti, Denari, ed altro per Esecuzioni praticate prima dell' actual Governo, a dover nel termine di giorni otto tradurre ogni cosa, come sopra, a questa Camera de' Pegni, o a quelle d' Agordo, e di Zoldo al tempo di detta Epoca 1796. sussistenti, a cui tali detentori de' Pegni appartenessero .

Ed il presente sarà stampato, e diffuso, e dovrà in tutto riportare la sua esecuzione dentro il periodo di giorni otto dopo la sua pubblicazione .

Belluno 16. Aprile 1798.

( Co: Pietro Barba Giudice Presidente .

( Girolamo Buzatti Giudice .

( Francesco Scarpis Sandi Giudice ;

( Pietro Patti Giudice .

*Luigi Colla Segretario del Tribunale .*  
LI

LI NOBILI  
SIGNORI CONSOLI

RAPPRESENTANTI IL CESAREO REGIO  
MAGNIFICO MAGGIOR CONSIGLIO

D' ORDINE

DI QUEST' INCLITO CESAREO  
REGIO MILITAR COMANDO

Fanno pubblicamente intendere, e sapere.

**E'** ferma, e risoluta intenzione di S. M. I. e R. A., che si conservi la pubblica tranquillità, e la più esatta disciplina, e che sia garantita la sicurezza d'ogni ordine di persone in questa Città, e Provincia.

Sono per quest'importante oggetto vietati tutti gli attruppamenti, tutte le individuali molestie, le satire, le voci ingiuriose dirette agli Abitanti di qualunque Culto, o Nazione, egualmente sudditi della I. M. S.

II. E' pur proibita la delazione dell'armi da fuoco, e da taglio sotto le pene solite infliggersi negli Stati di S. M.

III. Chiunque osasse contravvenire a questi ordini Sovrani, sarà fatto severamente pu-  
vol. 5. N.º VIII. H ni-

nire dal Comandante Militare, che prenderà in osservazione tanto li perturbatori della quiete pubblica, quanto gli occulti mal intenzionati istigatori, contro i quali sarà tenuto aperto Processo d'inquisizione nell' Offizio di Polizia.

IV. Se alcuno poi ardisse di resistere all' armi pubbliche, sarà punito con pena di morte.

V. Non potranno in questa Città, e Provincia essere stampati Sonetti, Canzoni pubbliche, ed altri somiglianti fogli senza che prima siano stati assoggettati al Comandante Militare della Città, e Provincia medesima.

VI. Inerendo al Proclama 9. Marzo prossimo scaduto sono proibite tutte le Gazzette forestiere venienti dalle Repubbliche Francesse, Olandese, e Cisalpina.

VII. Gli Stampatori, Libraj, e Direttori delle Poste si presteranno dal loro canto a questa superior disposizione, per l' esecuzione della quale sarà da questo Governo, e dalle Reggenze rispettive esattamente invigilato.

VIII. Tutti gli Abitanti dovranno far tener monda da fango, ed altro due volte alla Settimana, cioè il Mercordi, e il Sabato, quella parte di portico, e strada, ch'è davanti alla Casa, e Bottega rispettiva, ammassando le spazzature per essere trasportate altrove.

IX. Viene poi commesso a tutti indistin-

ta-

tamente di non gettare sia di giorno o di notte immondizie dalle finestre sopra le strade, come esigono i riguardi della buona pulizia.

X. Restano finalmente avvertiti li Abitanti, ch'è stato da questo Militar Comando dato l'ordine preciso a tutti i Posti, e Guardie della Città di correre immediatamente in ajuto a tutte quelle persone, che chiederanno assistenza in caso di bisogno; sicchè gli Abitanti avranno un diritto di ricorrere ad ogni uopo alle Guardie più vicine, anche contro gli stessi Militari.

XI. Col nostro Proclama 9. Marzo prossimo scaduto sono stati vietati li Sbari; tale provvida disposizione è diretta a togliere ogn' inconveniente, che turbar possa il buon ordine; perlocchè restano anche col presente nel più risoluto modo essi Sbari divietati, eccettuati solamente i giorni di qualche Pubblica Festa, o Spettacolo, per cui si dovrà dimandar permesso, e ne sarà rilasciata una licenza apposita.

XII. A tale oggetto la Commissione di Pulizia dovrà sopravvegliare attentamente a questa, come a tutte le altre Commissioni da Noi date, e le Pattuglie, e Guardie ne hanno di già avuto gli ordini preventivi.

XIII. D'ora in avanti dovrà essere proibito a tutte le Parrocchie, non che Conventi, ed altre Chiese di far suonare le Campano

dopo un'ora di notte Italiana secondo il costume antico; per non confondere se il Militare, e gli Abitanti della Città in caso d'incendio, o qualche altro comune pericolo. Saranno eccettuate però le piccole Campanelle interne nei Monasterj, che servono a chiamare al Coro, o qualunque altro spirituale Esercizio, le quali potranno suonare al bisogno.

XIV. In caso di fuoco si dovrà suonare la campana della Chiesa più vicina, quindi il Campanone per dar segno alla Guarnigione, ed agli Abitanti.

XV. Tutti gli Abitanti sono avvertiti, che oltre il suono delle Campane a martello anche il Tamburo battuto senza interruzione è un segno di fuoco; quindi quando sarà sentita o la Campana, o il Tamburo, sono invitati ad accorrere tutti indistintamente per la comune salvezza, dovendo portar ciascheduno gli utensili necessarij per estinguere il fuoco, come Secchie, Mastelli, Schiavine &c. senza dei quali sarebbe inutile, e forse dannosa la loro presenza. L'interesse particolare di ciascheduno dovrebbe eccitarli a portarsi ajuto scambievolmente, essendo ognuno soggetto a simili funesti accidenti.

XVI. Le persone incaricate pubblicamente per il fuoco devono essere vigilianti al minimo segno, e dovranno accorrere personalmente al luogo dell'incendio per dare gli ordi-

dini opportuni, e per assistere in ciò che sarà necessario; dovendo qualcuno di essi restar presente fino all'intera estinzione del fuoco, certi che da parte nostra ve ne sarà uno continuamente.

Belluno li 17. Aprile 1798.

- ( Carlo Alpago Console.
- ( Co: Campagna Cav. Console.
- ( Francesco Doglioni Console.

*Gio: Alpago Cancell. della Magnif. Città  
de Mandato &c.*



**GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI**

**D E P U T A T I**

**ALLE REGIE FINANZE**

**DELLA MAGNIFICA CITTA'**

**DI BELLUNO.**

**D**ovendo generalmente tutte le Dogane conformare le loro discipline, e direzioni, troviamo necessario a preservazione, e tutela de' Sovrani diritti, e sino a nuove superiori disposizioni, di richiamare alla più esatta osserv-

servanza tutte le discipline messe in vigore sino dalli 4. Dicembre 1794. dall'ex-Veneto Governo, ed esistenti all'epoca primo Gennaio 1796.

I. Continueranno perciò ad usarsi li Bollettarij di circolazione in tutte le Dogane per quelle Merci, e Generi, che non sono assoggettabili assolutamente a Dazio veruno, o che avessero una volta pagato il Dazio, e volessero passare dall'una all'altra Dogana, e Cedula, o circolare per qualunque luogo intermedio.

II. Chiunque vorrà spedire in Estero Merci, dovrà presentarsi alle Dogane più vicine, ed ivi denunziare le Merci, che vorrà spedire, pagarne il Dazio, e ricevere li recapiti di scorta; arrivata la Merce alla Cedula di confine, e trovati da quel Cedula li Colli ben condizionati, sarà posta, e custodita in Filza apposita la Bolletta di scorta, e sarà rilasciata alla Merce libera l'uscita.

III. Se in contravvenzione delle discipline vigenti nel 1796. si trovassero Mercanzie, o Transitanti per strade indirette, e senza li voluti ricapiti delle Dogane, o Cedule, dovranno queste esser fermate, e giudicate a senso della Terminazione della Deputazione alle Tariffe Mercantili 18. Maggio 1795., che conferma la Ducale Cicogna 1588. 2. Marzo.

IV.

IV. Sarà stabilito alla Cedula di Perarolo un Bollettario *Non impediatur*, col quale le Mercanzie, che partendo dall'Allemagna passar dovessero a consumo di questa Provincia, verranno scortate a questa Dogana per il dovuto pagamento del Dazio a norma delle Tariffe.

V. Quelle Merci poi, che passassero unicamente per questo Territorio dirette ad altre Provincie, dovranno esser scortate dal *Non impediatur* di questa Dogana.

E il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso a lume universale, onde abbia a riportare l'inviolabile sua esecuzione.

Dalla Deputazione alle R. R. Finanze di Belluno il 1. Maggio 1798.

( Francesco Piloni K. Dep.

( Antonio Agosti Dep.

( Damiano Miari Dep.

*Gio: Alpago Cancell. della Magnifica  
Città de Mand.*

NOI

N O I C O N S O L I

R A P P R E S E N T A N T I

IL CESAREO REGIO MAGNIFICO

MAGGIOR CONSIGLIO.

**R**esi intesi da riveribile foglio 28: scaduto Aprile dalla R. Ces. Commission Camerale di Venezia, che all'occasione di diriger lettere alla stessa, deva osservarsi la seguente norma, Noi ci affrettiamo a renderla pubblica a comun direzione di tutti li Corpi di questa Provincia, ond'abbiano ad uniformarsi alla stessa.

*Le lettere doveranno essere scritte in terza persona sempre, e in colonna dalla parte sinistra, dovendo essere attergate nel rovescio della lettera colla breve indicazione le materia di cui si tratta, scrivendo in testa solamente Regia Commission Camerale.*

Belluno dalla Cancelleria della Magnifica Città il primo Maggio 1798.

( Carlo Alpago Console.

( Cav. Co. Campana Console.

( Francesco Doglioni Console.

*Giovanni Alpago Cancell.*

LI

LI NOBILI SIGNORI  
CONSOLI

RAPPRESENTANTI

QUESTO CESAREO REGIO MAGNIFICO

MAGGIOR CONSIGLIO

*D'ordine di questo Cesareo Regio Militar Com-  
mando fanno pubblicamente intendere,  
e sapere.*

**A**Vendo il Consiglio di Guerra con Pre-  
sidual ordine de' 7. Marzo prossimo decorso  
determinato, che da primo susseguente A-  
prile debbasi pagare per le Truppe acquar-  
tiate il solito *Sclaf-Kar.*, ed il *Forspan*,  
come si paga ne' Stati di S. M.; così stabi-  
lisce:

I. Che nelle Ville, ove il Soldato col  
Villano comunemente alloggia a due, tre,  
o più, debbasi senza ostacolo pagare questo  
Karantano per testa; fissato però, che il Pa-  
drone di casa munisca il Soldato d'un buon  
letto, di lume, e di quanto è stato accen-  
nato.

II. Egualmente si pagherà per qualunque

Vol. 5. N.º IX.

I

tra-

trasporto di Truppe, che passa per le Ville, o Città, munire però di tutto ciò sopra accennato.

*Norme, con le quali debbono essere pagati  
li Forspann richiesti dalle Truppe,  
che passano, Uffiziali &c.*

*Forspann* d'un Carro a quattro Cavalli per la distanza di due leghe Tedesche, ossia 10. miglia Venete si pagherà 1. F. 20. Kar.: Per un Carro a due Cavalli 40. Karantani. Questo s'intende da chi non è Ufficiale; ma per trasporti di Monture, ed altri requisiti Erariali.

Gli Ufficiali pagheranno per un Carro a quattro Cavalli per stazione come sopra accennate 2. F., e per un Carro a due Cavalli la metà: Per un Cavallo sellato 30. Karantani, e per un paio di Buoi tanto, quanto per due Cavalli.

Per Ammalati, o Comandanti sopra Carri, che si trasportano, si pagheranno per ogni testa per una lega Tedesca, ossia cinque miglia, 4. Karantani. Per trasporto de' Naturali ai rispettivi Magazzini si pagheranno presentemente per ogni lega, e per ogni centinajo Viennese, 3. Karantani. Si noti però, che sopra un Carro di 4. Cavalli si debbono caricare ~~venti~~ ~~venti~~ centinaja Viennesi.

Fin

In oltre, che se senza passaggio di Truppa, vi fossero de' trasporti di Monture, requisiti di campagna, e attrecci d'Artigliera, venendo questi pagati a condizione di peso, si pagheranno per essi per ogni lega Tedesca, e per ogni centinaio Vienesì, due Karantani; restando fissato, che ogni Carro da 4. debba caricare 20., ed ogni Carro da due 10. centinaja Vienesì.

Belluno dalla Cancell. della Magnif. Città li 5. Maggio 1798.

( Cav. Co. Campana Console.

( Francesco Dogliani Console.

*Giovanni Alpaio  
Cancellier de Mand.*

LI NOBILI SIGNORI  
D E P U T A T I  
ALLE REGIE FINANZE  
DELLA MAGNIFICA CITTA'  
D I B E L L U N O.

**R**elativamente al Proclama 6. Febbraro prossimo decorso del Regio Governo Generale, essendosi con Editto 19. Febbraro da questo Magnifico Maggior Consiglio richiamata cogli altri Dazj, e Gabelle, al suo vigore l'imposizione del cinque per cento sopra l'Eredità, per tutelar quindi questo ramo di pubblica Rendita facciamo intendere, e sapere.

Che la gravezza del cinque per cento sopra le Eredità, si esigerà con le istesse leggi, metodi, e discipline, che vigevano all'epoca primo Gennaro 1796., essendo parimenti confermato nel suo impiego di Deputato il Nobil Sig. Gio: Gaetan Pagani.

Sono però invitati li Nodari tutti della Città, e Territorio, con le comminative emanate dall'ex Dominio Veneto in caso di ri-  
cre-

credenza, a produr in mano di esso Deputato le Copie de' Testamenti, Donazioni, e d' ogni altra Scrittura rogata ne' loro Atti, che in qualunque modo apportasse beneficio, come si praticava per lo innanzi; e così li Rev. Parrochi, o Curati di Anime, a spedire le Fedi de' Morti nella loro Cura, o Parrocchia, cominciando dal 6. Pebrarò prossimo passato, e così di due Mesi in due Mesi, con la indicazione de' Congiunti superstiti, onde riconoscere le persone soggette a tale imposizione.

E il presente sarà stampato, pubblicato, e trasmesso alli Nodari, e Rev. Parrochi per la sua esecuzione.

Belluno dalla Deputazione alle R. R. Finanze li 8. Maggio 1798.

( Cav. Piloni Dep. alle R.R. Finanze.

( Antonio Agosti Dep. alle R.R. Fin.

( Damiano Miari Dep. alle R.R. Fin.

*Zuanne Gaetan Pagani Dep. della Regia  
Commission Camerale di Venezia.*

X 70 X

LI NOBILI SIGNORI  
C O N S O L I

RAPPRESENTANTI

QUESTO CESARE E REGIO MAGNIFICO

MAGGIOR CONSIGLIO

DELLA CITTA'

DI BELLEUNO.

**R**imarcando quanto danno apportar soglia la scandalosa licenza di praticar Cacciagioni nella corrente stagione con seguito di cani, che calpestano, e dissipano le tenere Biade a grave scapito de' Proprietari, e Coloni; ed applicar volendo a repressione di sì dannato abuso i più efficaci provvedimenti: Col tenor del presente fanno pubblicamente intendere, e sapere, ed espressamente comandano:

Che non vi sia alcuno di qualunque grado, e condizione esser si voglia, che per tutta la presente stagione, e finchè s'attrovano, e sussistono in campagna Biade grosse, cioè Formenti, Segale, e simili, ardisca di in-

introdursi con cani, o senza sopra Campi, e Intoghi seminati, ed ivi vagate fin traccie di Uccellami; ed altro, in pena ad arbitrio della Giustizia; restando espressamente incaricati tanto li Ministri di Polizia, quanto li Giurati, Marighi, o con altro titolo Capi de' Comuni a dover vigilare per sorprendere infraganti, ed arrestare, occorrendo, gli audaci trasgressori, sotto grave loro responsabilità; volendo assolutamente, che resti represso un tanto dannato abuso diretto a distruggere i prodotti della terra, de' quali questa afflitta Pöpolazione ne sospira la copia, e maturità, onde risorgere dallo stato bisognoso, a cui la conduce la presente penuria di tutti li generi di prima necessità.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e affisso in questa Città, e Borghi, e diffuso per tutta la Provincia, affine che alcuno non possa infingerne ignoranza, e riporti inviolabilmente esecuzione.

Belluno dalla Cancellaria della Magistr.  
Città li 12. Maggio 1798.

✓ Carlo Alpago Console.  
✓ Cav. Co. Campana Console.  
✓ Francesco Dighioni Console.

*Giovanni Alpago Cancell. de Mand.*

IL

IL CESAREO REGIO, MAGNIFICO MAGGIORE  
CONSIGLIO DELLA CITTA'

D I B E L L U N O .

E P E R E S S O .

L A N O B I L

DEPUTAZIONE EXTRAORDINARIA

A' C O N T I .

**A**D oggetto di poter esaurire le Commissioni ingiunte col Proclama 6. Febbraro prossimo passato di S. E. Co: di Wallis Ciambellano Attuale di Sua Maestà Imper. Reale Apostolica, Generale d' Artiglieria, Proprietario d' un Reggimento d' Infanteria, e Comandante Generale dell' Armata d' Italia ec. rendendosi necessario alla Deputazione suddetta d' essere informata degli aggravj tutti, che stanno a carico di questa Provincia per somministrazioni fatte alle Truppe Francesi durante la loro dimora nel Bellunese Distretto da qualunque Persona, o pubblico Corpo in ordine a' pubblici legali comandi;

Perciò col presente Stridore avverte ognuno, che avesse somministrato generi di qua-  
lun-

Inunque sorta per le Truppe suddette di dover entro il termine di un mese aver prodotto appresso il Computista Nostro il loro rispettivo Credito esteso in buona forma, e documentabile, acciò colla scorta di tali lumi possa prestarsi all'esecuzione degli Ordini Sovrani.

Ed il presente sia stampato, pubblicato, e diffuso ad universale notizia.

Belluno dall'Offizio della Deputazione Extraordinaria a' Conti li 13. Maggio 1798.

( Giacomo Arlotti Deputato Extraordinario a' conti.

( Antonio Agosti Deputato Extraordinario a' conti.

( Cav. Co: Campana Deputato Extraordinario a' conti .

*Giorgio Corte Ministro Computista  
dell' Offizio suddetto.*

# T A R I F F A

*Per il pagamento del Dazio Ingresso*

## DELLI MENUZZAMI.

**U**N Menuzzame intiero composto di Testa con Cervella, Lingua, quattro Piedi, Polmon, Cuore, Fegato, Spienza, e Trippa con li suoi Pezzi che corrono sotto la stessa Categoria di Dazio ————— soldi 50

## S P E Z Z A T I.

Una Testa con Cervella senza Lingua —————	soldi 5
Una detta con Cervella, e Lingua	soldi 15
Una Lingua sola —————	soldi 10
Cervella sola —————	soldi 2
Polmon con Cuore, Fegato, e Spienza —————	soldi 24
Uno detto con Fegato, e Spienza senza Cuore —————	soldi 21
Uno detto con Spienza, e Cuore senza Fegato —————	soldi 8
Uno detto con Cuore, e Fegato senza Spienza —————	soldi 23
	Uno

Uno detto con Spienza senza Cuore, nè Fegato	_____	soldi	5
Uno detto con Fegato senza Cuore, nè Spienza	_____	soldi	20
Uno detto con Cuore senza Fegato, nè Spienza	_____	soldi	7
Uno detto senza Cuore, nè Fegato, nè Spienza	_____	soldi	4
Cuore solo	_____	soldi	3
Fegato solo	_____	soldi	16
Spienza sola	_____	soldi	1
Trippa con tutti gli altri Pezzi che corrono sotto questa Denominazione	_____	soldi	9
Quattro Piedi un Bezzo l' uno	_____	soldi	2

Venezia dalla Deputazione alle Vettovaglie  
li 11 Maggio 1798.

( *Z. Francesco Correr Deputato.*

( *Zuame Pesaro Deputato.*

( *Alvise Barbarigo Deputato.*

( *Alvise Renter Deputato.*

Sebastian Combi Segr. Regio.

K 2

GL'

*GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI*  
**D E P U T A T I**  
**A L L E**  
**IMPERIALI REGIE FINANZE.**

**A**pprossimandosi la Stagione della Trattura della Seta, ch'è un importante ramo di Finanza di questa Provincia, intenti S.S.S.S. Illustriss. a porre in attività anche questa parte di Regio Patrimonio fanno pubblicamente intendere, e sapere:

Che restituite alla loro osservanza le Leggi tutte di disciplina vlgenti a primo Gennaio 1796., cadaun che vorrà tirar Seta in questa Provincia, debba secondo il metodo di allora ricever dal Direttore Antonio Pirani li soliti Mandati, previo l'esborso dell'importar del Dazio, nelle misure medesime colle quali veniva esatto all'Epoca antedetta, restando sotto le più rigorose pene vietata qualunque contraffazione, richiamar dovendosi alla loro esecuzione tutte le regole, e discipline, che presidiavano al tempo summentovato un così geloso argomento.

Ed il presente stampato, e pubblicato che  
sia,

sia , dovrà riportar da qualunque la inviolabile sua esecuzione.

Vicenza 9. Maggio 1798.

*Vid. Niccolò Bissaro Avvoc. Fisc.*

( Luigi Squarzi Dott. Dep. a Finanze .

( Girolamo di Thiene Dep. a Finanze .

*Giambattista Gaetano Thiene Coad.*



## LA PRESIDENZA

ISTITUITA A RICONOSCERE , E LIQUIDARE

LI CREDITI .

**A**ffidato a questa Presidenza l'importante argomento d'applicare li proprj studj nella riconoscenza , e liquidazione de' Crediti che da' Comuni , e Particolari fossero stati incontrati nelle passate recenti Epoche per somministrazioni fatte all' Armate belligeranti , compresevi in esse anche le Truppe dell' ex-Governo Veneto , onde dietro tale operazione abbia a produrre il generale Prospetto di tutto il debito Nazionale ; inerendo la stessa alli metodi , e norme additatele per l'esaurimento della propria mansione , attrovansi presentemente in istato di render noto a tutti quelli , che avessero Credito dalla Nazione-

zione, proveniente dalle somministrazioni suenunciate, di tener in pronto tutti li Documenti comprobanti li Crediti stessi che fossero stati rispettivamente incontrati dal giorno 3. Novembre 1796., sino tutto 10. Febbrajo 1798., onde produrli al momento in cui saranno a ciò richiamati.

Ad oggetto però, che gl'interessati non abbiano a comparir senza effetto alla Presidenza, che non potrebbe attendere ad un tratto a tutti li Ricorrenti, restano col presente avvertiti tutti quelli, che avessero Crediti derivanti da somministrazioni fatte in Vicenza, di prodursi soltanto al momento in cui verranno li medesimi richiamati con appositi Stridori, che saranno pubblicati in Città, e per tutta la Provincia; quegli altri poi, li Crediti de' quali provenissero da somministrazioni fatte nel Territorio, comparir dovranno a'lor quando richiamate siano le rispettive Comunità, nelle quali fossero stati incontrati li Crediti stessi.

Ed il presente sarà pubblicato, e diffuso per la Città, e Provincia ad universale cognizione di tutti gl'interessati.

Vicenza li 11. Maggio 1798.

( Prospero Cisotti Presidente.

( Marcello Negri Presidente.

( Antonio Doni Presidente.

*Antonio Quadri Cancell.*

L'IL-

## L' ILLUSTRISSIMA PRESIDENZA

A FATTURE, E PUBBLICI QUARTIERI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

**P**ER aderire alle richieste, che ad oggetto specialmente di Sanità, furono spiegate dalle Potestà Militari, dovendosi divenire alla sollecita evacuazione delle Ceneri esistenti ne' Sepolcri che attrovansi nella Sacrestia del fu Convento di S. Lorenzo, ormai ridotto quasi per intero ad uso di Caserma Militare, onde poi riempiti siano gli stessi di Terra, e Materiali per l'effetto della perfetta loro otturazione, e seguita essendo a tale effetto la Terminazione 8. Maggio corrente dell' Offizio Illustrissimo di Sanità, che prescrive le discipline da osservarsi nelle operazioni suaccennate:

Perciò col presente restano richiamati li rispettivi Proprietarj delli suddetti Sepolcri, affinchè, se così credono, debbano nel termine di giorni tre prossimi, contabili da quello della pubblicazione del presente nostro, aver vuotati, ed indi otturati li rispettivi sunnominati Sepolcri, osservando in ciò  
le

le discipline commesse nella sopradetta Terminazione, che per tal oggetto rimanderà sempre esposta per tutto il periodo di tempo suddetto nella Camera di questa Presidenza a lume de' Proprietarij medesimi.

Nel caso poi che spirato il termine suddetto li Proprietarij non avessero fatte eseguire le operazioni suindicate, s'intenderà che li medesimi abbiano rinunziato a qualunque loro diritto su de' Sepolcri stessi; e le operazioni antedette saranno fatte eseguire da questa Presidenza.

Ed il presente sarà pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti a lume, e cognizione universale.

Dalla Presid. a Fatture, e Pubblici Quattieri, Vicenza li 11. Maggio 1798.

( Galeazzo Calderari Presid. Dep.  
( Leonardo Ferramosca. Presid.  
( Giangiacomo di Thiene Presid.

*Antonio Quadri Cancell.*

Addì 12. Maggio 1797.

Publicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta ai Luoghi soliti premesso ec., molti presenti ec.

*GL'*



lizzati, e Pubbliche Strade, e tanto meno far Lettamaj sulle medesime: restando in pari tempo proibito a chiunque il tenere esposti sopra Fenestre, e Poggiuoli li Vasi, ed ogni altro Recipiente da Fiori, ma di dover nel termine di giorni tre dopo la pubblicazione del presente averquelli levati, come dovranno essere nel tempo stesso levati tutti li Condotti, e Secchiarì, che spandono sopra le dette Pubbliche Strade, giusta gli ordini fatti altre volte pubblicare in tale materia.

Incorrerà irremissibilmente nella pena di L. 10 de' piccoli, e più ancora ad arbitrio della Giustizia per cadauna volta chiunque ad alcuna delle accennate risolte prescrizioni contravvenisse, intendendosi precisamente tenuti, ed obbligati in qualunque caso li Padroni per la Servitù non solo per la debita emendazione integrale de' danni ancora si nelle Persone offese, che negli Abiti deturpati.

E perchè ne segua l'effetto, ed obbedienza totale al presente, che raccomandato resta al vigilante zelo de' Nob. Cavalieri di Comuni, viene accordata facoltà ad ogni Persona di portar alla Camera di S.S. S.S. Illustriss. la denuncia di qualunque contraffazione, che venisse rilevata, per quindi passare al lievo della pena, metà della quale sarà dell'Accusatore, che volendo, verrà tenu-

nuto segreto, e l'altra metà applicata a senso delle Leggi.

Vicenza 15. Maggio 1798.

*Nomi di Sue Signorie Illustrissime.*

- ( D. Alvise Squarzi Dot.
- ( D. Scipione Capra
- ( D. Alfonso Maria Loschi
- ( D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- ( D. Giacomo Fabio Valmarana
- ( D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

*Pietro Antonio Borgo Primo Rasoniere  
della Magnifica Città di Vicenza Mand. &c.*

Addi 15. Maggio 1798.

Pubblicato, ed affisso agli infrascritti Luoghi per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta premesso ec. molti ec. così riferendo Bruñello Guard. Alla Loggia, al Canton de' Servi, al Canton del Menegatti Speciale, in Muschieria, a' Portici del Duomo, a S. Omobon, alla Porta di S. Croce, alli Carmini, al Ponte di S. Michiele, al Canton di detto Ponte, alla Stradella del Sig. Marchese Sale Manfredi Repeta, a Pozzo Rosso, alla Porta del Castello, al Canton di S. Lorenzo, sopra l'Isola grande, alla Traina, alla Porta di Padova, al Ponte degli Angeli, a S. Francesco, a S. Girolamo, alla Porta di S. Lucia, a S. Biasio, in Reale, sulla Contrà de' Coo: Porto, sulli Noli, sopra la Grosara di S. Silvestro, a S. Tommaso, alla Stradella de' Ss. Apostoli, in Carpagnon, e in Pescaria ad universale cognizione.

L 2

NOI

X 84 X

N O I

## MINOR CONSIGLIO

DI CHIOZZA.

**S**piegata tanto nella Organizzazione di Venezia, e Dogado, quanto nella precedente della Terra-ferma la volontà dell' Augusto Nostro Sovrano Imperatore, e Re del comun reprimuto dei nuovi amatissimi suoi Sudditi nello stato, & essere in che attrovavansi nell'anno 1796., e riservato coll' Art. XXI. della prima la sistemazione delle Regie Finanze, a cui presiede in Venezia S. E. Intendente Generale Lottinger, trova il Minor Consiglio indispensabile, che a nome della Città nostra sia allo stesso rassegnata una Memoria descrivente la nostra situazione all'epoca predetta tanto in rapporto alla Dogana esistente da secoli da prima per il Transito discendente dalla Terra al Mare, indi per l'ascendente dal Mare alla Terra, e finalmente decretata pur per consumo, in cui continua; nonchè le originarie esenzioni proprie a questa misera Distrituale Popolazione in parte concretate col Decreto dell'ex-Senato nato in detto anno 1796., assoggettandogli i Beni, che da ciò de-

deriva all'Erario, al Commercio, ed a Sud-  
diti, ed il sollievo da preservarsi sul Pesce  
preso con tanti stenti, e pericoli dai Pesca-  
tori: e tutto quel più, che abbinando ogni  
benessere di questo numeroso Popolo, non-  
chè la preservazione delle Rendite della Co-  
munità, che priva di Beni-fondi viene a ri-  
traerle da aggravj posti sui Generi di prima  
necessità.

Ad un oggetto sì interessante riconoscen-  
do utile l'opera de'probi Cittadini, e Per-  
sone istruite, e fornite di patrio zelo per il  
bene della Città, e Popolazione manda par-  
te di divenire all'elezione di sei, tre dell'  
Ordine de' Cittadini, e tre de'Popolari, che  
siano li più versati nell'argomento ad unire  
i lumi relativi dietro le cose rilevate, e già  
esposte alla ex-Deputazione alle Tariffe per  
la Parte del Maggior Consiglio. 1787. 3. Set-  
tembre, con incarico ad essi di produrre  
colla possibile sollecitudine a questo Minor  
Consiglio il Prospetto delle cose da contene-  
nersi nel Memoriale da rassegnarsi all'ogget-  
to al prelodato Intendente Generale S. E.  
Lottinger.

1798. 12. Maggio.

Viste da me Giuseppe Antonio Pagan De-  
putato Uscito, e Contradditor del Sp. Minor  
Consiglio, e. laudata.

Nel

1798. 15. Maggio.

Nel Sp. Minor Consiglio la Parte ebbe di  
sì N. 7., non o., e presa.

E L E T T I.

*Dell' Ordine de' Cittadini .*

- s. Francesco Carlo Nordio Dott. qu. Do-  
menico.
- s. Gio: Battista Naçari Dott. di s. Anto-  
nio .
- s. Paulo Antonio Pasquinelli qu. Magnifi-  
Gio: Pietro fu Canc. Grande .

*Dell' Ordine de' Popolari .*

- s; Francesco Manzoni qu. Domenico .
- s. Giovanni Olivi qu. Iseppo .
- s. Girolamo Gradara qu. Giuseppe ,

*Giacomo Fattorini Canc. Grande .*  
NOI

# MINOR CONSIGLIO

## DI CHIOZZA.

**F**IN dai primi giorni della nostra installazione all'Amministrazione di questa Città, furono le nostre mire rivolte a tutti gli oggetti di una buona direzione, che interessar potessero il benessere di questa Popolazione, e che fossero compatibili colle massime dell'attuale Governo. A tale effetto non si mancò da noi di possibilmente adoperarsi onde ottenere le più decise determinazioni del Governo Generale su varj diritti di questa Città, stati dalle passate democratiche emergenze sovvertiti ed usurpati. Quello che a noi, ed alla classe de' ben intenzionati Cittadini maggiormente pesava, era il distacco di Pellestrina, distacco che giunsi a far rivocare con Decreto di S. E. il Sig. Consigliere, e Regio Commissario Civile Pellegrini dei 13. Aprile p. p., che si stampa a pubblica cognizione in calce del presente.

Reso presentemente con Decreto dei 11. corr. della Regia Commission Camerale completo il Corpo di questo Minor Consiglio, fa esso perciò pubblicamente intendere, e sapere:

Che

Che dal giorno della presente pubblicazione il Littorale di Pelestrina s'intenderà in tutto, e per tutto richiamato alle discipline vigenti prima della Rivoluzione; e dipendente da questa Città, come lo era all'epoca del primo Gennaio 1796., colla sola interinale eccezione de' Giudici Civili, e Criminali, portata dal tenore dello stesso Decreto di S. E. il Regio Commissario Signor Pellegriani.

E perchè nessuno protestar possa d'ignoranza del presente Editto, sia fatto stampare, pubblicare, e diffondere in tutti i luoghi pubblici, e soliti di questa Città, e dipendenze, e si commette ai Parrochi di eseguirne nelle loro Parrocchie la pubblica lettura.

Chiozza li 15. Maggio 1798.

- ( Gio: Battista Pasquinelli Deputato.
- ( Domenico Nordio Marangoni Dep.
- ( Andrea Duse-Masin Deputato.
- ( Domenico Vianelli qu. Paolo Consig.
- ( Vitenzo Duse Consiglier.
- ( Gio: Antonio Pagan Consiglier.

*Giuseppe Piano Seg.*

---

**L** Littorale di Pellestrina deve dimettersi dall'Amministrazione Distrettuale; e rite-

renersi per tutti gli oggetti economici come  
adiacente alla Città di Chioggia nella ma-  
niera praticata nel 1796., soltanto conti-  
nuera ad avere i proprj Giudici, i quali  
furono confermati nel Proclama 31 Mar-  
zò pross. pass.

Per ordine del Comandante Generale.

PELLEGRINI R. Commissario.

*Patroni Seg.*



N O I

MINOR CONSIGLIO

D I C H I O Z Z A.

**P**ER facilitare il Commercio agli Abitan-  
ti di Pellestrina, ed in pari tempo assicura-  
re i Regj Diritti al Pubblico Erario viene  
istituito in Ispettore ai Generi Daziali An-  
tonio Gandolfo qu. Zulian il di cui Casello  
sarà ora situato vicin al Ponte di San Vito.

Indistintamente tutte le Barche con Mer-  
ci sì in poca che in molta quantità prove-  
nienti per il Porto di Malamocco, dopo avu-

vol. 5. N.º XII.

M

ta

ta la pratica doveranno presentarsi al Ministro suddetto producendo quei documenti che scortassero le Merci proprie, e ricercando li dovuti requisiti per quelle che ne fossero prive.

Non potrà verun Introduttore di Merci soggette a Finanze, scaricarle sotto pena della confisca, se prima non averà esibito all' Ispettor suddetto li requisiti di scorta, e di documento.

Questa obbedienza ai Pubblici Diritti dovrà essere osservata tanto dalli Introduttori di Merci Daziali di qualunque natura provenienti da Mare per li due Porti dopo la pratica, come per quelli provenienti da Terra ferma per Canali interni, sì per introduzione che per uscita, onde sieno scortati, e liberi nel loro traffico, e salvi pure li Pubblici Diritti.

E perchè non sia addotta inscienza del presente sarà stampato, e pubblicato in giorno Festivo.

Chiozza li 15. Maggio 1798.

- ( Gio: Battista Pasquinelli Deputato.
- ( Domenico Nordio Marangoni Deputato.
- ( Andrea Duse-Masin Deputato.
- ( Domenico Vianelli qu. Paolo Consiglier.
- ( Vincenzo Duse Consiglier.
- ( Gio: Antonio Pagan Consiglier.

*Giuseppe Piano Secr.*

DI

DISCIPLINE  
PER LA BUONA REGOLA  
DEGL' INCENDJ

*Della Magnifica*

**CITTA' DI PADOVA**

SANZIONATE

*Dall' Illustrissimo Signor*

**GENERAL BARON DI MITTROWSKY.**

**A**D oggetto di sistemare l'importante affare degli Incendj fino da più rimoti tempi promosso, ed ora appoggiato alla Cura di otto Deputati del Corpo del Nobil General Consiglio viene presentemente per ordine dell' Illustrissimo Signor General Baron di MITTROWSKY sistemato, e stabilito con l'approvazione di Sua Signoria Illustrissima suddetta per l'inviolabile esecuzione de' seguenti Capitoli.

I. Divisa essendo questa Città in quattro Quartieri, però furono istituiti quattro Depositi muniti di tutto l'occorrente all'estinzione degl' Incendj, cioè di Mastelle, Schia-

vine, Scale, ed altri necessarj Attreccj; quali Depositi furono verificati nelle seguenti stazioni; nel Convvento di S. Francesco di Paola per il Quartier di Ponte Altinà; nel Convvento de' Carmini per quello di Ponte Molin; nel Convvento del Santo per l'altro di Torreselle, e finalmente nel così detto Ospizio di Sant'Urban per il Quartier del Duomo, nelli quali siti doveranno sempre rimanere li surrifefiti Depositi, e siccome si ritrovano in presente costrutti li Forni nell'Accademia Delia, così viene aggiunto un quinto Deposito in vicinanza a detto Luogo cioè al Ponte di Legno, quale pure sarà munito di tutti gli Attreccj necessarj; e sarà chiamato Deposito Cesareo Regio.

II. Doverà aver luogo la Convenzione primo Maggio 1788. formata fra li Deputati agli Incendj da una, e l'Università del Ghetto dall'altra, e però resta dichiarato con l'Articolo presente che la detta Università resta sciolta da ogni di lei obbligazione per la somministrazione delle Schiavine, e Mastelle, e ciò stante aver detta Università in vigor di detta Convenzione di già verificato il Deposito delle Schiavine, e Mastelle suddette, non che l'annuo Deposito che fu fino al presente verificato, e che dovrà pure verificarsi in cadaun anno avvenire di Ducati venticinque da L. 6:4 in Cassa di questo Santo Monte.

III.

III. La soprintendenza delli soprannominati Depositi resta affidata alla Diligenza, e Patrio zelo delli due Deputati del rispettivo Quartiere, quali Depositi saranno muniti di Chiavi, una delle quali sarà presso il Portinaro de' Conventi ove esistono li Depositi; così pure una sarà affidata all'Agente della Deputazione medesima; e parimenti del Deposito Regio Cesareo sarà consegnata chiave al Custode, che resterà destinato dal Generale Ispettore di Polizia.

IV. Quali Depositi dovranno esser visitati almeno due volte all'anno dalli rispettivi Deputati, obbligo de' quali sarà l'incontrar con l'inventario alla mano, che sarà formato, e che verrà ad essi consegnato, gli effetti tutti in quello esistenti.

V. Al caso di qualche Incendio, estinto che sia, dovranno li Deputati suddetti portarsi alla visita delli rispettivi Depositi per regolar gli Inventarij, e ripristinar gli Attreccj, che fossero andati smarriti al caso del seguito Incendio.

VI. Gli Attreccj tutti inservienti agli Incendj, esistenti nelli suddetti Depositi saranno al momento dell'Incendio consegnati alli Capi di cento, che verranno destinati, e saranno li detti Attreccj marcati con l'Aquila Imperiale, ed Arma di questa Città, onde possino facilmente esser riconosciuti non solo, ma anco li compratori castigati, oltre  
la

la restituzione del Capo derubbato, con tutte quelle pene, e castighi, che saranno credute necessarie etiam pecuniarie, e corporali ad Arbitrio.

VII. Seguita col mezzo del Consiglio di questa Città l'elezione delli Deputati agli Incendj in numero di otto, cioè due per cadaun Quartiere, dovranno gli eletti durar in Carica per il periodo di Anni tre potendò anchè esser riconfermati, ed ognuno delli suddetti avrà facoltà di eleggere un Sostituto, il quale dovrà esser un Cittadino abile al Consiglio abitate nel Quartier del Cittadino eletto Deputato agli Incendj, e tale sostituzione venirà verificata ad oggetto che non manchino mai soggetti, i quali abbino ispezione al caso degli Incendj. Questi Sostituti però dovranno dagli Attuali esser destinati dentro il periodo di giorni otto dopo l'elezione del Principale, e dovranno pure nel periodo suddetto esser presentati alla Banca delli Signori Deputati Attuali di questa Città, acciò il presentato ratifichi l'accettazione di un tale geloso incarico.

VIII. Averà questa Deputazione li suoi Ministri, cioè un Cancellier Nodaro per li registri, che si rendessero necessari, un Agente, ed un Famulo; il qual Cancellier dovrà esser eletto dalli Magnifici Signori Deputati Attuali di questa Città, e dagli Individui pur Attuali componenti la Deputazione

ne

ne agli Incendj, o dalla maggior parte e la elezione procederà con la pluralità de' Voti. L' Agente poi, ed il Famulo saranno eletti dalli soli Deputati Attuali agli Incendj, o dalla maggior parte di essi.

IX. Il Cancellier, ed il Famulo percepiranno l' assegno ad essi stabilito, cioè quanto sarà riputato conveniente da' Magnifici Deputati Attuali di questa Città,

X. Saranno affidate al detto Agente eletto come sopra le riscossioni tutte tanto volontarie, quanto Decretate dalla Pubblica Autorità, il qual averà obbligo di tener un Giornale, e Quaderno, e percepirà per suo onorario il sei per cento sopra tutto il denaro, che averà incassato, dovendo però il detto Agente prestar un' idonea pieggeria da esser per tale riconosciuta dai Voti delli Magnifici Signori Deputati Attuali agli Incendj.

XI. Fra i Deputati Attuali agli Incendj il Seniore avrà il titolo di Delegato come viene prescritto dal Proclama 6. Febbrajo decorso emanato per ordine di S. E. General WALLIS; ed un altro di Deputato Economico, quale doverà invigilare all' esazione, e di Mese in Mese si farà consegnar un esatto Bilancio dello scosso, e speso, e sarà pur debito suo nel Mese di Novembre di cadaun Anno di render conto del suo maneggio alli Signori di lui Colleghe.

XII.

XII. Non potrà l'Agente far contamento alcuno senza un Mandato formato dal Nodaro Cancellier, e sottoscritto almeno da cinque delli otto Deputati Attuali agli Incendj sotto Pena di dover pagar del proprio, e risarcir la Cassa.

XIII. Tutte le Polizze doveranno esser rivedute, e tassate dal detto Deputato Economico; e non potrà il Nodaro Cancellier rilasciar Mandato alcuno per soddisfazione delle dette Polizze, se prima non avrà veduta la tassa firmata, e sottoscritta dal suddetto Economico Deputato.

XIV. In capo all' Anno sarà debito dell' Agente, resi li suoi conti, e firmati almeno da cinque delli otto Deputati Attuali; il depositare il Denaro, che gli fosse restato in mano, in Cassa di questo Santo Monte a partita libera delli suddetti Deputati Attuali agli Incendj, qual Denaro depositato come sopra non potrà esser levato se non previo un Mandato sottoscritto da cinque degli Attuali Deputati agli Incendj, firmato e sottoscritto dal Nodaro Cancelliere.

XV. Essendo assai riflessibile il danno al caso degli Incendj per il consumo e dispersione de' Mobili di quei poveri infelici, nelle Case, e vicinanze de' quali accade il Fuoco, e ciò specialmente per il troppo confuso concorso delle persone, che accorrono all'estinzione degli Incendj, impediante la man-

ca,

canza di subordinazione nella Milizia, però sarà supplicato il zelo, e vigilanza dei Capitani di Compagnia, ed altri Uffiziali di passar di una concorde intelligenza con li suddetti Deputati tanto Attuali, che Sostituti per la distribuzione de' posti non solo della Milizia, ma ancora per obbligar le persone al lavoro, e per allontanar il concorso delle persone curiose, ed inutili.

XVI. Al primo avviso di Incendio li due Deputati Attuali, o in loro mancanza li due Sostituti dovranno accorrere al luogo dell' Incendio del suo Quartiere, e il più vicino al General Inspettore di Polizia per informarlo, come pure sarà dover degli altri sei Deputati Attuali, o de' loro sostituti in loro mancanza di portarsi al luogo dell' Incendio, onde assister con li Loro consigli, ed opera li due Deputati Loro Colleghe.

XVII. Al primo avviso sarà prontamente ordinato il suono di Campana a Martello della Campana di questa Torre detta di Palazzo, non che di quella della Parrocchia, o Chiesa più vicina all' Incendio in pena alli rispettivi Campanari, che non volessero obbedire, di Ducati dieci, ed altre affittive ad arbitrio, nella qual pena incorreranno pure que' Campanari, che non desistessero dal suonare al momento, che lor viene comandato.

XVIII. Sarà cura di essi Magnifici Signori  
vol. 5. N.º XIII. N ri

ri Deputati, e Loro Sostituti il passar d'intelligenza con li Capi di Compagnia, o altri Ufficiali, acciò sia riparata la Milizia all'imbroccatura delle Strade, e più d'appresso al luogo dell'Incendio per la custodia delle Case alle quali fosse appiccato il fuoco, e delle vicine.

XIX. Sarà pur cura delli medesimi ibtrattar, e procurar, che siano trattate con tutta umanità le persone, che saranno impiegate alla estinzione degli Incendj, e particolarmente li Villici, che fossero chiamati per ajuto necessario all'estinzione suddetta, licenziandoli più presto sia possibile.

XX. Sarà dovere della Fraglia de' Comandadori l'eleggere ogni anno due del loro Corpo per ogni Quartier, quali al caso d'Incendio siano pronti uno a portarsi al Deposito, l'altro al luogo dell'Incendio per ricever gli ordini opportuni de' Signori Deputati, e loro sostituti in modo che tutti li Depositi siano all'occasione degli Incendj, guardati, e custoditi da Comandadori, che dovranno pure esser destinati dalla Fraglia, ed in particolare quello situato nell'Ospizio di Sant' Urbani per la custodia del vicino Ghiotto.

XXI. Sarà dovere del Comandador di Guardia il dover render conto degli Attrescj, che saranno levati dal rispettivo Deposito, cioè riferire a quali persone sieno sta-

li consegnati, di qual qualità siano gli At-  
treccj stessi, non che in qual quantità sieno  
stati come sopra consegnati.

XXII Rendendosi necessario, che all'oc-  
casione d'Incendio siano prontamente avvisa-  
ti di Magnifici Signori Deputati, e Loro  
Sostituti, che però sarà preciso dovere del  
solito Tamburo, come persona pratica di  
portarsi alle rispettive Case de' Deputati So-  
stituti del Quartiere ove fosse appiccato il  
fuoco; indi da tutti gli altri ad oggetto an-  
co di accrescere le Guardie al Ghetto, ac-  
ciò non venga portata molestia, essendo,  
come si è detto, sciolta quella Università da  
qualunque obbligo.

XXIII. La mercede del suddetto Tambu-  
ro sarà a misura dell'opera sua, che doves-  
se prestare nell'accaduto Incendio.

XXIV. Le due Fraglie de' Marangoni, e  
Murari dovranno esser pronte al caso d'In-  
cendio, e perchè in qualunque caso niuno  
delli Membri di dette Fraglie non possi fin-  
gere ignoranza, però le Fraglie tutte nel  
giorno dell'elezione della loro Banca do-  
vranno venir pure all'elezione di due Capi-  
Ministri, e di due Sostituti, non che di al-  
tri ventidue subalterni con li Loro Sostitu-  
ti; cosicchè tutti siano quarantaotto per Fra-  
glia, e li Nomi degli eletti per cadauna Fra-  
glia dovranno esser descritti in un foglio, e  
quello consegnato al Notaro Cancellier del-

la Deputazione, il quale consegnerà pure alle dette Fraglie li Nomi, e Cognomi de' Signori Deputati Attuali agli Incendj, e de' loro Sostituti; nel qual foglio vi saranno pure le indicazioni delle Contrade delle rispettive loro abitazioni col numero della Casa.

XXV. La Fraglia poi delli Portadori sarà obbligata di prestar l'opera sua all'estinzione degli Incendj, e sarà obbligo di detta Fraglia il dover in cadaun anno consegnare il Ruolo de' suoi Individui al Nodaro Cancellier della Deputazione agli Incendj, e così pure dal detto Nodaro Cancellier saranno consegnati alla detta Fraglia li Nomi, e Cognomi, e sito della abitazione degli Individui componenti la detta Deputazione, e Loro Sostituti.

XXVI. In ogni Quartier vi sarà un Capo di Cento eletto dalla surriferita Deputazione, il qual al caso d' Incendj dovrà eseguire qualunque commissione gli venisse data da' Signori Deputati, o Loro Sostituti.

XXVII. Li Proti, e Capi-Mistri, e Sostituti destinati dalla Fraglia dovranno esser presso i Deputati di quel Quartier in cui esiste l'incendio, e suggerir dovranno li tagli, o divisioni, e tuttociò, che loro sembrasse opportuno per estinguer l' Incendio, difondendo gli ordini agli altri Capi-Mistri, sotto Capi, e Loro Individui, quali ordina  
do

dovranno esser prontamente eseguiti, spettando ad essi soli il riconoscere quali operazioni siano più facili alla pronta estinzione degli Incendj a riparo della Casa incendiata, e vicine; mentre li Deputati dovranno presieder alla disciplina, e li Capi delle Compagnie, ed altri Uffiziali a solo presidio del luogo Incendiato, e di lui vicinanze.

**XXVIII.** Niuno potrà scostarsi dal Luogò dell' Incendio senza aver prima impetrata la licenza del Generale Ispettore di Polizia, e Signori Deputati agli Incendj, o Loro Sostituti.

**XXIX.** Ogni Individuo delle soprascritte Fraglie mancando di accorrere prontamente al Luogo dell' Incendio sarà irremissibilmente castigato, e terminato l' Incendio sarà dover delli Proti il portar alli Deputati Attuali, o Sostituti la nota delle persone obbligate, che saranno accorse all' esecuzione del loro dovere, e per li mancanti il loro castigo sarà di pena pecuniaria o afflittiva, e ciò ad arbitrio senza risserva di scuse, se non se di malattia comprovata da fede giurata di Medico, o di assenza dalla Città riconosciuta sul momento, qual pena dovrà avere irremissibilmente il suo effetto.

**XXX.** Esiccome devono esser puniti quelli, che mancano al proprio dovere, così pure sarà distinto il merito di quelli, che in

si

si fatali occasioni si distingueranno nell'opera benemerita dell'estinzione degli Incendj per tali riconosciuti dalli Signori Deputati, o loro Sostituti, non che dalli Proti, e Capi-Mistri.

XXXI. Li Nonzoli delle Parrrocchie, ed altre Chiese dovranno avvertir prontamente il Generale Ispettore di Polizia, e li Deputati Attuali, o loro Sostituti al caso di qualche Incendio nella rispettiva Parrrocchia, e qualora per malizia, o per trascuraggine mancassero ad un tal loro essenziale dovere, saranno severamente castigati con pene pecuniarie, & etiam afflittive ad arbitrio; e sarà particolar diligenza delli Deputati Attuali non che de' rispettivi loro Sostituti umiliar le loro divote istanze al General Ispettore ad oggetto, che non resti senza il meritato castigo la malizia, o rea indolenza di tali persone.

XXXII. Dovrà esser consegnata al Nodato Cancellier la nota delli nomi, e cognomi, e rispettive abitazioni delli Deputati agl' Incendj, e loro Sostituti a ciascun Nonzolo, o Campanaro, acciò non possino addur motivi d'ignoranza; e perchè li Signori Deputati abbiano ad esser cogniti agli Uffiziali, Capi-Mistri, ed ogni altra persona al caso d' Incendio dovranno esser distinti da cocarda sul Cappello di color Bianco.

XXXIII. Resterà fermo per quello riguarda

da il suono delle Campana nelle ore notturne, cioè che dopo un'ora della notte non abbia a suonarsi Campana, se non ad uso d'Incendio in pena ad arbitrio.

XXXIV. Sarà preciso dovere de' Signori Deputati Attuali, non che de' loro Sostituti il visitar le Case del loro Quartiere quando potessero essere in pericolo, e in particolare con frequenza: li Magazzini da Legname, Depositi di Legne, paglia, fieno, ed altri recipienti di cose Combustibili, Case de' Fornieri, Pistori, Fabri, Caserme, e qualunque altro luogo occorresse, osservando in particolare, che vi sieno li Remmenati sotto ogni luogo in cui viene acceso il fuoco; ordinando li più solleciti ripari, onde tener lontani li pericoli, ed al caso di disobbedienza dovranno impetrar la valida assistenza di chi governa, da cui sarà usata mano forte in un momento di tanta importanza, trattandosi della preservazione di tanti infelici che meritano di esser assistiti, e protetti.

XXXV. Sarà dovere de' Capi di cento di ogni contrada d'invigliare a qualunque disordine vi potesse essere portandone la relazione ai rispettivi Deputati, o loro Sostituti, onde possino esser apposti que' salutari rimedj, che venissero riputati opportuni, e ciò in pena a detti Capi di cento di Ducati dieci, ed altre ad arbitrio.

XXXVI. Sarà permesso a qualunque per-

sona di qual si sia condizione il ricorrere ai Signori Deputati, o loro Sostituti del rispettivo Quartier per informarli di un qualche pericolo, acciò dalla Loro Autorità vi sia posto il più pronto opportuno riparo.

XXXVII. Sarà pur dovere del Nodaro Cancellier, dell' Agente, del Famulo, e del Comandador del Quartier in cui accadesse l'Incendio, destinato dalla Fraglia de' Comandadori di portarsi al luogo dell'Incendio per dipendere dagli ordini de' Deputati.

XXXVIII. Almeno una volta al Mese dovranno li Signori Deputati, o loro Sostituti unirsi nel luogo destinato alla Riduzione per poter trattar intorno un sì necessario argomento, così pure in ogni qualunque giorno, che venisse ripetuto di necessità.

Li presenti Capitoli rassegnati a S. E. Generale Ispettore vengono dalla di Lui Autorità sanzionati, ed approvati per l'esatta esecuzione, ordinando che siano stampati, e divulgati a comune notizia uniti al seguente Proclama.

*E per essi li Deputati agl' Incendj . Vedi  
Vol. 2. pag. 295.*

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

ALLE REGIE FINANZE.

**A** Preservazione del Gius, e Diritto del N. H. Pietro Canal Patrizio Veneto di far Magazzenì, Osteria, e Bettolin in Villa di Galzignan dipendentemente dall'acquisto, che fece il qu. N. H. Girolamo Canal fu Procurator dell' ex S. Marco, dall' ex Magistrato de' Presidenti sopra l' esazione del Dinaro Pubblico nel giorno 7. Maggio dell'anno 1709. ed a giusta preservazione di tal proprietà, ed a togliimento de Contrafacienti vendenti Vino sotto detta Villa.

Commettiamo con il presente Nostro a chiunque sarà intimato, che sotto qualunque colore o pretesto in sprezzo del Gius sopradetto, che non ardisca vender Vino al minuto in detta Villa di Galzignan in pena di Duc. 100. da esser disposti ad arbitrio Nostro.

Ed il presente sarà pubblicato dal Rever. Parroco di detta Villa inter Missarum Solemnia, e così da quelli nelle Ville circonvicine a lume, e direzione d'ognuno, non  
vol. 5. N.º XIV.                      O                      che

( 106 )

che stampato, ed affisso medesimamente nei luochi sopraindicati, acciò non finga ignoranza. Tanto &c.

Padova dalla Cancellaria Fiscale dell' Erario Regio Imperiale li 15. Marzo 1798.

( Co: Antonio Cittadella Presidente, e Colleghe.

*Il Cancell. Fiscale dell' Erario Regio Imperiale.*



## LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENER.

DI PADOVA,

E PER ESSI

LA PRESIDENZA

ALL'ADIGE, FIUMI, ACQUE, ec.

**R**iflessibili essendo li danni, che inferiti vengono agli Argini delli varj Tronchi di Brenta, sue diramazioni, o confluenti, del  
Fiu-

Fiume Adige, ed altri Fiumi della Provincia Padovana coi Pascoli degli Animali specialmente Pecorini, e Porcini, e venendo con pregiudizio degli Argini stessi aperte calate, o Beverare in modi perniciosi, non che commessi furti nelle Palade esistenti in qualche sito delli Fiumi, od altro a riparazione, e custodia degli Argini, dalle quali contrafazioni dannosissime deriva il frequente sgrottamento de' medesimi, e maggiori pericoli al caso di piene.

Fanno perciò col presente Proclama pubblicamente intendere e sapere, che viene rigorosamente proibito il lasciar pascolare in verun tempo Animali di qualunque specie, e particolarmente Pecorini, e Porcini sugli Argini de' Tronchi di Brenta, sue diramazioni, confluenti, del Fiume Adige, ed altri Fiumi della Provincia Padovana, e segnatamente sù le scarpe di essi riguardanti il Fiume. Ad oggetto, che sia mantenuto il presente divieto nella sua piena osservanza, vi sarà, chi sconosciutamente vigilerà di continuo sugli Argini, e se alcuno sarà colto in contrafazione gli verrà per pena asportato sul fatto uno degli Animali, che pascolassero, e consegnato nella Masseria, o altro luogo più vicino, e non potrà riaverlo, che dopo avere pagato lo stallaggio, ed esborsate per pena Lire 8, che dovranno essere depositate in questo Ufficio, le quali saranno

contate in premio a chi avrà scoperta la contraffazione.

Rispetto poi alle Calate, o Beverare, se alcuno ardisse di farne sarà soggetto alla pena di Lire trenta levabile dall'Ufficio nostro, li due terzi della quale saranno dati in premio al denunziante, che sarà anche tenuto secreto, e l'altro terzo resterà in questo Ufficio per quelle disposizioni, che saranno credute convenienti.

Circa li Furti poi, che venissero commessi di Pali, Sassi, Filagne, Archette, od altro lungo li Fiumi, oltre la pena di Ducati dieci, effettivi, che sarà irremissibilmente levata dall'autorità nostra, a chi fosse Reo di tale derubamento, le tre quarte parti della quale verranno date in premio al denunziante, che sarà tenuto secreto, restando l'altra quarta parte a disposizione dell'Ufficio nostro, il Trasgressore sarà anche punito severamente con altre pene ad arbitrio delle Autorità Superiori.

Finalmente sono inibiti li Fossi alla minore distanza di Pertiche dodici dall'Unghia dell'Argine verso la Campagna; lasciando ferme però le prescrizioni stabilite, e che erano fissate nel 1796. in tale proposito per il Fiume Adige.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato nelle Ex-Podestarie, e nelle attuali Vicarie della Provincia Padovana, con preciso debito

to

ro ad ogni Parroco di farlo leggere ogni prima Domenica di cadaun Mese nella propria Chiesa, e nel momento di maggior concorso, affinchè tolto ogni pretesto d'ignoranza, abbia a riportarne la piena sua esecuzione.

Data dall'Ufficio nostro li 21. Marzo 1798. Padova.

- ( Antonio Dottori Presidente.
- ( Francesco Gusella Presidente.
- ( Angelo de' Lazara Presidente.
- ( Alvise Dott. Bottelli Presidente.

*Antonio Maria Zabeo Canc.  
dell'Offizio all'Adige.  
Giuseppe Cassinis Segretario.*



## LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE  
DI PADOVA,

E PER ESSI

## LI PRESIDENTI

ALL'ADICE, FIUME, ACQUE, ec.

**I**Nvigilando questa Presidenza per la buona disciplina rapporto alle Acque fa pubblica-

camente intendere, e sapere, che non potrà per l'avvenire alcuno usare del beneficio delle Acque o per irrigazioni, o per Edifizj, o per altra ragione, ed estrarre l'acqua dall' Alveo dei Fiumi, o Canali se non se chi ne ha il Titolo comprovato d'investita. Saranno conseguentemente soggetti alle pene infisse, e comminate dalle Leggi in tale rapporto quelli, che arbitrariamente se ne servissero delle medesime a danno de' privati che investiti sono legalmente, ed a defraudo del Jus Regio.

Padova 24. Marzo 1798.

( Girolamo Grompo Pigafetta Presidente .

( Angelo de' Lazara Presidente .

( Alvise Dott. Bottelli Presidente .

( D. Colombano Colossis Presidente .

*Antonio Maria Zabeo Canc.  
dell' Offizio all' Adige .*

*Giuseppe Cassinis Segretario .*

## LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE  
DI PADOVA,

E PER ESSI

## LI PRESIDENTI

ALL'ADIGE, FIUMI, ACQUE, ec.

**P**ER l'interessanti oggetti di Navigazione, e di equa distributiva di Acque per li Edifizj lungo il Canale della Battaglia, e sù li ricorsi portati all'Officio Nostro da alcuni interessati si fa intendere, e sapere, che d'ora innanzi sarà responsabile qualunque Affittuale, Proprietario, o Esercente degli Edifizj suddetti delle Rotture, che maliziosamente, o per qualunque altro motivo accadesse-  
ro nelli Livelli Frontali alle Bove de' loro Edifizj, e che sarà obbligo de' medesimi di riparare ai disordini, e Rotture delli stessi nello spazio di tempo di giorni sei a proprie loro spese, essendogli però permesso di ricorrere all'Offizio Nostro, onde ottenere possibilmente il compenso dei danni dal Reo, quando comprovar possono legalmente l'Autore della Rottura. E del presente ne sarà da-

data una Copia ad ogni uno de' suddetti Affittuali, Proprietarj o Esercenti degli indicati Edifizj, che dovrà tenere esposta onde ignorare non possa gli Ordini Nostri.

Padova li 24. Marzo 1798.

- ( Girolamo Grompo Pigafetta Presidente.
- ( Angelo de' Lazara Presidente.
- ( Alvise Dott. Bortelli Presidente.
- ( D. Colombano Colossis Presidente.

*Antonio Maria Zabeo Canc.  
dell' Ufficio all' Adige.  
Giuseppe Cassinis Segretario.*



## LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE  
DI PADOVA,

E PER ESSI

LA PRESIDENZA

DELL' OFFICIO ADIGE, FIUMI,  
ACQUE, ec.

**F**issato con la Proclamazione 16. Marzo  
corrente l'immediato Ristaurò della Chiavi-  
ca

ca detta del Comun sul tenere di Vigodarzere, e divenire dovendosi in sequela di questo alla sollecita otturazione della Rotta seguita nel passato Autunno nell'Argine destro del Muson, ossia Vandura contigua alla Chiavica suddetta.

Perciò col presente si fa pubblicamente intendere, e sapere a chiunque intendesse applicare all'impresa della chiusa della Rotta suddetta a dovere nel giorno di Mercoledì mattina 4. del venturo Mese di Aprile alle ore 10. presentarsi all'Ufficio nostro, ed ivi coll'impegno delle Condizionali qui sotto espresse far la sua esibizione, acciò divenga l'Ufficio nostro alla deliberazione dell'impresa suddetta al minor offerente, dovendo l'Abboccatore stesso sul momento dopo la deliberazione offrire idonea pieggeria da essere per tale esaminata, ed admissa dall'Ufficio nostro, ovvero eseguire quel Deposito che gli verrà ricercato,

*Seguono le Condizionali.*

I. Le Fatture occorrenti per chiudere la suddetta Rotta dovranno essere intraprese tosto, che sarà sortita dalla fundamenta la Fabbrica di quella parte di Chiavica contigua, che deve essere rinnovata, e ciò ad oggetto

vol. 5. N.º XV.                      P                      che

che non abbiano a formar ostacolo al suo solido ristauero.

II. L' Argine da rimettersi , in Linea dell' esistente , si formerà per strati di terra non più alti di un piede , coll' avvertenza di umettarla di volta in volta , dopo averla bene battuta con Maceranghe , oltre alla compressione , che ne deriva dalla rivoltazione delle Carruole , le quali a tal oggetto si faranno cambiare frequentemente di sito . La terra stessa si prenderà dalle Marezane contigue , senza pregiudizio dell' Argine .

III. Nell' innalzarsi mano a mano si dovranno rettagliare li laterali tronchi della Rotta per immedesimar possibilmente la terra vecchia con la nuova ; inoltre sarà praticata la maggior accuratezza possibile , onde la terra resti aderente , e ben compressa a ridosso li Muri della Chiavica , adattandola dietro al Coltella , che coprirà il Frontizzo , e le Ale .

IV. Le Scarpe dall' una , e dall' altra parte dell' Argine dovranno risultare colla non minor pendenza di un piede , e mezzo , preso in senso orizzontale per ogni piede di altezza , accompagnandole colle esistenti laterali contigue .

V. L' Argine si farà largo in sommità piedi otto , e piedi uno più elevato dell' Ar-

tuale esistente. Questa maggior elevazione sarà accompagnata dall'una e dall'altra parte con dolce pendenza, che si farà perdere alla distanza di dieci piedi. Dovrà in seguito essere tutto stabilito a spago, e poscia forniti li Cigli con Loti Erbosi, de' quali si rivestirà tutta la scarpa verso il Fiume: l'altra poi verso la Campagna si seminerà, onde s'inerbi al più presto.

VI. Nel prender la terra dovrà essere praticata l'attenzione di non deformare il Canale di Scolo della Chiavica attraverso la Marezzana, ma di cooperare alla sua riduzione nelle forme prescritte colle condizionali per il ristauro della Chiavica stessa.

VII. L'Esecuzione dell'Opera si farà in dipendenza dell'Ingegnere, che sarà destinato a presiedervi, e ciò ad oggetto, che resti verificata giusta alli soprascritti VI. Capitoli: Ciò null'ostante però l'Abboccatore dovrà assoggettarsi ad un primo Laudo dopo la sua completazione, e due Mesi dopo ad un secondo.

VIII. Li pagamenti si verificheranno dietro fedeli del suddetto Ingegnere in tre eguali Ratte; la prima all'intrapresa dell'opera, la seconda alla metà del lavoro, e la terza due Mesi dopo completa, quando l'Abboccatore abbia riportato il secondo Laudo; avvertendo, che l'opera dovrà essere termina-

ta dentro venti giorni dopo quello dell' intrapresa .

Padova 24. Marzo 1798.

( Girolamo Grampo Pigafetta Presidente .

( Francesco Gusella Presidente .

( Angelo de' Lazara Presidente .

( Alvise Dott. Bottelli Presidente .

*Antonio Maria Zabeo Cane.  
dell'Offizio all'Adige .*

*Giuseppe Cassinis Segretario .*

## LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE  
DI PADOVA

E P E R E S S I

### LA PRESIDENZA

DELL'OFFIZIO ADIGE, FIUMI, ACQUE ec.

**S**tabilita, in aggiunta alla Scogliera da instituirsi a riparazione dell'Argine sinistro di Brenta Vecchia sul tenere di S. Vito Fronte Beni Fontana, e Ruzin ove l'Argine è sgrottato frontalmente, rilasciato in parte anco verso la Campagna, e la Marezzana, la Fattura occorrente, e da farsi a sicurezza della indicata situazione.

Fa pubblicamente intendere, e sapere a chiunque intendesse applicare all'impresa della Fattura occorrente a dovere nel giorno di Mercordì mattina alle ore 10. sarà li 4. del Mese di Aprile pross. vent. presentarsi all'Ufficio nostro, ed ivi coll'impegno delle condizionali qui sotto espresse far la sua esibizione, acciò divenga l'Ufficio nostro alla deliberazione dell'impresa suddetta al minor offerente, dovendo l'Abboccatore stesso sul  
mo-

momento dopo la deliberazione offrire idonea piegghiera da essere per tale esaminata, ed admissa dall'Ufficio nostro, ovvero eseguire quel Deposito, che gli verrà ricercato.

*Secondo le Condizionali.*

I. In estesa di cento Pertiche circa nella sopraccennata situazione, non a spese dell'Abboccatore delle fatture descritte in queste Condizionali sarà istituita una Scogliera, lungo la quale lo spazio acquoso, che ne risulterà, interposto tra essa, e la ripa sgrottata dovrà da esso Abboccatore riempirsi di buona terra protetta da Volparoni, e ciò fino al livello della Scogliera stessa.

II. Sopra il suddetto riempimento, lasciando al Fiume un rilascio, ossia Banchina di un piede, dovrà proseguire l'innalzamento di terra fino al Ciglio dell'Argine coll'avvertenza, che ne abbia a risultare una Scarpa non minore di un piede e mezzo, preso in senso orizzontale, per ogni piede di altezza. La detta Banchina servirà per presidiare il piede della detta elevazione col mezzo di Volpare.

III. La elevazione di terra dovrà essere eseguita a Cordolo, col metodo praticato e di umettarla, e batterla per strati non mag-  
gio-

giori di un piede di altezza. La Sommità dell'Argine dovrà risultare piedi due più elevata dell'attuale livello e questo grosso piede otto, pure in sommità. Combinando tali condizioni di Scarpa, altezza, e grossezza, se occorresse, l'esecutore dovrà ingrossar l'Argine in Schiena, onde nulla manchi a queste prescrizioni.

IV. Dopo completa l'opera dovrà essere stabilita a spago, rivestita di Volpare la Scarpa al Fiume, per il primo terzo inferiore, e con loti Erbosi li due terzi susseguenti; de quali dovranno essere muniti anco li nuovi cigli dell'Argine. Il piede della Scarpa dovrà essere piantato con Vimini di Salice, detti stropari, i quali sieno verdi, onde abbino a vegetare. La loro disposizione dovrà essere fatta in tre righe, con intervalli di due piedi, facendo risultare gli impianti di quella di mezzo negl'intervalli delle laterali.

V. La terra occorrente sarà della miglior qualità possibile, scegliendola a tale oggetto dalle prossime Marezzane, esclusa assolutamente la Sabbia, nella grossezza almeno de' li due piedi frontali; per cui se in esse mancasse si scieglierà della più tenace dalli Campi frontisti alla distanza non minore di Pertiche dodeci dall'unghia dell'Argine verso la Campagna.

VI. Si dovrà otturare il Fosso, che ora  
scor-

scorre al piede dell' Argine verso la Campagna, la qual Fattura dovrà essere sollecitata per prevenire le piene nell' entrante Primavera. E poichè la qualità del pericolo è tale, che minaccia squarciamento d' Argine alla prima insorgenza, così se non si potessero verificare li occorrenti lavori frontali per sicurezza dell' Argine, prima della conformazione della Scogliera, l' Abboccatore dentro dieci giorni dopo la deliberazione delle presenti fatture dovrà aver eseguito un Argine di ritiro per eliminarlo poi, dopo conformato il Frontale.

VII. L' opera tutta dovrà essere eseguita in dipendenza a quella pubblica Figura che verrà destinata alla direzione, ad effetto, che debba verificarsi giusto alli soprascritti VI. Capitoli, con quelle modificazioni anco, che trovate fossero necessarie all' atto pratico. Inoltre dovrà essere completa venti giorni dopo terminata la Scogliera.

VIII. Li pagamenti saranno corrisposti in tre eguali rate dietro fedi del Direttore; la prima all' intrapresa dell' opera, la seconda alla metà del lavoro, e la terza due Mesi dopo completa ogni fattura, nel qual frattempo dovrà essere mantenuta in quel perfetto stato, nel quale sarà stata riconosciuta al momento di rilasciare il primo Laudo di compimento; mentre il secondo sarà rilasciato due Mesi dopo, come sopra, dietro al  
qua-

quale si verificherà il pagamento della terza Rata.

Padova 24. Marzo 1798.

( Girolamo Grompo Pigafetta Presidente .

( Francesco Gusella Presidente .

( Angelo de' Lazzara Presidente ,

( Alvise Dott. Bottelli Presidente .

*Antonio Maria Zabeo Canc. dell'  
Offizio all'Adige.*

*Giuseppe Cassinis Segr.*



S T R I D O R E

LI SINDICI GOVERNATORI DEL SANTO  
MONTE DI PIETA' DI PADOVA.

**I**Nibita nel tempo delle passate mutazioni di stato la Pignorazione delle Armi da Fuoco e da Taglio nel Santo Monte di questa Città, e la Riscossione di quelle che si trovavano impegnate, fu in conseguenza levato a bisognosi il suffraggio che ritraer potevano dagli Impegni di questi Effetti, e rimase sul Monte quantità di essi col mezzo della Rimessa; senza che venghi effettuato al tempo prescritto il loro disimpegno, e

col. 5. N.º XVI.                      Q                      che

che il Santo Monte dopo lo Statutario periodo possa verificare la loro vendita al pubblico Incanto per riepuro del Capitale prestato e delle Mercedi .

Nella presente tranquilla e felice situazione in cui trovasi questa Città, e Provincia volendo provveder al disordine causato dalle passate inibizioni; Li Sindici Governatori del S. Monte col consenso de' Nobili, e Magnifici Signori Deputati fanno col presente intendere e sapere .

Che da oggi in avvenire sarà permesso l' impegno delle Armi de privati sul Santo Monte, e concesso ai Proprietarj il disimpegno di quelle che tuttora vi esistono, e quelle poi che dietro al loro Impegno o alla loro rimessa fossero in presente in Santo Monte da tredici Mesi a quest' oggi, quando nel termine di giorni dieci dalla pubblicazione del presente non venissero riscosse o rimesse coi soliti metodi saranno dopo detto fissato periodo vendute al pubblico Incanto colle forme Statutarie del Santo Monte .

Padova li 26. Marzo 1798.

*Il Cav. del Santo Monte .*

**NOI**

OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI SUA MAESTA' IMPERIALE REALE APOSTOLICA, GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA, E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA D'ITALIA EG.

**D**Ovendosi prontamente accorrere a por freno alle equivoche, ed arbitrarie Valutazioni, che succedono sul corso di varie Monete a danno del rispettivo generale interesse delle Contrattazioni; abbiamo determinato provvisoriamente, che le infrascritte, essendo di giusto peso a marco Veneto avranno da qui in avanti libero il corso nella circolazione tanto in questa Città, e Dogado, che in tutte le altre Parti dello Stato in Terra-Ferma, con il valore di cadauna nel presente Proclama annotato, e calcolato sul ragguglio di Lire cinque Venete per un Fiorino.

## QUALITA' DELLE MONETE.

	Valore.
Sovrano —————	L. 66: 14: —
Detto mezzo —————	L. 33: 7: —
Ungari, e Zecchini Imperiali- Zecchini d'Olanda —————	L. 22: 10: —
Tallero delle Corone, ossia Crosoni —————	L. 11: 5: —
Detto mezzo —————	L. 5: 12: 6
Tallero dell'Impero, e di Ger- mania —————	L. 10: —: —
Detto mezzo, o sia Fiorino ———	L. 5: —: —
Ducato di Venezia —————	L. 8: —: —
Detto mezzo —————	L. 4: —: —
Osella —————	L. 3: 18: —
Scudo di Milano —————	L. 8: 16: —
Detto mezzo —————	L. 4: 8: —
Pezza di Spagna vecchia ———	L. 10: 6: —
Pezza di Spagna nuova ———	L. 10: 5: —
Scudo di Francia —————	L. 11: 5: —

*Monete piccole Imperiali, e Venete.*

Pezzo di 25. Karantani ———	L. 1: 13: —
Detto da 17. —————	L. 1: 8: 6
Detto da 12. —————	L. 1: —: —
Detto da 10. —————	L. —: 16: 6
Detto da 7. —————	L. —: 11: 6

Pez-

Valore.

	Valore.
Pezzo da 6. Karantani ————	L. —: 10: —
Detto da 3. —————	L. —: 5: —
Lirazza Veneta —————	L. 1: 10: —
Li suoi Spezzati in proporzione.	

All' oggetto per tanto che non si possa da veruno allegare ignoranza di questa determinazione, e che sia in ogni parte adempita; Ordiniamo che il presente Proclama sia pubblicato in questa Città, nel Dogado, nelle Città, e Provincie suddite della Terra Ferma, e negli altri Luoghi soliti di questo Stato.

Venezia li 22. Maggio 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. Pellegrini Regio Commissario Civile.

*De Ceresa Regio Segr.*

L'IN-

L' INCLITO

OFFIZIO DI POLIZIA.

**I**nteressando le viste politiche di chi presiede alla pubblica tranquillità la cognizione del Carattere, Stato, interessi, e Motivi che conducono li Forastieri in questa Città risolutamente ordiniamo.

I. Che tutti gli Abitanti in questa Città niuno eccettuato debbano a vista denunziare al Nostro Offizio gli Emigrati Francesi, Cisalpini, o diretti per la Cisalpina che alloggiassero, o fossero per arrivare in avvenire nelle loro rispettive Case, e che non fossero prima della pubblicazione del presente stati denunziati; producendo immancabilmente un attestato, e garanzia della rispettiva loro condotta, come pure un dettaglio del tempo che vorranno fermarsi; particolare impiego, e mezzi da cui ritraggono il loro sostentamento.

II. Richiamando l'osservanza delle già emanate discipline li Locandieri, Osti, non che gli Affittaletti dovranno far scrivere sulle Stampiglie che saranno loro rilasciate il Nome, Cognome, Patria, Provenienza, Direzione, motivi di venuta, e soggiorno di ogni, e qualunque Forastiere, che venisse

se ad albergare nella loro Locanda, Osteria, o abitazione, o che fossero di transito, presentando ogni sera alle ore due della notte le Stampiglie stesse sottoscritte dal Locandiere, Oste, o Affittaletto all' Ufficio Nostro per indi trasmetterle al Signor Maggior di Piazza, ed alla Gran Guardia.

III. Li enunciati Emigrati Francesi, li Cisalpini, o diretti per la Cisalpina che arrivassero ad alloggiare dalli Locandieri, Osti, Affittaletti, o Particolari dovranno immediatamente al loro arrivo essere rassegnati al Signor Maggior della Piazza, ed in caso di assenza al Signor Generale Baron MITTROWSKY per essere esaminati, dovendo gli Albergatori farne la riffera della rassegnazione a piedi della consegna che preserveranno all' Ufficio, onde esserne garanti di qualunque abuso contrario a sì utile provvidenza.

IV. Qualunque scoperto trasgressore alle prescritte discipline incorrerà nella Pena di Ducati Venti correnti da essergli irremissibilmente levata applicabile ai poveri Prigionj, non che ad altre maggiori ad arbitrio della Giustizia al caso di recidiva.

Padova li 26. Marzo 1798.

( Marcantonio Lenguazza Presidente.

( Stefano Veronese Presidente.

( Antonio Lazara Presidente.

*Brunoro Paresi Dott. Segr.*

L' IN.

L' INCLITO

OFFIZIO DI POLIZIA,

**P**Er oggetti di buona Polizia, e dietro le intelligenze del Nobil Signor Generale Baron de MITTROWSKY facciamo pubblicamente intendere, e sapere.

Che non siavi alcuno che ardisca vendere Comestibili Frutta, Fritole, o Cucinare nella Piazza detta dei Signori solo destinata alla Parata Militare, al Mercato nei giorni consueti, ed al passeggio in pena di Ducati dieci correnti applicabile ai poveri Prigionii da essere levata a chiunque fosse rilevato trasgressore.

Padova li 26. Marzo 1798.

( Marcantonio Lenguazza Presidente.  
( Stefano Veronese Presidente.  
( Antonio Lazara Presidente.

*Brunoro Parosi Dott. Segr.*

LI

## L I P R E S I D E N T I

*Alle Regie Finanze.*

**R**ichiamar dovendo la Presidenza nostra in ordine al Proclama 6. scaduto Febbraro di S. E. General Comandante Co: di WAL-LIS anche l'importante Regalia de' Tabacchi & quelle provvidenze, e discipline, che vigevano all'epoca del 1796., massime nell'Articolo essenzialissimo del Contrabbando, che direttamente invade il Sovrano diritto, facciamo pubblicamente intendere, e sapere:

Primo. Sarà speciale strettissimo incarico delli Degani, Capi di Comune, e di qualunque altra persona addetta al servizio della Finanza, d'invigilare, e far uso della maggiori attenzioni, e diligenze per impedire il passo, e l'accesso a qualunque Contrabbandiere, e conseguentemente la dispersione, e vendita del Tabacco di Contrabbando. Qualora però alcuno di costoro osasse di comparire in qualche Comune, Villa o altro luogo della Provincia, dovrà tosto esser data Campana a martello, ad effetto, che inseguiti, e arrestati assieme coi Carri, Carrette, e Animali portanti il Contrabbando, abbiano da essere condotti nelle forze della

vol. 5. N. XVII.

R

Giu-

Giustizia a subire il meritato castigo a tenor delle Leggi, e metodi osservati del 1796.

Secondo. In premio della vigilanza, e prestato servizio conseguiranno li detentori per ogni fermo eseguito la summa di D. 30. effettivi, li quali verranno immediatamente loro esborsati dalla Cassa della Regia Finanza, ed oltre a ciò parteciperanno del ritratto dei Carri, Carrette, e Animali, che verrà diviso in tre parti, una a beneficio del Degano, e Capi di Comune, e due a libera disposizione di quelle figure, che avessero fatto l'arresto, e dato il tocco della Campana a martello per la insecuzione, e fermo dei Contrabbandieri suddetti, al qual oggetto le Ville, e Comuni dovranno darsi braccio, ed appoggio l'uno coll' altro.

Terzo. Qualora poi venissero neglette, ed ommesse quelle diligenze, che si prescrivono, e risultasse una colpevole incuria nel fermo degl' indicati Contrabbandieri, saranno essi Degani, Capi di Comune, e qualunque altra figura incumbente, severamente puniti colla pena di prigione, o bando in caso di assenza, come pure sarà in egual modo castigato chiunque si rilevasse aver comprata dai Contrabbandieri ogni minima quantità di Tabacco, e avesse loro dato ricetto, ed appoggio col permetterne la vendita nelle rispettive lor case, o altri luoghi,

es

essendo risoluta Sovrana volontà, che siano tolti gli abusi sin' ora corsi, e posto vigoroso freno alle contraffazioni.

Quarto. Resta fermamente proibito altresì a qualunque persona, e famiglia seminare sotto qualsivoglia colore, o pretesto Tabacchi, o Erba Regina, nè in poca, nè in molta quantità, e conseguentemente di coltivarne nei proprij Orti, Broli, e Campagne in pena di D. 200., o di prigione, e quindi sotto le pene medesime sarà obbligo dei Degani, Capi di Comune, e d'ogn'altra persona destinata al pubblico servizio d'invigilare, e praticare le debite diligenze, acciò non siano nei rispettivi loro Comuni, e Distretti seminati, e coltivati Tabacchi, dovendo, se ve ne fossero, portarne gli avvisi alla Giustizia, perchè in esecuzione delle Leggi siano praticati gli spianti e puniti li trasgressori.

E il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, e in cadauna Terra, Comune, e Villa della Provincia a universale notizia con ordine ai Reverendi Parrochi di ripeterne la pubblicazione ogni prima Festa di cadaun Mese inter Missarum Solemnia, acciocchè non andando in obblivione il divieto, possa essere sempre più certa la puntuale osservanza di quanto si ordina. E sarà della diligenza di essi Reverendi Parrochi di far giungere ogni volta le ri-

ferte della eseguita mensuale pubblicazione ai rispettivi Giurisdicenti, perchè col mezzo di questi vengano trasmessi alla Presidenza nostra.

Padova 27. Marzo 1798.

( Antonio Co: Zacco Lion Presid.

( Andrea Co: Maldura Presid.

( Antonio Co: Cittadella Presid.

*Giuseppe Galvani Seg.*



## LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE  
DI PADOVA.

**E**SSendo stato accordato dal Veneto Governo nell'anno 1796. al Nob. f. Antonio Francesco Farsetti d'istituire nella Villa di Sala un Mercato di Merci, Comestibili, ed Animali in ciaschedun Martedì d'ogni Settimana, e una Fiera di due giorni in ogni anno da cominciarsi il dì 8. Settembre, confermiamo col presente la istituzione del Mercato, e della Fiera, come sopra perchè abbiano il loro progresso colla dovuta subordinazione.

dinazione a tutti li diritti Daziali, che s'intenderanno riservati, ed operativi, e colla espressa condizione di dover soggiacere a tutte quelle regolazioni, che nel proposito di Fiere, e Mercati la Sovrana Autorità credesse di prescrivere:

Padova 28. Marzo 1798.

( Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghe.

*Giuseppe Galvan Seg.*



LI MAGNIFICI  
DEPUTATI DI PADOVA  
RAPPRESENTANTI  
IL CONSIGLIO GENERALE  
E PER ESSI  
LI PRESIDENTI

*Alle Regie Finanze.*

**D**Ovendo in vigor del Proclama 6. scaduto Febbraro di S. E. Generale Comandante.

dante Co: di WALLIS esser rimessa nella sua consistenza, quali erano nell'anno 1796. tutte le Regalie, Dazi, Contribuzioni, e Gabelle, e tolti quegli abusi, e defraudi, che posteriormente fossero stati introdotti a pregiudizio dei Sovrani diritti del Principato, facciamo pubblicamente intendere, e sapere:

Che a salvezza dei Dazi Macina, e Pestrino, Beccario, Ducato per Botte, e Vino a Spina di questa Città, e Termini, nessuna artefice fabbricar Pane per vendere, essendo questo un diritto appartenente ai soli Pistori; e nessuno pure abbia da vender vino alla minuta, a riserva degli Osti; di quelli, che fossero descritti in Praglia; dei figli Esposti, che ne sono privilegiati, e di quei benestanti, che si fossero dati in nota ne' debiti tempi alla Cancelleria Fiscale, previo però sempre il pagamento dei Dazi incombenenti.

Non sarà lecito neppure ad alcuno di trasportar vino da Caneva a Caneva, o da Luogo a Luogo, nè introdurne in Città, o Termini senza le Legali Bollette, e pagamento del Dazio.

Quanto alle Carni poi chiunque sia Beccajo, o altra persona non potrà macellar Animali Bovini, Vaccini, e Pecorini fuori del pubblico Scorticatojo, dove all'atto della macellazione avrà da corrispondere il Dazio prescrit-

scritto dalle Leggi, e dalle Tariffe vigenti, l'anno 1796. Quindi per il Pegoruzzo si dovrà contribuire il Dazio, cominciando dal Giovedì Santo, e così successivamente, come segue;

Per cadaun Castrato, e Sterpa — L. 3 :

Per cadauna Pecora, e Capra — L. 2 :

Per cadaun Agnello, e Capretto

da Latte ~~—————~~ L. 1 :

Resta pure vietata l'introduzione delle sopraindicare Carni tanto nella Città, quanto nei Termini sotto pena della perdita, e fisco della Carne, che fosse formata di Contrabbando: quindi gl'incombenti Ministri invigileranno a frenar le contraffazioni, che si tentassero così nella Città, come alle Porte per quei compensi, che sono dalle Leggi prescritti.

Padova 30. Marzo 1798.

( Antonio Co: Zacco Lion Presid.

( Andrea Co: Maldura Presid.

( Antonio Co: Cittadella Presid.

Giuseppe Galvan Seg.

NOI

# DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE  
DI PADOVA,

**P**rossimo essendo a spirare il termine fissato dall' Avviso 8. Marzo cadente al pagamento dei residui di Regie, e Civiche Imposte senza penalità, e vedendo questa Governativa Rappresentanza, che a fronte del generoso beneficio concesso ai Debitori, non si è dal canto loro corrisposto a tale esuberante condiscendenza con quella prontezza, ed affluenza di pagamenti, che essa si era lusingata di ritrarre, si trova perciò nel dovere di far pubblicamente sapere, anche inerentemente al Decreto del Regio Governo Generale 22. Marzo suddetto.

Che spirato il periodo delli 30. giorni fissati dal detto Avviso al pagamento senza penalità delle Regie e Civiche Imposte in resto, li Contumaci Debitori saranno irremissibilmente decaduti dal beneficio del Don, ed incorsi nella Pena, e si procederà contro di loro senza alcuna dilazione alle più risolte esecuzioni che sono stabilite.

bilite dalle vigenti Leggi della Regia Camera Fiscale.

Padova 31. Marzo 1798.

( Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato.

( Alvise Camposanpiero Deputato.

( Stefano Venezze Deputato.

( Benedetto Trevisan Deputato.

*Il Cancellier Allegri.*



N O I

DEPUTATI DI PADOVA

CON LI NOBILI

PROVEDITORI ALLA SANITA'.

**L**A costante risoluta massima di por freno alla disordinata materia de' Vagabondi, Questuanti, Oziosi, e segnatamente de' Forestieri per importantissimi oggetti di ben Nazionale, ci ha determinati ad estendere il presente articolato Proclama, del quale assolutamente comandiamo la più esatta inalterabile, e pronta esecuzione.

vol. 5. N.º XVIII.

S

Che

Che siano in risoluta forma banditi da questa Città tutti li Pitocchi, Birbi, e Questuanti Forestieri di qualsisia età, e sesso, compresi in questa generale espulsione coloro che vagano, cantando Orazioni, ed Istorie, od elemosinando con abito mentito di Pellegrini, per dover nel termine di giorni tre dalla pubblicazione del presente Proclama partire da questa Città.

Spirato esso perentorio termine si procederà irremissibilmente, e con la più risoluta fermezza contro li Contumaci, con le comminate pene di Prigione, o pubblici lavori, avuto riflesso alla condizione, idoneità, e sesso dei delinquenti.

Al qual effetto si demanda l'incarico all'Offizio di Polizia di tenersi vigile sull'adempimento della presente ordinazione, e d'inquirire contro i trasgressori, sopra de' quali infliger le pene comminate.

Doveranno li Comuni tutti, a quali sarà fatto noto tal preciso Comando, arrestare tutti quelli Vagabondi, Oziosi, e Questuanti che trovassero mancanti del requisito necessario del Bollettone, e tradurli nelle Carceri a disposizione Nostra, sotto pena all'Comuni medesimi di Ducati Dieci.

Quanto poi alli Poveri nativi o naturalizzati con legale domicilio di anni dieci nella Città, non sarà ad essi pur permessa la Questua, qualora, riconosciuta dalle giurate  
at-

attestazioni del Parroco la reale loro miseria, ed impotenza a guadagnarsi il pane, e dalle Fedi di Battesimo le condizioni dell'età, e della nascita; non fossero muniti di un Bollettone a stampa che verrà ad essi rilasciato da quest'Offizio, colla demarcazione dell'anno corrente, Numero, e colla iscrizione del nome dello stesso Questuante.

Sarà questo il solo documento attendibile di pubblica tolleranza alla Questua per la Classe anzidetta di miseri Nazionali, dichiarandosi reo di gravissima colpa qualunque di essi che osasse maliziosamente di passarlo in altra mano, o di prestarlo ad altri Poveri; nè sarà adnesso qualunque pretesto di smarrimento per ostendere la rinovazione di esso Bollettone, quale nell'unico caso di essere lacerato o logoro potrà concambiarsi dal Notaro dell'Offizio previa la riconsegna del vecchio.

Anche alli Poveri naturali, e muniti di Pubblico Impronto si inibisce risolutamente, ed in pena di Prigione, o pubblici lavori, come sopra, il questuare dopo le ore 24. in qualunque luogo della Città, ed in qualunque altra ora poi vagando per le Chiese, Monasteri, ed altri Religiosi Ritiri, come pure l'entrare nelle Botteghe, e specialmente in quelle di Caffè, volendosi con tutta fermezza sgombrati essi pure dalle importu-

nità, e clamori che recano un intollerabile disturbo.

E come con dannatissime frodi, ed abuso della pubblica indulgenza v' a perfino chi ardisce di procurarsi dei teneri figli a prezzo di Nolleggio per commuovere la sensibilità dei Fedeli ostentando di essere sopraccaricati di gravosi pesi di Famiglia, allevandoli intanto nel vergognoso mestiere della Questua; eosì contro costoro, non meno che contro li Padri, o Madri rei di connivenza non cesserà d'essere vigile l'Offizio per pesare con la severità de' Castighi proporzionati al loro delitto, accettando anco Denonzie Segrete.

E perchè, se non vi fosse chi introducesse, o ricoverasse tal sorta di gente, ella in tanta copia, e si facilmente non allignerebbe in questo Paese con evidente pregiudizio degli stessi Poveri nazionali, sarà perciò rivolto il rigor delle Leggi specialmente contro gli Introduttori, i Conduttori, e contro gli Osti, i Locandieri, i Cameranti, gli Affittaletti, e contro qualunque altro Albergatore, tutto che per solo titolo di carità avessero condotte, albergate, o ricoverate tali proscritte persone nella propria Casa, sui Fenili, e in qualunque altro luogo.

Si terrà la stessa rigorosa procedura ancora contro qualunque Proprietario di Casa, di qual-

qualsivoglia condizione egli sia; il quale a queste Persone miserabili oziose, Questuanti forastiere affittasse o dasse anche gratuitamente, di giorno in giorno, o annualmente, e in qualunque maniera la propria Casa, o porzione della medesima, e qualsivoglia ricovero, o alloggio.

Quindi tutti gli Affittaletti, i Locandieri, Cameranti Affittacase, o Dozzinanti di gente miserabile, e questuante di poveri artigiani, e lavoranti, siccome gli Osti tutti dovranno tener appeso un Cartello all'ingresso della propria Casa, Locanda, Camerata ec., il quale indichi che qui si fa Locanda, si dà Alloggio, Stanze ec.

È questo all'oggetto, che tali ricoveri non sfuggano dalle perquisizioni de' Pubblici Ministri, i quali è intenzione di questo Governo, che stiano in particolare osservazione su questo proposito.

Non saranno tenuti più di due Letti per Luogo, o Camera escluso qualunque pretesto di capacità, nè destinarsi più di due persone per Letto, avvertendo di tenerli con la debita mondezza, onde evitare le male conseguenze che potrebbero derivarne dal succidume, e dalle fetide esalazioni. Chiunque mancasse alla scrupolosa esattezza delle comandate discipline sarà punito irremissibilmente, oltrechè con l'asporto dei Letti che saranno abbruciati pubblicamente, e pena di

di Ducati 10. anche la Prigione di tre mesi. Alla pubblicazione degli ordini presentati contribuirà lo zelo delli Rev. Piovani, Sacrestani, Curati, e Nonzoli rispettivi; onde tenere in disciplina un argomento che per li delicati suoi rapporti interessa le pubbliche sollecitudini.

Stampato il presente Proclama, e pubblicato alli luoghi soliti, sia consegnato in varie copie alli Rev. Piovani, Cappellani, Curati, o Sacrestani delle Chiese, o Conventi di questa Città per esser pubblicato nella prima Domenica inter Solemania nell'ora del maggior concorso, e così inamancabilmente in ogni prima Domenica del mese ed affisso alla Porta maggiore della Chiesa, in pena di Ducati 25. a chi mancasse dell'ordinata pubblicazione: Sarà consegnata una copia ad ogni Nonzolo del Santissimo, ed agli altri Nonzoli delle Chiese tutte, come pure alli Custodi delle Porte, e Ministri de' Caselli per la inviolabile esecuzione.

Padova dalla Cancelleria di Sanità 2.  
Aprile 1798.

( Stefano Veneze Dep. Attuale, e Colleghe.  
( Angelo de' Lazara Provveditor.  
( Michiele Dondi Orologio Amai Provv.  
( Gasparo Buzzacarin Gonzaga Provv.

Camilla Bonmartini Cancell.  
NOE

## NOI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE  
DI PADOVA.

**R**ilevandosi che nella disposizione degli Alloggi per gli Ufficiali in questa Città, accade bene spesso l'inconveniente, che manca il bisogno al comodo loro, e massime la biancheria per i Letti, e riferendoci Noi all'ordine di S. E. General Comandante Co: di WAEISS altra volta pubblicato, col quale è stabilito, che gli Ufficiali esigeranno dalle Case ove saranno destinati l'Alloggio per sé, e loro Servi, Letti forniti, Mobili necessarj, Stalla per i Cavalli, e Paglia, rilasciando però il Lettame.

Viene col presente richiamato, e rinnovato l'avviso di questa Superior disposizione, onde tutti i proprietarj delle Case, le quali sono suscettibili di Alloggio per gli Ufficiali, debbano somministrare tutto l'occorrente nel modo di sopra enunciato, e particolarmente la biancheria per i Letti, altrimenti in caso di qualche essenziale mancanza saranno soggetti il proprietario, o i proprietarj della Casa alla pena di Ducati dieci effettivi.

Il presente sarà stampato, pubblicato ed affisso in questa Città, ad universale intelligenza.

Padova 3. Aprile 1798.

( Luigi Maria March. Fantini Deputato  
Delegato, e Colleghe.

*Il Cancellier Allegri.*



## LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE  
DI PADOVA.

**L**A Benemerita Deputazione alle Sussistenze Militari avendoci fatto un rapporto, che alcuni di ogni ordine di questi Abitanti mossi volontariamente dal desiderio di facilitare i mezzi al più sollecito apprestamento de' Letti occorrenti alla Truppa Cesarea qui accantonata, si presentarono volontariamente alla Deputazione medesima offerendo de' doni gratuiti di danaro a chiaro segno di filiale sudditanza, e di sincero attaccamento all' AUGUSTO NOSTRO SOVRANO; Gre-  
dia-

diamo perciò del dover nostro il rendere universalmente nota sì plausibile condotta, onde il silenzio non tolga a tant' altri bene disposti, ed egualmente affezionati il conforto d'imitarne l'Esempio, e lo stimolo insieme in una Nobile Emulazione, che agindo generalmente sugl'animi di questa fedelissima Popolazione concorrà a sempre più agevolare la riuscita di sì essenziale oggetto. Continuerà la Deputazione alle Sussistenze Militari a ricercare tali obblazioni, e cautarne gl'Autori con legale riscontro. Tanto &c.

Ed il presente sia stampato, e pubblicato per avviso, e regola universale.

Padova 3. Aprile 1798.

( Luigi Maria March. Fantini Deputato  
Delegato, e Colleghe.

*Allegri Consultor.*

## LI DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE  
DI PADOVA,

E PER ESSI

## LI PRESIDENTI

ALL'ADIGE, FIUMI, ACQUE, &c.

**D**Evenire dovendosi alla vendita delle Porte Vecchie, e Feramenta del Sostegno del Dolo s'invita ogni qualunque persona, che applicasse all'acquisto delle medesime di dovere nel giorno di Mercoledì della ventura Settimana sarà li 11. corrente Aprile alle ore Dieci della Mattina, portarsi all'Ufficio Nostro per essere deliberate al maggior offerente, previo però, che le esibite non siano minori di Lire quattrocento L. 400., che valutate furono dal Capitano Ingegnere Letter, come da nota qui a piedi.

Avvertendo a regola de' concorrenti, che le Porte suddette esistono nello Squero di Domino Gio: Maria Boscaro detto Cotola al Dolo.

*Note*

*Nota della Ferramenta, e Legname sicanzato  
dalla Porta Vecchia del Dolo.*

Ferramenta Vecchia pesa Libbre 500.  
circa fu considerata a L. 40. al Cento L. 200

Legname Vecchio cioè

2 Meli Rovere.

2 Musoni Lareze.

16 Tressi Lareze.

35 Cavezzi Palancola dalli piedi 8.  
alli 11.

4 Correnti.

2 Rebalte.

3 Portelli il tutto di Lareze

8 Cime di Legno lunghe dalli Pie-  
di 4. alli 6. nuove, si consi-  
dera il suddetto Legname — L. 200

---

Summa — L. 400

Data dall' Officio 3. Aprile 1708.

( Girolamo Grompo Pigafetta Presidente.

( Angelo de' Lazara Presidente.

( Alvise Dott. Bottelli Presidente.

*Giuseppe Cassinis Segretario.*

T 2

Sta-

**S**tabilita l'Apertura del Teatro di Sua Signoria Illustrissima Marchese Tomaso degl' Obizzi nella presente Primavera, restano per ordine, e con intelligenza di chi comanda fissate l'infrascritte Discipline, che si rendono pubblicamente note per l'esatta loro osservanza.

Il Signor Ufficiale, che sarà destinato all'Ispezione anderà inteso colle Persone destinate alla direzione d'esso Teatro per la distribuzione delle Sentinelle, per mantenere il buon ordine, e la quiete nel Teatro.

Sarà vietato a chiunque di qual si sia condizione, e grado d'entrare in Teatro con Torcie a vento accese.

Non potrà alcuno neppur con Torcie accese di Cera ascendere le Scale, ed entrare nei Corridori, essendo riserbata tal distinzione soltanto a chi rappresenta il Sovrano.

E' parimenti inibito rissolutamente l'uso della Pippa in qualunque luogo del Teatro.

Non saranno accordate le Repliche senza le competenti Permissioni, ed Assensi.

Per allontanare ogni confusione, ed irregolarità, e perchè non sia impedita a chiunque la vista non potrà alcuno trat-  
te-

tenersi in piedi frà le fille de' Scanni, sopra quali chi sederà pagarà la dovuta mercede.

L'ingresso nella Scena è proibito a chiunque senza la permissione di chi presiede, escluse da tal inibizione le sole Persone necessarie, ed occorrenti al servizio :

In Platea non potrà entrare alcun Servo in Livrea se prima non supplirà al pagamento dello Scanno.

Se accaderanno Violenze, Disordini, Fisci, battimento di Scanni, ed altre ingrate emergenze potranno li Direttori suddetti prestarsi alle opportune istantane provvidenze, ed ordinare coll' intelligenza del Sig. Ufficiale d' ispezione gli arresti, che convenissero di qualunque Individuo, semprechè non fosse adetto al Militare, soggetto alla competente Autorità.

A comodo, ed uso delli Signori Ufficiali della Guarnigione, saranno destinate le due prime file delli Scanni, e sarà esclusa qualunque persona.

Alle ore sette, e mezza Pomeridiane avrà immancabilmente 'principio la Recita.

Durante la presente Primavera sarà chiuso il Teatro ne' giorni di Venerdì, ed in qualche altro che sarà creduto conveniente dalli Direttori predetti.

Le Recite incominceranno la sera del giorno 9. Aprile corrente.

Padova 4. Aprile 1798.

NOI

## DEPUTATI ATTUALI

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE  
DI PADOVA.

**L'** Umanità soggetta troppo spesso ai mali, che la natura non può per se sola respingere, trae non poco conforto da quegli apprestamenti, e dalle Medicine, che l'Esperienza, e l'Arte hanno suggerite. Ma se la preparazion delle Medicine non è condotta con tutte quelle discipline, e avvertenze, che son necessario, e prescritte nucono anzi che giovare, deludono fatalmente le speranze dell'Ammalato, e coll'alterane della riuscita lasciano l'incertezza negli Effetti, che se n'eran proposti, confondendo l'idee, e l'esperienza stessa dei Pratici. Quindi la sceltrezza, e qualità de' Componenti, la diligenza delle manipolazioni, ed operazioni di qualunque natura, la precision delle dosi, e misure, l'osservanza esatta delle ricette son tutti doveri sacri degli Speciali, e che impegnano ben giustamente tutta l'attenzione, ed il zelo della Deputazione per mantenerli inviolabilmente adempiuti.

Richiamandosi però in tutto il loro vigore le Leggi, che all'Epoca Primo Gennajo

1796.

1796. vigevano in questo proposito si autorizza, e si raccomanda efficacemente ai due sottoscritti Soggetti, che per Privilegio, e Statutario diritto del Sacro Collegio de' Filosofi, e Medici furono in quest'anno destinati col titolo di Sopraromatarij, di estendere una particolare vigilanza sul grave, e geloso argomento, facendo le più scrupolose, e minute indagini, ed osservazioni sopra tutte le Classi de' Medicamenti di tutte le Spezierie di questa Città con quelle eccezioni, ammende, proibizioni, asporti, ed adattando quelle provvidenze, che i casi potessero al momento richiedere per riparare, e correggere le mancanze, e gli arbitri, che si scoprissero. Essi due Sopraromatarij informeranno poi la Deputazione del risultato delle lor viste per quelle ulteriori disposizioni, che si conoscessero necessarie, onde assicurare in tutti i modi possibili un' oggetto il più salubre, e prezioso.

Il presenre sarà stampato, e pubblicato in questa Città, non che consegnato a tutti gli Speziali da Medicina per la più esatta sua esecuzione.

Giacomo Maggioni M. F. Sopraromatario.  
Lodovico Ogniben M. F. Sopraromatario.  
Padova 4. Aprile 1798.

( Luigi Maria Marchese Fantini Deputato Delegato, e Colleghe.

*Francesco Santagnese Dott. Canc. M.*  
L'IL-

L' ILLUSTRISSIMA  
C O M M I S S I O N E  
A' C O N T I.

**I**stituita questa Commissione in vigor del Sovrano Editto 6. Febbraro prossimo passato all' oggetto di rivedere, ed esaminare le amministrazioni sostenute da tusti li Corpi soppressi coll' Editto stesso, s' è prontamente applicata all' adempimento delle imposte le funzioni.

Ha essa riconosciuto indispensabile per preliminar operazione il raccogliere, come materialì necessarj all' intrapresa, le relative Carte, Registri, e Documenti d' ogni sorta; e questi nella loro totalità, stante la reciproca concatenazione delle amministrazioni suddette.

Inoltrata di molto la detta raccolta, prima di ultimarla, essendo base della comandata revisione, il verificare gl' introiti tanto di Soldo, come di Generi, è venuta la Commissione stessa alla deliberazione di ordinare quanto segue.

Primo. Tutti quelli, che per qualsiasi titolo avessero fatti de' contamenti, o esborsi a qualunque de' detti Corpi soppressi, o loro  
In-

Individui, autorizzati, o non autorizzati, dovranno presentare nel termine d'un mese dalla pubblicazione del presente alla Cancellaria di questa Commissione le ricevute riportate, per esserne tratta copia; eccettuate quelle de' contamentj, o esbor- si fatti alla, così detta, *Camera Fiscale*, e ciò, per il Vicentino, da tutto il giorno 27. Aprile 1797., a tutto li 10. Feb- braro 1798.; e per il Bassanese, dal giorno dell'incorporazione di quel Distretto al Vi- centino, fino all' Epoca stessa.

Secondo. Tutti quelli come sopra, che avessero somministrati de' generi di Biade, Fieni, Vino, e simili, e che non ancora fossero stati soddisfatti, e neppure avessero ottenuto il solito Mandato per il pagamen- to, dovranno presentare nel termine stesso le ricevute di que' Magazzinieri, o altri, a' quali fosse stata fatta la consegna; e ciò pure per il suddetto corso di tempo.

Quantunque la Commissione debba lusin- garsi, che trattandosi del comune interesse, non v'abbia ad essere alcuno, che manchi a quanto viene col presente ordinato, con- tuttociò si conosce in dovere di dichiarare, che li renitenti della prima classe potranno andar soggetti a nuovo pagamento, e quelli della seconda alla perdita de' loro crediti; per il che verranno da essa passate le op- portune annotazioni tanto agl' incaricati

delle Pubbliche esazioni, quanto a quelle Autorità, alle quali fosse per essere appoggiata la rilevazione del Pubblico debito, e relativo pagamento.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' soliti luoghi; e spedito pure a tutti li R. R. Parrochi del fu Distretto Vicentino-Bassanese, perchè abbiano a pubblicarlo inter Missarum Solemnia, onde venga ad universale cognizione.

Vicenza li 12. Maggio 1798.

Orazio Balzi Dott.	)	
Scipione dal Ferro Dott.	)	della Com-
Sebastian Anti Sola	)	missione a'
Giacomo Stecchini	)	Conti.
Ottavio Porto Barbaran	)	

*Angelo Maria Albrizzi Cancell.*

Addì 13. Maggio 1797.

Publicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta ai Luoghi soliti premesso ec., molti presenti ec.

IL

IL REGIO  
TRIBUNALE D' APPELLO  
DI VICENZA.

**I**ncaricato questo Tribunale con riveribili Lettere del Regio Tribunale Revisorio di Venezia 16. Maggio corrente di comunicare a tutti li Tribunali della Provincia li due Decreti 24., e 26. Aprile decorso del Generale Governo uniti in Copie autentiche alle suddette Lettere, dichiarativi delle ispezioni aggiunte al Regio Tribunale Mercantile di Venezia, oltre le mandategli dalla Organizzazione 31. Marzo pure decorso; ed essendo questo un argomento interessante per tutte le Persone del Foro, ondè ben dirigersi nelle Mercantili vertenze nei detti due Decreti contemplate, è quindi venuto in deliberazione di pubblicare colla stampa le stesse Lettere, e Decreti ad universale notizia, ed a lume, ed istruzione infallibile de' Tribunali, e de' Causidici; che tanto ec. Vicenza 14. Maggio dal R. Trib. d' Appello.

( Gio: Battista Cisotti Capodel R. Tr. d' App.

( Pietro Sessi Giudice del R. Tr. d' Appello.

( Orazio Balzi Giudice del R. Tr. d' App.

*Felice Piovene Canc. Nod. al Civile*

*del Regio Trib. d' Appello.*

Seguono le Lettere, e Decreti.

V 2

AL

AL REGIO TRIBUNALE D'APPELLO  
DI VICENZA.

**C**Rede necessario il Regio Tribunale Revisorio di rimettere in copia a codesto Regio Tribunale d'Appello per suo lume, e direzione non meno, ma perchè si compiacia comunicarli a tutti i Tribunali inferiori della Provincia i due Decreti 24., e 26. Aprile decorso del Generale Governo, colle quali dichiara quali speciali ispezioni in aggiunta alle demandategli dalla Organizzazione 31. Marzo competono al Regio Tribunale Mercantile istituito in questa Città. Riguardano queste la Spedizione in via sommaria degli affari Civili in materia di Commercio dei Sudditi Ottomani, la sommarietà, ed inappellabilità dei Giudizj non solo sino alla somma di Ducati 200., ma inoltre nelle Cause Mercantili concernenti Cambiali propriamente dette, qualunque sia il loro valore, le facoltà, che in proposito di Accordi de' Falliti erano in passato esercitate dal Magistrato de' Sopra-Consoli; finalmente il conoscere, e decidere sommariamente le questioni intorno le Paghe, e Panatiche de' Marinari, Noli de' Bastimenti, ed i riparti dell' Avaréa sopra Merci, e Bastimenti, salva l'appellazione di quelle che fossero appellabili all'epoca primo Gennaro 1796.; semprechè però eccedano l'importar di Duc. 200.

Ser-

Servirà la presente comunicazione nell'intera estesa di detti Decreti a togliimento di confusioni, e perchè per difetto d'inscienza non abbia alcun altro Tribunale ad ingerirsi nelle mansioni particolarmente assegnate dal Generale Governo al R. Trib. Mercantile.

Si avverte però codesto Tribunale d'Appello, che riguardo al primo Articolo del secondo dei detti Decreti 26. Aprile decorso riguardante la sommarietà dei Giudizj in materia di Cambiali, ed altre questioni sopra affari Mercantili, non s'intendè, che tali questioni, che vertessero tra Individui della Terra-Ferma, sieno avocate al Giudizio di questo Tribunale Mercantile, ma che li Tribunali della Terra-Ferma dovranno giudicarle nei modi, e forme prescritte nell'Articolo stesso.

Data dal R. Trib. Revis. 10. Maggio 1798.

( *Angelo Maria Priuli Presidente.* )

Gio: Andrea Fontana Seg.

Tratta dall' Originale esistente nell' Ufficio del Reg. Tribunale d' Appello.

*Felice Piovene Canc. Nod. al Civile  
del Regio Trib. d' Appello.*

**VENEZIA 24. Aprile 1798.**

**S**opra rappresentanza fatta al Governo Generale dai Capi della Nazione Ottomana residente in questa Città, tendente ad essere pre-

preservati i Sudditi di questa Nazione nel privilegio della spedizione degli affari Civili in via sommaria riguardanti l'importante Commercio dei medesimi in questa Piazza. Ed essendo vero, che la Nazione Ottomana abbia sempre goduto un tal privilegio sotto il passato Governo ex-Veneto con essere stata commessa la giudicatura sommaria de' suoi affari Civili Mercantili alla cessata Camera di Commercio, è venuto il Governo Generale nella Determinazione di ordinare, che i Sudditi Ottomani siano conservati nell'anzidetto privilegio, di che tutti i loro affari Civili riguardanti affari di Commercio in questa Piazza vengano trattati, e discussi sommariamente avanti il Tribunale Mercantile di questa Città, come praticavasi nell'anno 1796.

All'oggetto poi d'impedire, che di tal privilegio non ne venga da taluno, che non fosse Suddito Ottomano abusato per evadere in alcun modo il metodo stabilito per le Cause Mercantili da praticarsi avanti lo stesso Tribunale Mercantile, come viene prescritto al Capitolo 53. del Proclama 31. Marzo prossimo passato si prescrive, che dal suddetto Tribunale non debba essere accettata nessuna Causa Mercantile, o concernente affare marittimo spettante ai Sudditi della Sublime Porta, se contestualmente all'atto, che sarà prodotto per l'introduzione del-

della Causa avanti di lui, non giustifichi ne' modi legali il Suddito Ottomano la sua vera qualità di sudditanza della Porta.

Di tal superiore determinazione tendente a mantenere la predetta Nazione nel suo antico privilegio, e per l'oggetto di conseguire in consimili materie una parità di trattamento per i Sudditi di S. M. I. negli Stati della Sublime Porta, se ne rende partecipe il prelodato Tribunale Mercantile, non che tutti gli altri Tribunali di Giustizia di questa Città per loro norma, e Direzione; volendo altresì il Governo Generale, che le Sentenze uniformi, che possono essere state emanate a favore de' Sudditi Ottomani della cessata Camera Sommaria di Commercio debbano essere eseguite nel modo, che praticavasi all'epoca del 1796.

Per ordine del Signor Comandante Generale

PELLEGRINI R. Commissario.

*Bellato Regio Segr.*

Al Tribunale Mercantile di Venezia ec.

Per Copia conforme esistente nel R. Trib. Mercant.  
*Antonio Triffoni Cancell.*

Per Copia conforme esistente nel R. Trib. Revisorio.  
*Mondini Segr.*

Tratta da Copia autentica esistente nell'Offizio del R. Tribunale d' Appello.

*Felice Piovene Cancell. Nodaro al Civilt.  
del Regio Tribunale d' Appello.*

*VE-*

VENEZIA 26. Aprile 1798.

**N**ella Consulta del Tribunal Mercantile 20. corrente Aprile si propongono alcuni dubbj divisi in quattro separati Articoli per avere una più sicura norma nel soddisfare alle Parti giudiziarie, che sono al Tribunale medesimo affidate dalla vegliante Legislazione, ed a tali dubbj si dà evasione colle seguenti risposte.

All' Articolo primo. Coll' Articolo 54. del Proclama 31. Marzo prossimo passato si è data una maggior estensione alla sommarietà, ed inappellabilità di Giudizj, coll' avere dichiarato, che le Cause Mercantili, la di cui estimabilità non oltrepassa la somma di Ducati duecento, saranno decise inappellabilmente, e nella via sommaria: ma non essendosi derogato al metodo di trattare sommariamente quelle Cause, le quali sebben di maggior entità, godevano ciò nondimeno dello speciale beneficio della sommarietà del Giudizio, debbono ritenersi sussistenti anche attualmente siffatte disposizioni, nelle quali si riconoscono combinati i riguardi dovuti alla Mercatura coll' amministrazione di Giustizia. Da qui è, che, siccome si è dal Tribunale Mercantile esposto, e risulta dalla Legge del Senato 1704. 6. Settembre le

Cau

Cause tra Mercanti concernenti Cambiali propriamente dette, erano decise con procedura sommaria qualunque fosse il valore delle Cambiali medesime, dovrà continuarsi collo stesso metodo di procedura, quale non è stato punto derogato. Dovranno pure osservarsi le stesse regole per il deposito da farsi dalla Parte, che credendosi gravata dalla Sentenza vorrà interporre l'appellazione, avvertendosi, che gli Atti necessari per l'Appello dovranno perfezionarsi innanzi allo stesso Tribunale Mercantile, il quale nel rimanente si dirigerà secondo quanto rimane determinato dal Proclama.

Al secondo. Rispetto agli Accordi de' Falliti ritenuta la disposizione dell' Articolo 54. del suaccennato Proclama, si dichiara, che il Tribunale Mercantile dovrà procedere intorno questa materia, osservati non solo i metodi de' Sopra-Consoli, ma osservate anco le discipline, ch'erano veglianti sopra i fallimenti nel 1796., alle quali dovrà attenersi.

Al terzo. Cessate col nuovo introdotto sistema tutte le Magistrature, già esistenti nel 1796., posteriormente stabilite, e riscontrate nel Tribunale Mercantile, la Giudicatura di tutte le Cause Mercantili, e concernenti affari marittimi, ne viene di conseguenza, che allo stesso Tribunale deve appartenere il conoscere, e decidere sopra le

vol. 5. N.º XXI. X que-

questioni nascenti intorno le Paghe, e Panatiche de' Marinari, di Noli di Bastimenti, ed i riparti dell' Avaria sopra Merci, o Bastimenti. Il N. H. Sig. Andrea Querini non è autorizzato a ricevere simili istanze, ed a proferire Sentenze, essendo al medesimo affidata soltanto, come dall' Articolo 27. del Proclama, la Presidenza all' Arsenal, la Direzione, ed il Comando di tutta l' Offizialità, e Truppa Veneta di Mare, e la conservazione, ed il miglioramento de' Boschi Pubblici. Oggetti del tutto economici, e che non hanno verun rapporto alle questioni, ch' emergono tra Parte e Parte, le quali sono di conseguenza dichiarate, secondo la diversa natura di esse per la rispettiva ispezione de' stabiliti Tribunali Giudiziarj. Si dichiara finalmente, che, postochè le Cause di Paghe, Panatiche, e Noli, erano giudicate sommariamente, debbano essere anche attualmente trattate coll'istesso metodo, di sommarietà di Giudizio, ben inteso, che se le Sentenze emanate sul tal proposito erano appellabili, avranno a godere del beneficio dell' appellazione, semprechè si tratti di Cause non eccedenti l'estimabilità di duecento Ducati.

Al quarto. Rispetto alle Cause de' Mercanti Sudditi Ottomani, rimane provveduto col Decreto 24. Aprile corrente, già rimesso al Tribunale Mercantile, ed agli altri

di

di questa Città a rispettiva intelligenza, e  
norma delle proprie direzioni.

Per ordine del Signor Comandante Genr.

PELLEGRINI R. Commissario.

*Patroni Segr.*

Al Tribunale Mercantile di Venezia.

Per Copia conforme esistente nel Regio  
Tribunale Mercantile.

*Antonio Triffoni Cancell.*

Per Copia conforme tratta d'altra esistente  
nel Regio Tribunale Revisorio.

*Mondini Segr.*

Tratta dalla Copia autentica esistente nell'  
Ufficio del R. Trib. d'Appello.

*Felice Piorene Canc. Not. al Circolo  
del R. Trib. d'Appello*

Addi 17. Maggio 1798.

Pubblicato da Domenico Panigaglia pub-  
blico Trombetta al Luoco solito, premes-  
so ec. molti presenti ec.

X 2

GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI  
D E P U T A T I  
D E L L A  
MAGNIFICA CITTA'  
D I V I C E N Z A .

**V**Enendo rappresentato non potersi de-  
venire alla rinnovazione dell' Estimo del  
Traffico già decretata, mentre pochi sono li  
Mercanti, ed altri Negozianti, che abbiano  
presentate le loro Polizze in ordine al Pro-  
clama 29. Aprile scorso, nè dovendosi per-  
ciò ritardare opera sì necessaria, e di pub-  
blico interesse :

S.S. S.S. Illustriss. sono divenute in de-  
liberazione di commettere, come risoluta-  
mente comandano a tutti li Gastaldi di ca-  
dauna Fraglia, ed a tutti quelli, che con al-  
tro titolo esercitassero gli Offizj medesimi,  
e così pure a chi più facesse bisogno, e sa-  
rà il presente intimato, che nel termine di  
giorni quindici prossimi venturi debbano pre-  
sentar rispettivamente in mano del Sig. Can-  
celliere alla Doppia Scrittura Nota distinta  
di

di tutti quelli, che hanno Bottega, e Negozio in qualunque sorte di Mercanzia nelle loro rispettive Fraglie; indicando precisamente la situazione del Negozio di cadauno, e non ommettendo Soggetto veruno, e ciò in pena di Ducati venticinque, e maggiori ad arbitrio in caso d' inobbedienza.

Vicenza 18. Maggio 1798.

*Nomi di Sue Signorie Illustrissime.*

- ( D. Alvise Squarzi Dot.
- ( D. Scipione Capra
- ( D. Alfonso Maria Loschi
- ( D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- ( D. Giacomo Fabio Valmarana
- ( D. Girolamo di Thiene
- ( D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

*Pietro Antonio Borgo Prima Rasoniere  
della Magnifica Città di Vicenza Mand. &c.*

Addì 19. Maggio 1798.

Publicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti ec.; così riferendo Brunello Guardia.

GL

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI  
D E P U T A T I  
ALLE COSE UTILI  
DELLA MAGNIFICA CITTA'  
D I V I C E N Z A.

*In proposito de' Revendigoli, e Compravendi.*

**R**isolute S. S. S. S. Illustriss. di poner freno alle dannate contraffazioni de' Revendigoli, e Compravendi, inerendo anco a più mano de' Proclami de' Precessori loro, e particolarmente a quello 12. Giugno 1756., repubblicato 25. Agosto di detto Anno, e 29. Aprile 1759., onde restino le Vittuarie provenienti dal Territorio, e Luoghi circonvicini vendute liberamente nelle Pubbliche Piazze, e ne' luoghi destinati a comodo di cadauno alli prezzi che corrono, e correranno, nè siano dalla voracità de' medesimi Revendigoli incanevate, e distribuite a pregiudizio degli Abitanti di questa Città, con alterazione di detti prezzi.

Perciò S. S. S. S. Illustriss. fanno col-  
presen.

sente Proclama intendere, e sapere la precisa loro volontà, e risoluzione, e comandano l'esecuzione de' seguenti Capitoli, sotto le pene ne' medesimi comminate, le quali resteranno irremissibilmente levate.

Primo. Che tutti quelli, che ora fanno, ed intendono per l'avvenire esercitare la professione de' Revendigoli, Revendigole, e Compravendi, debbano nel termine di giorni tre dopo la pubblicazione del presente prepararsi, e farsi accomodare il segno, che li distingua dagli altri; cioè gli Uomini un Cappello, ovvero Beretta coperta con un velo, o tela turchina, tenendola sempre in testa, e le Donne una manica tutta intiera parimenti turchina nel Braccio destro, dovendo portar quella del Braccio sinistro d'altro colore, quali segni debbano continuamente portare per questa Città, Borghi, e Colture, nè mai lasciarsi trovare senza detto segno.

Secondo. Che ad alcun Revendigolo, Revendigola, o Compravendi non sia lecito, nè possa mai comprar alcun Frutto di qualsivoglia sorte, Pollami, Uccelli, Lepri, Pesce, nè Commestibili di qualunque specie, che immaginar si possa, se non un'ora dopo Terza; e così anco li Revendigoli, e Compravendi tanto d'Erbe, Fieno, Legna, Fassine, quanto di ogni altra cosa, niuna eccettuata, sian di che età, condizione, e

ses.

nesso esser si voglia, non ardiscano in qualunque giorno della Settimana, così festivo, come di lavoro fino passata l'ora predetta, in niuna delle Pubbliche Piazze di questa Città, e meno alle Porte, o Borghi della medesima andar per comprar, o vender non solo, ma neppure maneggiare, incaparare, o in qual si voglia modo contrattare cos' alcuna; così nè anco transitare, o passeggiare per le Piazze medesime.

Terzo. Che essi Revendigoli, e Revendigole star debbano ne' Luoghi prescritti dagli Ordini, e Parti, ed in particolare li Fruttaroli nelli siti loro assegnati da' Sigg. Cavalieri di Comun.

Quarto. Li Revendigoli, o Revendigole del di Fuori, che portano a vender Ovi, Formagli, Poine, Smalzi, Salvaticini, ed altro, dovranno osservare quel tanto è stato preso in tale proposito.

Quinto. Non sia lecito ad alcun Revendigolo, Revendigola, o Compravendi, sotto pretesto di comprar per Gentiluomini o altre persone, di mercandare, nè menostare, nè transitare per le Piazze nel tempo proibito.

Sesto. Che alcuno delli sopradetti Revendigoli, o Compravendi non ardisca per interposte persone comprar cos' alcuna contro li presenti ordini.

Settimo. Non possi alcuno de' Revendigoli, o Compravendi, o altri per loro no-

me andar nelle Ville del Territorio, e Case de' Particolari a comprar alcuna cosa Comestibile, nè andarvi incontro per miglia cinque circum circa per comprarle, nè arco se le fosse portata a Casa sua; ma debbano tutto lasciar venire sopra le Piazze, come si è detto di sopra a beneficio universale.

Ottavo. Conosciuto per oggetto importantissimo di caritatevoli riflessi il riguardevole dannato abuso introdotto dalli Revendigoli, e così pure dagli osti di farsi lecito comprare nelle loro Osterie Pollame, e Salvaticini, come pure tanto per loro stessi, quanto per interposte persone coll'andar incontro a' Venditori, che dovrebbero confluire nella Pubblica Piazza a comodo, e beneficio di tutti; resta però espressamente proibito, oltre quello risulta dal Capitolare de' Sigg. Cavalieri di Comun a' Revendigoli, così agli Osti di comprar Pollame, e Salvaticini tanto nelle loro Osterie, anco col pretesto di esserli stati volontariamente portati, quanto pure in cadaun altro luogo.

Nono. Finalmente se si troverà alcuno sì temerario, che faciliti tali dannate delinquenze, sia Mercadante, Casolino, o qualunque altro, che esser si voglia, ricevendo nelle loro Case, o Botteghe a qualunque titolo, etiam di Custodia, Vettovaglie de' Revendigoli, o Compravendi, s'intenda egualmen-

te, ed irremissibilmente soggetto alle pene sotto comminate.

Decimo. Chi ardirà contravvenire alli presenti Ordini cada nella pena di Lire dieci de' piccoli, oltre la perdita della roba cadauna volta sarà trovato in contraffazione, ed altre pene maggiori ad arbitrio di S.S. S.S. Illustriss., le quali cose tutte restano raccomandate al benemerito zelo dei Sigg. Cavalieri di Comun.

Ed il presente sia stampato, pubblicato, ed affisso a' Luoghi soliti per la sua dovuta inviolabile esecuzione, ed obbedienza. In quorum &c.

Vicenza 19. Maggio 1798.

*Nomi di Sue Signarie Illustrissime,*

- ( D. Alvise Squarzi Dot.
- ( D. Scipion Capra
- ( D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- ( D. Giacomo Fabio Valmarana
- ( D. Girolamo di Thiene
- ( D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta

*Giuseppe Maria Colletti Ras. Mand. ec.*

Addì 20. Maggio 1798.

Publicato da Domenico Panigaglia publico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti ec.; così riferendo Brunello Guardia.

IL

IL REGIO SUPREMO  
TRIBUNALE DI SANITA'.

**E**ssendo stato conosciuto in tutti i tempi della massima importanza per li gelosi riguardi di Salute, che li Manifesti, o sian Libri di Carico, che li Capitani, e Padroni de' Bastimenti sono tenuti di presentare al loro arrivo in questi Porti, siano fedeli ed esatti, vennero, specialmente con le Terminazioni del Magistrato alla Sanità 12. Settembre 1673., 9. Luglio 1725., 3. Aprile 1731., 12. Settembre 1749., e 5. Gennaio 1760., comminate le più rigorose pene verso quelli, che commetteressero qualsisia maliziosa occultazione.

Volendo perciò questo Reg. Supremo Trib. mantenuta nel pieno suo vigore, ed osservanza una tanto necessaria, e provida disciplina, decreta:

I. Che sia immancabil dovere di ogni Capitano, Padrone di Bastimento, o Scrivano, al momento di venire alle Rive dell' Offizio a deponer il proprio Costituto, di produrre anche il suo Manifesto in cui siavi descritta per l' intiero non solo ogni, e qualunque qualità, e quantità di Merce che averà, o per suo, o per conto altrui in esso Bastimento caricata, ma ogni altra sorte di Roba, e così li Tramessi di qualunque genere, le Portade de' Padroni, e Marineri col nome de'

Marineri, a' quali rispettivamente appartengono con tutto quel che di ragione di questi si trovasse in Bastimento, e non fosse di puro loro uso, non che il numero delle Botte, e Caratelli vuoti, quello delle Pezze di Formaggio, e dei Arnasi, o Ludri di Catrame colla precisa quantità delle Libbre di Pegola a peso Veneto, ciò che averà per conto della Dispensa, e Mesa, tutte le Lettere sì pubbliche, che private, che avesse, ed in somma tutto quello che si contenesse nel Bastimento, escludendo qualunque generica riserva.

II. Esibito che averà il Padrone, e Capitano, o Scrivano del Bastimento allo Scrivano dell' Offizio il Manifesto, dovrà sul momento di proprio pugno sottoscriverlo con giuramento, e caso non sapesse scrivere farà per equivalente comprovazione una Croce sotto al medesimo alla vista de' Testimonj, li quali Manifesti poi devono essere di giorno in giorno sottoscritti dall' Aggiunto alle Contumae.

III. Dovranno inoltre i Capitani, e Padroni provenienti da Luoghi liberi, i quali restano in grado di sospetto sino alla pratica, usare la diligenza più scrupolosa nel manifestare tutti gli Effetti di qualunque natura, onde si possano questi riscontrare con le Fedi di Sanità, o con le Polizze di Carico, e sia il Tribunale con tal confronto assicurato del Luogo della loro provenienza, e loro Imbarco, e possa con fondamento ac-

cor-

cordar senza pericolo la pratica, rinnovando le Leggi, che vietano allo Scrivano dell'Ofizio, partito che sia il Capitano dal Costituto; di più ricevere Carta alcuna attinente al suo Carico sotto qualunque pretesto in pena della privazion dell'impiego.

IV. Per qualunque mancanza, o fraude che si venisse a scoprire nelli suddetti Manifesti cosicchè risulti che sia stata ommessa qualità, o quantità alcuna tanto di Mercanzie, quanto di Robe di qualsisia sorte, oltre l'assoluta perdita dell'effetto non descritto, sarà contro li Capitani, e Padroni proceduto a quelle maggiori pene, che pareranno alla Giustizia, concedendo l'impunità al primo Denonziantе ancorchè fosse complice, ma non però reo principale, e così pure ad ogni Marinaro, ed altri che manifestassero l'occultazione, il quale sarà premiato col trenta per Cento del valor della scoperta.

V. Per adempimento di questa provvidenza doverà il Guardiano di Sanità; tosto che sarà montato sul Bastimento, dar notizia al Capo, o Padrone dell'obbligo del suddetto Manifesto, o sia il Libro di Carico in tutto, e per tutto come nel presente Decreto; la Stampa del quale dovrà essergli esibita, onde alla comparsa del Fante per levarlo, e condurlo al Costituto abbia egli in pronto ogni cosa assieme con le sue Fedi, ed altre cauzioni necessarie, nè potrà il Fante levar dal

dal Bordo esso Capitanio, o Padronese non averà pur esso fatta prima l'intimazione medesima, ed esibita nuovamente la Stampa, dovendo volta per volta far la sua relazione allo Scrivano di aver eseguito quanto gli resta ingionto.

VI. Siccome s'intenderà irremissibile, contro a' Guardiani quali contraffacessero in conto alcuno al presente Decreto, la pena dell'immediata privazion del Carico, ed altre afflittive ad arbitrio, così sarà anche alla loro fedeltà proporzionato il premio, mentre di ogni cosa che troveranno, e notificheranno di più di quel che sarà stato dato in Manifesto, o in Libro di Carico, giudicato che sia, e mandato alla Legge, resta loro assegnato un trenta per Cento come sopra.

Sia il presente Decreto stampato, pubblicato, ed intimato a chi spetta, e notificato, e passata Copia a' Capi di Piazza, e Parcenevoli, e resti sempre esposto così dentro, come fuori dell'Offizio, e ne sia dato un Esemplare a cadaun Fante, al Capo de' Guardiani, e a tutti i Guardiani medesimi, alle commissioni dei quali si aggiungerà l'obbligo stesso.

Venezia dal Tribunale suddetto li 21. Maggio 1798.

( *Zampiero Grimani Cons. intimo attuale Presidente.*

( *Lunardo Dolfin Aggiunto.*

( *Marco Molin Aggiunto.*

( *Mattia Zambelli Aggiunto.*

( *Zan Domenico Almorò Tiepolo 2. Aggiunto.*

Gio: Vincenzo Misolini Nod.

LA

## L A R E G I A

## COMMISSIONE CAMERALE.

**P**Er togliere qualunque incertezza, che potesse esser desunta dalla Notificazione II. corrente ne' modi dei Pagamenti prescritti a' Debitori, in vista delle giornalieri esigenze, e di commoventi speciosissimi oggetti, previa la riportata approvazione dell' Imperiale Regio Governo Generale, resta prescritto,

Primo. Che tutti i Pagamenti di ogni Debito saranno eseguiti nella Cassa degli Uffizj, ne' quali confluirono le rispettive Rendite sin' ora.

Secondo. Le Liquidazioni, che occorressero ai Debitori della Tansa Beni-Fondi saranno fatte dal Ragionato Carlo Pasinetti nelle Stanze della Deputazione sopra l'Amministrazione delle Rendite Pubbliche, Banco, e Zecca.

Terzo. Le Liquidazioni della Decima, e Campatici sopra Beni passati in aliena Dizione saranno fatte *Gratis* dal competente Scrivano delli Dieci Savj sopra le Decime in Rialto, sulla base di Fede giurata, e legalizzata, che sarà prodotta dal Debitore, dalla quale risultino li Beni predetti, sotto-

postavi l' indicazione firmata dal Debitore della Dira, in cui si trovano essi Beni allibrati nella Condizione 1740., con la relativa Rendita, per cui erano descritti.

Quarto. Gli Scontri ai Governatori dell' Entrate in Don, e quelli alle Decime del Clero disfalcheranno dal Debito dei rispettivi Contribuenti l' importar della Decima sui Beni predetti, ed i pagamenti della Decima, e Campatico Veneto 1797., de' quali offerissero documenti, che fossero stati effettivamente adempiti nelle Città, e Luoghi della Terra-Ferma in tempo de' Provvisori aboliti Governi.

Quinto. Il tempo, in cui potrà pagarsi qualunque Debito maturato a primo Maggio corrente in Don, e senza Pena: resta fissato per la Decima, e Campatico 1797. a tutto Luglio; per ogni altro Debito a tutto Giugno, comprese le Quote del quattro per Cento de' Vecchi Debitori di Decima, e Campatico abilitati dal Senato, dichiarandosi però, che i Debitori evidentemente contumaci particolarmente di Dazj, o quei, che non avessero le cauzioni pattuite negli Abboccamenti de' Dazj medesimi, sotto il cessato Aristocratico Governo, saranno nei detti termini astretti ne' modi il più robusti, li quali pure, spirati rispettivamente i termini stessi, saranno usati anche contro ogni altra Classe di Debitori,

E la

E la presente Notificazione sarà stampata, pubblicata, ed affissa nei soliti Luoghi, ad universale cognizione, ed intelligenza.

Data dalla Regia Commissione Camerale li  
26. Maggio. 1798.

☞ *Francesco Donado* Presidente.

☞ *Agostin Barbarigo*.

☞ *Paolo Bembo*.

☞ *Pietro Zagari* 1.

☞ *Pietro Zen*.

☞ *Antonio Cappello* 1. Cav.

☞ *Alvise Contarini* 2. Cav.

☞ *Marc' Antonio Zustinian*.

☞ *Francesco Lodovico Curti*.

☞ *Antonio Barziza*.

☞ *Z. Francesco Lobia*.

☞ *Anzolo Zustinian* 1.

☞ *Giuseppe Giovanelli*.

Pietro Busenello Regio Segr.

## LI NOBILI SIGNORI DEPUTATI

DELLA CITTA' DI ADRIA.

**P**Er espresso incarico ricevuto da S. E. General Maggiore Conte di KLENAU in suo ossequiato Comando 27. del spirante Mese si affrettano a far colla presente Proclamazione pubblicamente intendere, e sapere.

Che rilevato avendo che la penuria di Fieno, che si fa sentir in questa e sua Giurisdizione possa divenire dall' asportazione del detto Genere da questo Territorio per Paesi Forestieri, perciò viene da questo momento espressamente proibito qualunque Possidente, o Mercadante di Fieno ad asportare un simil Genere in Paesi Forestieri sotto le più rigorose e severe Pene, cui in caso diverso verrebbero assoggettati.

Persuasi Noi del giusto interessamento di qualunque persona per conformarsi a tale risoluto Comando, viene il presente Proclama universalmente Pubblicato, onde non se ne possa in verun tempo allegare ignoranza; In quorum &c.

Data in Adria dalla Cancell. della Magnifica Comunità li 28. Febbrajo 1798.

Luc-Antonio Grotto Sindaco Deputato.

Pier-Maria K. Renovati primo Console del Nob. Sig. Governatore.

*Giacinto de' Lardi V. Canc. di Comunità.*

M O L.

## MOLTO REVERENDO

**O**Ttenuta da Noi speciale autorizzazione dalla Santa Sede Apostolica per la riduzione di alcune Feste nella porzione della Nostra Diocesi in Ferrarese vi commettiamo, e dichiariamo, come abbiamo in altro tempo ordinato con Pastorale Nostra a tutta la Diocesi Ex-Veneta, che le Feste da osservarsi in avvenire in cotesta Parrocchia saranno le seguenti. Il giorno di Pasqua, e Lunedì susseguente = Il giorno di Pentecoste col Lunedì pure seguente = Tutti gli altri giorni di Domenica correnti tra l'anno = Il giorno della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, della Circoncisione, Epifania, Ascensione, e del Corpus Domini = Parimenti i cinque giorni dedicati alla Beata Vergine Maria: cioè della Purificazione, Annunziazione, Assunzione, Natività, e Concezione = Le Feste de' Ss. Apostoli Pietro, e Paolo, di Tutti i Santi, di S. Stefano Protomartire, e di S. Bellino Vescovo, e Martire Principale Protettore di questa Nostra Diocesi. Sarà però cura del singolar zelo vostro di rendere avvisati i Fedeli, che negli altri giorni, che furono finora celebrati per Festivi, restano sciolti dall'obbligazione del precetto; così pure dal digiuno nei di precedenti alle Feste abroga-

te, e che in loro luoco dovranno digiunare tutti li Mercoledì, e Venerdì del Sagro Avvento a norma di quanto viene prescritto nel Calendario Nostro rapporto all' Ex-Dominio Veneto. Persuasi Noi della vostra sollecitudine in adoperarvi, acciò da cotesto Nostro gregge alla vostra cura affidato vengano con maggior pietà, fervore e zelo onorate quelle Feste, che ritengono, con paterno affetto v' impartiamo la Pastorale Nostra Benedizione.

Adria 28. Marzo 1798.

*Aff. come Fratello*

Arnaldo Vescovo di Adria.



## LI NOBILI SIGNORI

FRANCESCO GIROLAMO BOCCHI GOVERNATORE  
DEPUTATO, E LUC-ANTONIO GROTTO  
SINDICO DEPUTATO

*Rappresentanti il Pubblico della Città di Adria,  
e sua Provincia.*

**R**ilevando evidentemente dal Quadro esibito dall'ex Ufficio Finanze di questa Città esservi molte Dite rimaste debtrici dei pagamenti delle Imposte Fondiali, e ricono-  
scen-

scendo di dovere, e coerente ai principi di Giustizia l'invitare ogni e ciascun Possidente rimasto debitore verso questo Pubblico, a compiere il dovere ad essi incombente nelle circostanze del vero e palese bisogno presente della Patria, fanno colla presente Proclamazione note e manifeste le risolte intenzioni del Nobile Signor PELLEGRINI Regio Commissario Civile spiegate con suo venerato Decreto 23. Marzo corrente.

~~Che tutte le Dite rimaste debitarie dei~~ pagamenti delle Imposte Fondiali gettate dall'abolito Governo debbano nel termine di giorni otto dalla data del presente effettuare in questa Pubblica Cassa l'intero pagamento di quanto ad esse loro per dovere s'incombe. ~~Oltrepassato questo termine da~~ Noi fissato a tal dovuto pagamento, e non effettuato, si passerà tosto all'esecuzione immediata degli Ordini Sovrani colla comminatoria dell'esecuzione informata della Regia Camera nel caso di contumacia, onde in faccia a tutte quelle Dite, le quali si prestarono nel fissato periodo all'eseguitamento di quanto ad essi incombeva, scorgasi la rettitudine, con cui i Rappresentanti questo Pubblico procedono nelle loro operazioni.

Sarà perciò la presente Proclamazione pubblicata, ed affissa ne' luoghi soliti di questa Città, e diffusa in tutti i luoghi di questa  
Pro

( 182 )

Provincia obbligata a detto pagamento, onde non si possa allegare causa d'ignoranza.

Dat. in Adria dalla Cancellaria della Magnifica Città li 28. Marzo 1798.

Francesco Girolamo Bocchi Govern. Dep.  
Luc Antonio Grotto Sindaco Deputato.

*Giacinto de' Lardi V. Canc. di Città.*



PEP ORDINE DI S. E. GENERALISSIMO

C O : D I . W A L L I S

L' AULICO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA  
E POLIZIA GENERALE

*Del Padovano, Polesine di Rovigo, e d'Adria.*

**E** Ferma, e risoluta intenzione di S. M. I. e R. che si conservi la pubblica tranquillità, e la più esatta disciplina, e che sia garantita la sicurezza d'ogni ordine di persone in questa Città e Provincie.

Sono per quest'importante oggetto vietati tutti gli attrupamenti, tutte le individuali molestie, le satire, le voci ingiuriose diret-

te

te agli abitanti di qualunque Culto, o Nazione, egualmente sudditi della I. M. S.

E' pur proibita la delazione dell'armi da fuoco, e da taglio sotto le pene solite infliggersi negli Stati di S. M.

Chiunque osasse contravvenire a questi ordini Sovrani, sarà fatto severamente punire dal Comandante Militare, che prenderà in osservazione tanto li perturbatori della quiete pubblica, quanto gli occulti malintenzionati istigatori, contro i quali sarà tenuto aperto Processo d'Inquisizione negli Aulici Uffizj Locali di Polizia.

Se alcuno poi ardisse di resistere all'armi Pubbliche, sarà punito con pena di morte.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso ad universale intelligenza.

Gallini Presidente.

*Capponi Segrè*

# LE NOBILI SIGNORI.

MIC-ANTONIO GROTTO SINDICO DEPUTATO,  
E PIER-MARIA EL. RENOVATI  
PRIMO CONSOLE

I N A D S E N Z A

DEI NOB. SIG. FRANCESCO GIROLAMO BOCHI

*Governator Deputato, e Rappresentanti il  
Pubblico della Città di Adria.*

**A**RRivateci colla più forte Nostra amarezza le lagnanze delli Comandanti Austriaci, ed in special modo quelle di S. E. Conte di KLENAU General Comandante con rispettabili sue lettere del giorno 31. Marzo decorso, manifestando, che a fronte degli emanati Ordini severi proibenti l'asportazione del Fieno, vi siano stati varj Particolari, che s'abbiamo fatto lecito di venderne e spedirne per Paesi Forestieri in delusione degli Ordini Sovrani, e penetrati li Rappresentanti questo Pubblico di rilevar una tale avanzata insubordinazione, e volendo nelle più forti maniere riparare ad un tale osservabile modo di negligere le Commissioni Sovrane, pregiudicando in tal modo all'interesse dell' Augusto Benefico nostro

Se

Sovrano, e disgustando quelli, a cui viene raccomandata la sorveglianza, replicando col presente tutte le discipline, che furono emanate con altro nostro Proclama su tal proposito sotto il giorno 28. Febbrajo scaduto, passano inoltre alle seguenti deliberazioni.

Che chiunque, intesa o rilevata la estrazione di un tal genere per Paesi Forestieri, verrà a denunciarla a questa Nostra Cancellaria, verificata la verità del fatto, il Denonziantе conseguirà Ducati correnti N. 10. qualunque volta si rilevasse la verificata evasion, e saranno sottommessi a quelle pene che si crederanno opportune tutti quelli, che sapendolo non ne venisse a riferire la fraude. In conseguenza di che viene raccomandata a chiunque di tener la più scrupolosa vigilanza, onde impedire le fraudi, che su tal argomento potessero venir fatte, e per veder li Sovrani Comandi con ubbidienza osservati.

Ed il presente, per l'esatto suo adempimento, verrà pubblicato in questa Città, e diffuso nei luoghi soliti di questa Provincia a comune intelligenza e notizia.

Dat. in Adria dalla Cancellaria della Magnifica Città li 4. Aprile 1798.

Luc-Antonio Grotto Sindaco Deputato.

Pier-Maria K. Renovati primo Console di Cast. in assenza del Nob. Sig. Govern.

*Giacinto de' Lardi V. Canc. di Città.*

vol. 5. N.º XXIV.

A a LI

L I D E P U T A T I  
D E L L A C I T T A  
D I A D R I A .

**A**ccordata dalla Munificenza di chi sostiene il Rappresentativo Carattere dell' Augusto nostro Sovrano, con grazioso Decreto 23. Marzo decorso un Imposta Fondiale, onde supplire al *Deficit* lasciato dal Cessato Governo per la summa di L. 75337: 5: 8., ed essendo però di giustizia di non protrarre ulteriormente il dovuto pagamento a legittimi Creditori, e di reintegrare egualmente le rispettive Creditrici Casse, perciò dietro al riputato parere della Deputazione eletta al suggerimento de' modi, onde render eseguibile il Campatico suddetto avvalorato da Parte del Magnifico Consiglio de' 55. del giorno primo Maggio corrente, fanno li Nobili Signori Deputati di questa Città pubblicamente intendere, e sapere.

I. Qualunque Proprietario de Terreni compresi in questo antico nostro Territorio, come obbligati al *Deficit* del passato Governo sarà tenuto sulla base del Catastico, che serve per le precedenti Imposte, pagare L. 2. 15. sopra ogni Campo indistintamente Alto, Mezzano, e Basso, ossia Vallivo.

II. L'

II. L'Imposta del Campatico suddetto viene accordata da pagarsi a comodo de' Possessori pur troppo aggravati dalle passate Imposte in due eguali Rate, cioè la prima col Don di Soldi uno, e piccoli sei sopra ogni Campo entro il periodo di giorni dieci dal giorno della pubblicazione del presente, e la seconda col Don stesso entro li primi dieci giorni di Agosto prossimo venturo.

III. Tutti quelli, che non verificheranno li pagamenti suddetti tanto nella prima, che nella seconda Rata entro il periodo di tempo sopra dichiarato, non conseguiranno più un tal beneficio, ma dovranno pagare il loro intero debito senza il Don medesimo, quando pure il pagamento del loro incombenente debito venga effettuato entro li successivi primi giorni dieci, mentre spirato anco questo secondo periodo, a cui vengono abilitati senza pena, caderanno immediatamente nella Pena del 10. per 100. sopra l'intero loro dovuto pagamento.

IV. Spirato il detto secondo termine, quelli che si troveranno ancor in difetto in tutto, od in parte, s'intenderanno soggetti immediatamente all'Esecuzioni Reali, a senso del Decreto permissivo della presente Imposta Fondiale.

V. Rimosso qualunque pretesto in contrario, i pagamenti tutti sopra espressi ne tempi, modi, e forme sopra dichiarite, do-

vranno esser verificati nella Cassa di Comunità, dovendo i pagamenti esser fatti in tante buone valute al corrente valor della Piazza.

VI. A lume di contribuenti, il Camerlengo di Comunità destinato alla Esazione predetta, si troverà nella Sala di Comunità dalle ore nove, fino alle ore dodici Tedesche meridiane di tutti li giorni fissati per li suddetti pagamenti sì in Don, che senza, e dallo stesso verrà rilasciata la ricevuta a Stampa del pagamento eseguito.

VII. Ad oggetto, che questo Pubblico abbia un dettagliato riscontro di tutti quelli Contribuenti, che avranno pagato tanto in Don, quanto senza, e per togliere in conseguenza ogni arbitrio, sarà debito del Camerlengo di passare immediate spirato il primo periodo in Don nella Cancelleria di Comunità la nota distinta, ed esatta di tutti quelli, che avranno entro li primi dieci giorni effettuati li propri pagamenti in Don, e così in seguito quelli che nelli successivi dieci giorni avranno supplito in Cassa senza un tal beneficio, onde si possa riconoscere dettagliatamente in tal modo quanto è affluito nella Pubblica Cassa.

VIII. Siccome li Creditori tutti descritti nel foglio risultante il *Deficit* predetto, non potranno incassare, che la metà del rispettivo loro credito nella prima Rata, per con-

se-

seguire poi l'altra metà nella seconda Esazione in Agosto prossimo venturo, così non potrà il Camerlengo deputato a tale Esazione abbonare ne' pagamenti da farsi dalli medesimi in questa prima Rata, che la metà del loro Credito in pagamento di detto Campatico, onde in modo diverso la Gassa di questa Comunità non ne avesse a sentire qualche sconcerto incompatibile colle proprie forze.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato ne' modi, e luoghi soliti, acciò da alcuno non si possa allegare ignoranza.

Adria dalla Cancelleria di Città li 3.  
Maggio 1798.

( Luc-Antonio Grotto Sindico Deputato.

( Pier-Maria K. Renovati Primo Console  
di Castello in assenza del Nob. Sig. Gov.

*Tommaso Maria Aricci*  
*Cancellier di Città*

**ADRIA**

*ADRIA 6. Maggio 1798.*

**E**ssendo massima di buon Governo impedire li progressi al dannato disordine dell' armi, che null' altro tende, che a continui abusi e a denigrare li diritti della pubblica Autorità, viene in deliberazione questo Illustrissimo Giudice Criminale di comandare, ed ordinare quanto segue.

Non tollerabile coll' esempio di suddita moderazione, e quieto vivere l' avanzato abuso di portare armi d' ogni sorta con manifesto scandalo non solo nel Territorio, ma in questa medesima Città, così col presente pubblico Proclama si prescrive indistintamente per qualunque grado di persone nella più risoluta forma, che da qui innanzi alcuno non ardisca di portare armi nè da taglio nè da fuoco in pena di venire liberamente da bassi Ministri carcerato, e soggetto oltre la perdita delle armi a quel castigo proporzionato alla qualità della persona, e delle armi stesse.

Ciò che si comanda in rapporto delle armi; intendasi pure detto per que' tanti, che con scandalo universale pubblicamente tutto giorno sentesi a bestemmiare il Nome di Dio, di Maria, e de' Santi, a quali per niente abbigli a servire il pretesto di Ubriachi; ma s' intendano anzi incaricati, ed ob-

obbligati li bassi Ministri soggetti a questo Tribunale all'esercizio del proprio dovere in pena della perdita del loro carico al caso di non tollerati abusi, o di non invigilare a quanto nel presente resta nel più valido modo ordinato, e comandato.

Il presente dovrà essere all'ora solita, e ne' luoghi consueti di questa Città pubblicato, ed affisso a universale intelligenza, e diffuso col mezzo di lettere a' Reverendissimi Parrochi della Giurisdizione, onde alcuno presumere non possa inscienza, e ne riporti la dovuta inalterabile esecuzione.

( Giuseppe Tassis Giudice Criminal.

*Giuseppe Squarcina Canc.*



ADRIA 14. Maggio 1798.

**V**ietati essendo per Massima di buon Governo in tutte le Città li Sbari d'Armi, e venendo a rillevare da varj reclami pervenuti a questo Ill. Sig. Giudice Criminale certa introduzione d' ideati Canoncini inventati dall'Ozio della Plebe, e di giorno in giorno accresciuti nella qualità, ed aumentati nella quantità capaci di offendere le Persone, oltre all'inquietudine, che ap-  
por-

porta agli Abitanti, come affari immediatamente comandati d'invigilare a questo competente Giudice Criminale. Viene il medesimo in deliberazione di pubblicamente far sapere, che d'ora inanzi sia intieramente proibito un tal abuso, restando obbligati li Bassi Ministri ad invigilare, e appositamente caminare per indistintamente eseguire in conformità di quanto le fu comandato sul rapporto stesso.

**Giuseppe Tassis** Giudice Criminale.

*Giuseppe Squarcina Canc.*

IL REGIO SUPREMO  
 TRIBUNALE DI SANITA'  
 DI VENEZIA.

**A**Ttese alcune difficoltà che s'incontrano nella esecuzione della provvidenza di tener sul proprio Bordo de' Bastimenti li Copani, o sian Caichi, durante la Contumacia ne' rispettivi Canali, e per evitare il pericolo, contemplato dalle Leggi, dell'arbitrio di adoperarli nelle Visite, e di andar vagando per li Canali medesimi; Questo Regio Supremo Tribunale di Sanità, decreta, che sia permesso che restino in Acqua li Caichi, o Copani, ma coll'obbligo ai Capitanj, o Padroni di attaccarli da pupa con una loro Catena di ferro a Luchetto, la di cui Chiave dovrà restare appresso il Guardiano che sarà alla custodia del Naviglio, e non accorderà ad alcuno di adoperarli se non nei soli casi di Borasca, occorrendo di ben armeggiarsi, ovvero per rinfrescare il Bastimento. Quando poi si trovasse il Caichio vagante, sotto qualunque mendicato pretesto di visite, o altro, sarà tosto dato il cambio al Guardiano del Bordo, il quale passerà al Lazzaretto per scontarvi a spese proprie la Contumacia che

vol. N.º XXV.                      B b                      gli

gli mancasse , e sarà poi soggetto a quelle punizioni che la circostanza lo esigesse .

Il presente sarà stampato , ed aggiunto alli doveri delli Guardiani , e consegnato al loro Capo , onde possi a notizia di tutti , e sia a lor regola ; Et sic &c.

Venezia dal Tribunal suddetto li 21.  
Maggio 1798.

( *Zampiero Grimani Consigliere intimo attuale Presidente .*

( *Luca Dolfin Aggiunto .*

( *Marco Molin Aggiunto .*

( *Mattia Zambelli Aggiunto .*

( *Z. Domenico Almorò Tiepolo 2. Aggiunto .*

Gio: Vincenzo Misolini Nod.



L A R E G I A

COMMISSIONE CAMERALE.

**P**ER porre un freno alle Contraffazioni , ed arbitrarie vendite di Vino , e Commestibili , che vengono praticate da molte Persone a pregiudizio delle Investiture , e privati vi Diritti di far Osterie , Magazzini , e Bettole

tole nei Distretti , e Territorj della Terra Ferma con esenzione , o con la contribuzione di Dazio, la Regia Commission Camerale rende noto a chiunque , e commette che siano ripristinati dalle Autorità locali gli aventi tali Diritti nel possesso , ed esercizio de' Jusprivativi, nel quale si ritrovavano di esercitarli nel Gennaro 1796. ; sicchè restino espressamente da esse Autorità impedito a qualunque altra Persona le vendite de' Generi affetti alli Jusprivativi, non ostante qualunque ricorso anche giudiziario che avessero praticato; salva alli opposenti qualunque professata ragione da prodursi con li metodi di Giustizia, ma però senza sospensione .

E la presente notificazione stata approvata dal R. I. Governo con suo Decreto 23. Messe corrente, sarà stampata , e trasmessa alli Deputati delle Città di Terra Ferma per la sua pubblicazione, ed esecuzione per tutte le rispettive Provincie .

Venezia li 22. Maggio 1798.

( *Francesco Donado* Presidente della *Regia Commissione Camerale* .

Gradenigo Regio Segr.

Bb 2

LA

L A R E G I A  
DIREZIONE GENERALE  
DI POLIZIA.

**V**erificandosi in quest'oggi in coerenza al pubblicato Piano di Organizzazione 31. Marzo decorso la istallazione dei Direttori di Polizia nei sei Sestieri di questa Città, non meno che nella vicina Isola della Giudecca, questa Generale Direzione di Polizia lo rende pubblicamente noto. In conseguenza pertanto di quanto fu stabilito col suespresso Piano, mentre avranno Essi ad invigilare sopra la condotta, e disciplina degli Abitanti di qualunque classe si siano, esistenti nel Sestiere a loro rispettivamente assegnato, ad oggetto di prevenire, e di allontanare con la loro prudenza, e zelante impegno tutto ciò, che turbâr potesse la Pubblica tranquillità, e sicurezza, dovranno pure gli Abitanti medesimi a loro dirigersi nei casi occorrenti, come dovranno egualmente i Capi di Contrada informarli metodicamente, e con esattezza di quanto emergesse nelle Contrade del rispettivo Sestiere, e dipendere da quelle prescrizioni, che essi saranno per riconoscere adattate alla circostanza.

Nel

Nel riconfermarsi quindi, quanto fu stabilito dalla Direzione Nostra, è pubblicato nel giorno 18. Aprile decorso, si commette nel più risoluto modo, che tanto i Pubblici, quanto i privati Albergatori, e le Private Famiglie di qualunque grado, e condizione esse si siano, debbano assolutamente presentare di giorno in giorno, e due ore prima della mezza notte al Direttore di Polizia del rispettivo Sestiere, non meno che dell' Isola della Giudecca una esatta nota del numero, e della qualità dei Forastieri, che da qualunque Paese provenienti vi si portano ad alloggiare, come pure rendere conto del giorno, nel quale ne partiranno. Ed affinchè nessuno possa mostrarne inscienza, sarà il presente stampato, pubblicato, affisso, e consegnato agli Albergatori suddetti per la immancabile sua osservanza.

Venezia dalla Generale Direzione di Polizia li 29. Maggio 1798.

( *Zuane Zusto.*

( *Girolamo Ascanio Molin.*

Francesco Alberti Segr.

L'AU.

L' A U L I C A

PROVVISORIA DEPUTAZIONE

ALLE SUSSISTENZE.

**H**A stabilito Provvisoriamente la seguente Tariffa per la Vendita degl' infrascritti Generi vendibili dalle Arti de' Luganegheri, e Casaroli, che dovrà essere inalterabilmente eseguita, in pena a chiunque alterasse il prezzo di essere per la prima volta corretto, ed in caso di recidiva assoggettato al pagamento di Ducati Dieci V. P. da esser disposti con li metodi soliti a beneficio de' Poveri della Contrada, nella quale sarà seguita la Contraffazione, riservandosi la Deputazione stessa di stabilire opportunamente la Tariffa per la Roba Nuova.

Sarà debito de' Venditori di tenerla sempre affissa in Stampa alle loro Botteghe a vista, ed intelligenza comune.

Saladi Ordinarj intieri alla Libbra _____	Soldi 32
Detti in fette alla Libbra —	Soldi 39
Detti da Cucinar, Investide, Mortadelle, e Musetti alla Libbra _____	Soldi 32
	Det-

Detti intieri con Aglio alla Libbra	Soldi	74
Detti in fette alla Libbra	Soldi	78
Ossocolo intiero alla Libbra	Soldi	54
Detto in fette alla Libbra	Soldi	66
Prescùtto intiero alla Libbra	Soldi	38
Detto senza Osso , e in fette alla Libbra	Soldi	48
Sopressada intiera , e con Aglio alla Libbra	Soldi	40
Detta in fette alla Libbra	Soldi	48
Saladi da Firenze intieri alla Libbra	Soldi	72
Detti in fette alla Libbra	Soldi	78
Lardo alla Libbra	Soldi	30
Panzetta alla Libbra	Soldi	28
Colà alla Libbra	Soldi	24
Strutto finissimo alla Libbra	Soldi	48
Presciutto Cotto in fette alla Libbra	Soldi	42
Salà Ordinario Cotto alla Libbra	Soldi	30

Venezia dalla Deputazione suddetta li 22.  
Gennaio 1798.

( Gio: Maria Barra Direttore Generale per  
la Deputazione alle Sussistenze.

*Francesco del Dose Segr.*

NOI

NOI ANGELO MARIA GABRIEL

PER SUA MAESTA' REALE APP. IMP.

FRANCESCO II.

AUGUSTO NOSTRO SOVRANO

*Conte, e Giurisdicente di S. Polo, S. Giorgio, Aviano, e suoi Territorj ec. Sedendo cc.*

**V** Egliando con le più sollecite applicazioni sopra l'importantissimo argomento della salute degli Uomini, e degli Animali, e volendo prevenire li pregiudiziali effetti, che in materia tanto gelosa potrebbero derivare dalla trascuranza delle apposite Leggi vigenti, già emanate col Proclama nostro 22. Gennaio 1791. M. V., e con buon successo fin' ora eseguite, ordiniamo la ristampa e pubblicazione delle medesime; e quindi nella più risoluta forma comandiamo la più esatta, ed attenta osservanza di quanto segue, che col presente facciamo pubblicamente intendere, e sapere.

Primo. Che in avvenire li due Provveditori alla Sanità già da Noi destinati, unitamente al Nobile ed Eccellente Nostro Vicario pro tempore debbano una volta al Mese, e quan-

e quante più le esigenze ricercassero ridursi nell' **Uffizio** per trattare, e deliberare quanto sarà riputato opportuno, sempre però coll' intervento del **Nodaro Cancelliere** da Noi eletto, il quale di volta in volta dovrà in apposito libro marcato *Riduzioni di Sanità* formare li corrispondenti **Registri** di quanto verrà stabilito, onde si conservi certa memoria per gli occorrenti esami, e per regola de' casi avvenire.

**Secondo.** Sarà obbligo degli antedetti **Provveditori** di firmare le **Licenze** a Stampa, che dal **Nodaro Cancelliere** verranno rilasciate in ordine alla commissione da uno di detti **Provveditori** segnata a tergo delle giurate **Relazioni** delli due **Deputati** alla Sanità degli **Animali**, parimenti da Noi destinati, senza l'intervento, e presenza de' quali **Deputati** non potrà essere da chicchessia accoppato alcun **Animale** ammalato, e molto meno poner mano in qual si fosse **Animale**, che per qualunque si voglia caso si trovasse morto, sotto le pene, come in progresso sarà dichiarato.

**Terzo.** Li suddetti **Deputati**, fatte con li dovuti comandati riguardi le occorrenti osservazioni, dovranno assegnare in iscritto alli suddetti **Provveditori** di Sanità le giurate **Relazioni** delle più minute circostanze relative all' emergente con la loro precisa opinione sopra la qualità del male da cui fosse stato attaccato l' **Animale** da essi esaminato, le qua-

li Relazioni dovranno prima rassegnare ad uno delli suddetti Provveditori, che a tergo delle medesime di suo pugno prescriverà il rilascio della Licenza a stampa, che riputerà corrispondente, e poi al Nodaro Cancelliere che dovrà numerarle, e custodirle in filza a fondamento del rilascio delle Licenze, le quali dalli detti Deputati dovranno parimenti venir custodite in filza a loro giustificazione per la prestata esecuzione alle medesime.

Quarto. Tanto li detti Provveditori, quanto li Deputati suddetti continueranno nel Carico per anni quattro, con questo però, che in capo a due Anni sarà dato il cambio a due, e così successivamente di due in due Anni, sortindo dall'Ufficio li due, che avranno consumato il periodo degli Anni quattro, cioè un Provveditore, ed un Deputato, i quali non opponendosi, e venendo riconosciuti capaci e diligenti potranno essere confermati: riservata sempre tanto la conferma, quanto la nuova destinazione a Noi, o al Nobile ed Eccellente Nostro Vicario.

Quinto. Per il rilascio delle suddette Licenze a stampa, concernenti però gli Animali accoppiati, o morti, conseguirà il Nodaro Cancelliere dal Proprietario di detti Animali Soldi otto per ciascuno, e non più.

Sesto. Per animare poi li detti Deputati di Sanità ad essere solleciti, ed esatti nelle lo-

loro inspezioni , restano durante il loro impiego esentati da ogni opera detta di Castello, e da ogni Piovego Personale.

**Settimo.** Vengono risolutamente incaricati gli Uomini di Comun, e Meriga, egualmente che il Ministro di Corte a dover portare le loro Denonzie a questo Ufficio di Sanità, semprechè riesca loro di rilevare, che sia stato da chicchessia accoppato, o disposto qualche Animale ammalato, o morto senza l'intervento, e presenza delli suddetti Deputati; e mancando li detti Uomini di Comun, e Meriga di portare tali Denonzie, se dall'Ufficio venirà scoperta la loro volontaria ommissione, incorreranno nelle Penalità qui sotto dichiarite.

**Ottavo.** Rispetto a questo tanto geloso argomento, saranno ammesse le Denonzie secrete, le quali serviranno di fondamento per la formazione di apposito Processo sopra il fatto, colle medesime rassegnato, che dovrà essere immediatamente per il detto Ufficio di Sanità incoato, e proseguito, e perciò restano precettati tutti li Sudditi di questo Contado a dover notificare all' Ufficio suddetto quanto sarà a loro notizia, ed avrà rapporto alli riguardi di Sanità: E venendo dal Processo di scoprirsi alcuno mancante di tali Denonzie, ed esser perciò Reo o di una trascuranza sempre correggibile, o di una connivenza per l'occultazione di quanto può esser

decisivo, e di fatali conseguenze, caderà nelle Penalità qui sotto fissate.

Nono. Per rilevare poi tuttocchè che potesse avere rapporto alli gelosi riguardi di Sanità, dovrà essere tenuto Processo aperto d'Inquisizione, ed in ogni Mese esaminate due Persone sopra questa materia, dalle deposizioni delle quali manifestandosi qualsisia inosservanza, e contravvenzione alle Leggi universali nel proposito; sarà debito preciso di detto Collegietto di prontamente partecipare per dipendere dalle Nostre deliberazioni: E parimenti qualunque disubbidienza, o mancanza alle premesse ordinazioni sarà corretta, e castigata con la pena pecuniaria di Ducati cinque correnti, da dover esser irremissibilmente levata d'ordine del Nobile, ed Eccellente Vicario, e disposta giusta le Leggi, ed anche con altre pene afflittive secondo la qualità della colpa, e delle Persone, che saranno scoperte mancanti ad arbitrio Nostro, di che dovremo essere immediatamente ragguagliati.

Decimo. E perchè all'Offizio suddetto non manchi l'occorrente Ministro per le formali Citazioni, Intimazioni, ed altro, si stabilisce, che il suddetto Collegietto abbia a valersi liberamente del Pubblico Ministro di Corte, che resta incaricato a dover esattamente prestarsi nell'adempimento degli ordini, che dal suddetto Collegietto gli verranno prescritti.

Il

Il presente dovrà essere pubblicato, ed affisso nelli Luoghi soliti, non che letto al Popolo *inter Missurum Solennia* in giorno di maggior concorso, onde si renda ad universale notizia, nè possano essere da chicchessia addotte scuse di sorte alcuna, che non dovranno venire mai ammesse; e similmente stampato che sarà, dovrà esser diffuso, e consegnato un esemplare ad ogni uno de' Provveditori, e Deputati suddetti; Sic mandans &c.

Dal Contado di S. Polo li 18. Marzo  
1798.

( Anzolo Maria Conte Gabriel Giurisdia.

GL

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I V I C E N Z A .

**A**Vendo Sue Signorie Illustriss. stabilito il Calamiere delle Carni a' Beccaj, e Robolini di questa Città:

Fanno perciò pubblicamente sapere, ed intendere a cadaun Beccajo, e Robolino, che non ardisca di vendere le Carni infrascritte, se non alli prezzi qui sotto descritti, altrimenti contraffacendo sì in molta, che in poca quantità, sarà mandato irremissibilmente alla Legge, quante volte sarà trovato in contraffazione.

Sarà anche preciso dovere de' Beccaj, e Robolini nella vendita delle Carni chiamar prima il peso, e poi l'importar delle medesime ad intelligenza del Compratore, in pena a cadaun inobbediente ad arbitrio di Sue Signorie Illustriss., oltre a quelle, che derivar potessero dalle invenzioni de' Sigg. Cavalieri di Comun.

*Segue il Calamiere.*

Carne di Manzo di buona, e perfetta qualità senza zonta di testa, e piedi dal giorno d'oggi a tutto Giovedì

vedi 31. Maggio cadente alla libbra  
Soldi ventiquattro \_\_\_\_\_ Sol. 24

Dal giorno primo Giugno a tutto  
7. detto alla libbra Soldi ventitre — Sol. 23

Dal giorno 8. Giugno suddetto a  
tutto 14. dello stesso alla libbra Sol-  
di ventidue \_\_\_\_\_ Sol. 22

Carne di Vitello di buona, e per-  
fetta qualità senza zonta di testa, e  
piedi alla libbra Soldi ventisei — Sol. 26

Carne di Vacca alla libbra Soldi  
ventidue \_\_\_\_\_ Sol. 22

A tutto 31. Maggio cadente, e dal  
primo Giugno a tutto 7. detto Soldi  
ventiuno \_\_\_\_\_ Sol. 21

Dalli 8. a tutto 14. Giugno sud-  
detto alla libbra Soldi venti \_\_\_\_\_ Sol. 20

Carne di Castrato di buona, e per-  
fetta qualità, esclusi quelli di Oltre-  
mare, dal giorno d'oggi a tutto 31.  
Maggio cadente alla libbra Soldi ven-  
tidue \_\_\_\_\_ Sol. 22

Dal giorno primo Giugno a tutto  
7. detto alla libbra Soldi ventiuno — Sol. 21

Dal giorno 8. a tutto 14. detto  
alla libbra Soldi venti \_\_\_\_\_ Sol. 20

Carne di Pecora, e Capra sino tut-  
to 31. Maggio cadente alla libbra Sol-  
di diecinove \_\_\_\_\_ Sol. 19

Dal primo Giugno fino tutto li 7.  
detto Soldi dieciotto \_\_\_\_\_ Sol. 18

Dal-



*GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI*  
**D E P U T A T I**  
 DELLA MAGNIFICA CITTA'  
 D I V I C E N Z A .

**R**ientrati in vigor dell'Articolo V. dell'Editto Sovrano 6. Febbraro scorso tutti li Feudatarj nel libero godimento de' Diritti legittimi risultanti dalle rispettive Investiture, ed essendo conseguentemente rimessi anche li Nobb. Marchesi Marzio, e Gabriel Fratelli Capra Pigafetta qu: Mario nell'onorifico distinto del Diritto privativo della Caccia riservata per se, ed Eredi nel loro Feudo, e Contea di Carrè con suoi Beni adiacenti, e negli altri Fondi, e Stabili di particolar loro ragione situati nelli Comuni di Zane, Chiuppan, Piovene, Sant' Orso, Maran, Schio, Centrale, come pure nella Coltura di Campedello, ove esiste la rinomata Fabbrica della Rotonda, con tutti li Campi adiacenti nelle Comunità di Longara, Debba, e Debbetta, e li Beni delle Caselle, S. Pietro in Trigogna, S. Croce, Pozzolo, Campiglia, nella Coltura di S. Marco tutti li Beni esistenti di Cresolelle, e Cresole, e finalmente in tutti li Campi dell'Araceli situati nella Parrocchia di S. Marco, dietro le istanze riverentemente prodotte per parte, e nome de' predetti Nobb. Marchesi Fratelli Capra Pigafetta.

vol. 5. N. XXVII.

D d . . . . . Sue

Sue Signorie Illustriss. inerentemente al Proclama 24. Nov. 1780. approvato da Ducali del fu Senato Veneto 18. Gennaio susseguente, e republicato 13. Ottobre 1784. a scanso di qualsivoglia immaginabile violazione, che potesse essere intentata; ed a preservazione delle graziose ottenute Concessioni impartite alla menzionata Nobile Famiglia, che non potranno per altro usarsi se non che nelli Beni di propria, e particolar ragione, fanno pubblicamente sapere, e risolutamente intendere:

Primo. Che usar potendo in virtù del detto Pubblico Privilegio li Marchesi Marzio, e Gabriel fratelli Capra Pigafetta, suoi Eredi, e Successori il Jus privativo della Caccia riservata negli enunziati Beni tutti di loro proprietà, dovrà conseguentemente in risoluto modo essere inibito a cadauna persona, ed a chi che sia di qualunque stato, grado, e condizione niuno eccettuato d'introdursi con armi di qualsivoglia sorte, e d'andare a Caccia così di Volatili, che di Quadrupedi, con Reti, Isacci, Cani, Falconi, Archibusi, e con qualunque altro stromento nei Beni tutti di sopra individuati, e di ragione de' medesimi Marchesi Capra, e cio in qualsivoglia modo, tempo, e stagione; e nella stessa guisa lo sturbare li nidi di ciascun genere, ed il bersagliare, e cacciare sulle strade pubbliche, che vengono abbracciate dalli mentovati

vati Stabili, Feudo, e Giurisdizione, e dagli stessi confini il Salvatico d'ogni sorte, che entro fosse a quei Circondarj: in pena della perdita delle Armi, Reti, Cani, Strumenti, Cacciagioni, e Munizioni, e d'essere di più processati li trasgressori Criminalmente, e soggetti per tal via alle pene afflittive dal competente Giudice Criminale adattabili secondo la qualità, e condizione delle persone, e delle circostanze dell'inobbedienza, ed infrazione delli Pubblici Comandi.

Secondo. Per assicurarsi validamente un tale scopo, restano in facoltà gli stessi Marchesi Marzio, e Gabriel Fratelli Capra Pigafetta di tener alla custodia dei surriferiti Beni Guardiani, Campari, ossia Guarda-Caccie, i quali girar potranno a loro piacere le Campagne medesime, e togliere le Armi, Cani, Reti, Lacoj, Munizioni, e Cacciagioni, ed ogni altra preda a quello, o quelli, che trovassero sul fatto, denunziandone i loro relativi nomi al competente Ufficio Criminale colla presentazione degli effetti levati, perchè comprovata la delinquenza abbiano a soggiacere i Reti a mostrati castighi; ed in quanto a fuggitivi si dovrà pure nelle dovute forme contro essi risolutamente procedere.

Terzo. Se per sorte poi ardissero alcuni in unione, ed anche un solo di rendersi contumace, e di far fronte, e resistenza, dovranno gli stessi Guardiani, Campari, ossia

L. E. V.

D d 2

Guar-

Guarda-Caccie essere assistiti da' Consiglieri,  
ed Uomini de' rispettivi Comuni.

Dovrà il presente essere stampato, pubbli-  
cato, ed affisso a luoghi soliti, nonchè dif-  
fuso nelli dichiarati Comuni, e luoghi tutti  
per la necessaria pubblicazione, ed affissione,  
onde riportar abbia la piena osservanza, ed  
esecuzione; al qual oggetto anzi ne sarà trat-  
tenuta, e conservata una Stampa dai Capri  
di cadauno de' sopraccennati Comuni: in quo-  
rum &c.

Visenza 26. Maggio 1798.

*Nomi di Sue Signorie Illustrissime*

(D. Gabriele Anguissola Dot.

(D. Alvise Squarzi Dot.

(D. Scipione Capra

(D. Alfonso Maria Loschi

(D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri

(D. Giacomo Fabio Valmarena

(D. Filippo Luigi Sale Manfredi Respetta

*Provisi Antonio Borge primo Razionale*

*della Magnifica Città di Mantova &c.*

Addi 27. Maggio 1798.

Publicato da Domenico Panigaglia pub-  
blico Trombettiere a' luoghi soliti, premesso es-  
sere molti cc.; così riferendo Brunello Guar-  
dia

LI

NOI

NOI SPETTABILI

SIGNORI CONSOLI

RAPPRESENTANTI

QUESTA MAGNIFICA CITTA'

**C**reditore il Sig. Gio: Gaetan Pagani fu Esattore delle pubbliche Gravezze de Mandato Dominj degli anni 1783. 1784. 1785. da diversi Particolari per Gravezze corse negli anni stessi sopra Beni Vecchi, e Comuni; col presente a di lui giusta istanza si commette a' Debitori tutti degli anni surriferiti il dover entro il termine di giorni quindici dopo la pubblicazione del presente aver cadauno soddisfatto il loro rispettivo Debito; altrimenti saranno senza altro avviso rilasciate a' renitenti le più summarie esecuzioni, che tanto &c.

Il presente sarà stampato, pubblicato a' luoghi soliti, e diffuso per le Pieve del Territorio del Piano a universale intelligenza.

Belluno 12. Maggio 1798.

Carlo Alpago Console

Cav. Gg. Campana Console

Francoesco Dogliani Console

Ottavio Corte Scout. della Magn. Città &c.

104

LI

IL CESAREO REGIO MAGNIFICO  
MAGGIOR CONSIGLIO

**P** Er assicurare possibilmente la Regia Finanza Tabacchi da delusioni, e Contrabbandi, che si potessero commettere a rea opera di mal intenzionati, richiamandosi la forza dell'Editto 6. Febraro decorso all'esatta loro osservanza le discipline sul proposito vigenti all'Epoca primo Gennaio 1796., si prescrive quindi più espressamente, e si fa col mezzo del presente Proclama pubblicamente noto quanto segue.

Primo. Sarà speciale strettissimo incarico delli Giurati, Merighi, e Capi di Comune, come di qualunque altra Persona addetta al Servizio della Finanza d'invigilare, e far uso delle maggiori attenzioni, e diligenze per impedire il passo, ed accesso a qualunque Contrabbandiere, e conseguentemente la dispersione, e vendita del Tabacco di Contrabbando. Qualora però alcuno di costoro osasse di comparire in qualche Comune, Villa, o altro luogo della Provincia, dovrà tosto esser data Campana a Martello, ad effetto, che insegu-

guiti, ed arrestati assieme colli Carri, Carrette, ed Animalì portanti il Contrabbando, abbiano ad essere condotti nelle Forze della Giustizia, e subire il meritato castigo a tenor delle Leggi, e metodi osservati nel 1796.

Secondo. In premio della vigilanza, e prestato servizio conseguiranno li Detentori per ogni fermo eseguito la somma di Ducati trenta effettivi, li quali verranno immediatamente loro esborsati dalla Cassa della Regia Finanza, ed oltre a ciò percepiranno del ritratto delli Carri, Carrette, ed Animalì, che verrà diviso in tre parti, una a beneficio del Giurato, Merighi, e Capo del Comune, e due a libera disposizione di quelle figure, che avessero fatto l'arresto, e dato il tocco della Campana a Martello per la insecuzione, e fermo de' Contrabbandieri suddetti, al qual oggetto le Ville, e Comuni dovranno darsi braccio, ed appoggio l'un con l'altro.

Terzo. Qualora poi venissero neglette, ed ommesse quelle diligenze, che si prescrivono, e risultasse una colpevole incuria nel fermo degli indicati Contrabbandieri, saranno essi Giurati, Merighi, e Capi di Comune, e qualunque altra figura incumbente severamente puniti colla pena di Prigione, o Bando in caso di assenza, come pure sarà in egual modo castigato chiunque si rilevasse di aver comperato Tabacco dalli Contrabbandieri, e

avesse loro dato ricetto, ed appoggio col permettere la vendita nelle rispettive loro Case, o altri luoghi, essendo risolta Sovrana Volontà, che sieno tolti gli abusi sin ora corsi, e posto vigoroso freno alle Contraffazioni.

Quarto. Resta proibito fermamente altresì a qualunque Persona, e Famiglia di seminare sotto qualunque colore, o pretesto Tabacchi, o Erba Regina nè in poca, nè in molta quantità, e conseguentemente di coltivarne ne' proprj Orti, Broli, e Campagne in pena di Ducati 200., o di Prigione, e quindi sotto le pene medesime sarà obbligo delli Giurati, Merighi, e Capi di Comun, o di ogn' altra persona destinata al Pubblico Servizio di invigilare, e praticare le debite diligenze, acciò non siano nè rispettivi Comuni, e Distretti seminati, e coltivati Tabacchi, dovendo se ve ne fossero portarne gli avvisi alla Giustizia, perchè in esecuzione delle Leggi siano praticati gli spianti, e puniti gli trasgressori.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in ogni Città, Terra, e Comune di questa Provincia, e circolarmente spedito a' Reverendi Parrochi delle Ville, onde debbano pubblicarlo dall'Altare in ogni prima Festa di cadaun Mese nel maggior concorso del Popolo, ingiungendo l'obbligo ai medesimi di far giungere all'Officio di questa Camer

missile a ...  
 -11- 011 JIIVVV 0.11 2.1

cellaria della Magnifica Città mensualmente  
la riferita dell' eseguita pubblicazione.


Belluno li 23. Maggio 1798.

( Carlo Alpago Console.

( Cav. Co. Campana Console.

( Francesco Degliani Console.

Gio. Alpago Cancelliere  
della Magnif. Città.



LI NOBILI SIGNORI

CONSOLI RAPPRESENTANTI

IL CESAREO REGIO MAGNIFICO

MAGGIOR CONSIGLIO

DELLA CITTÀ DI BELLUNO.

**S**il affrettano a render pubblici a tutti li  
Corpi di questa Bellunese Provincia li seguen-  
ti Ordini loro pervenuti con ossequiate let-  
tere de dì 18. corrente della R. Commission  
Camerale, onde sia colla maggior sollecitu-  
vol. 5. N.º XXVIII. E e di-

dine eseguito da cadaun Corpo quanto a lui  
incombe

Belluno dalla Cancellaria della Magnif.  
Città li 24 Maggio 1798.

Carlo Alpaio Console  
Cava Cor. Campana Console  
Francesco Doglioni Console

Gio: Alpaio Canc. della Magnif. Città.

**L. A. R. E. G. I. A.**

**COMMISSIONE CAMERALE.**

AD oggetto di aver concentrata la rac-  
colta de lumi, e conoscenze essenzialmente  
interessanti li Pubblici oggetti, li Nobli Con-  
soli di Belluno si faranno preciso carico di  
raccogliere da ciascun Luogo, o Comune di  
quel Distretto li riscontri tutti, che sono  
qui sotto descritti, e di solleciamente rimet-  
terli, anche a parte a parte, alla Regia Com-  
mission Camerale.

Venezia li 18 Maggio 1798.

Francesca Donado Pres. della R. Comm. Cam.

Zuane Vincenti Eoscarini Segr. R.  
I. Sia.

**I.** Siano individuati li Corpi tutti di qualunque classe nel Distretto, ed a corpo per corpo tutti gli Uffizj rappresentativi, e Ministeriali, ch' esistevano in ciascun luogo all' Epoca primo Gennaro 1796., descrivendo esattamente il nome di quelli, e così degli altri dopo l' Epoca stessa sostituiti, e di quelli attualmente esistenti, riferendo individualmente le incombenze, emolumenti, e durabilità di tutti gli Impiegati.

**II.** Sia presentato diligente riscontro delle Convenzioni per qualunque argomento esistenti tra corpo, e corpo.

**III.** Sia riferito con esattezza lo stato in cui si trova l' opera della Revisione comandata dalli Capitoli XXII., e XXIII. dell' Organizzazione 6. Febbrajo decorso, della quale manca tuttavia alla Regia Commission Camerale ogni avviso; e sia dimostrato separatamente con precisione lo stato economico attivo e passivo di ciaschedun Corpo di qualunque classe, con la descrizione de' rispettivi debiti, e crediti legittimi, e documentati vicendevolmente esistenti tra Corpi, e Individui.

**IV.** Riferiscano da rispettiva natura de' loro Estimi, ed i ragguagli che tengono nel fare le ordinarie, e straordinarie imposizioni, aggiungendo l' annua loro quantità per  
E' c. 2. quel-

quelle ordinarie , ed all'incirca per le al-  
tre.

V. A misura che siano compite le sopra-  
dette operazioni saranno a parte a parte tra-  
mandate.

Dal Dipartimento a Conti della T. F. 18.  
Maggio 1798.

( Pietro Zen Referente )

( Alvise Contarini 2. K. Referente )

A V.

# A V V I S O.

**L** Calmiere delle Carni per il corrente mese di Maggio è fissato e stabilito in relazione alla Parte del Magnifico Consiglio 30. Aprile 1798. ai prezzi seguenti.

La Carne di Manzo a soldi diecinove alla libbra e non più.

La Carne di Vitello a soldi ventitre alla libbra e non più.

La Carne di Castrato a soldi dieciotto alla libbra e non più.

La Carne di Agnello a soldi dieciotto alla libbra e non più.

La Carne di Capretto a soldi diecinove alla libbra e non più.

Verona 5. Maggio 1798.

*Il Cancelliere del Gen. Consiglio.*

A V.

AVVISO

**C**oerentemente alle deliberazioni prese da questo Magnifico Collegio all'Adigo, Atque e Strade sotto il dì primo Maggio corrente per la pubblicazione di nuovo Stridore per l'Appalto delli due Pedaggi di Crocebianca, e di Villanova, attesa l'invalidità dell' anterior Stridore 6. Aprile precedente quanto al Pedaggio di Crocebianca per difetto di offerte, e quanto a quello di Villanova per la non causata Pieggeria nel termine dal suddetto Collegio prescritto. Si rendono a comune notizia con il presente Avviso le condizioni dell' Appalto suddetto da dover essere integralmente osservate, e cadenti.

**PER IL PEDAGGIO DELLA CROCEBIANCA.**

*Primo.* L'esazione di detto Pedaggio sarà verificata col mezzo di due Stangate, l'una alla Crocebianca nel sito ove presentemente s'attrova, l'altra all'Osteria del Bosco della Verugola, con carico al Conduttore di rilasciare ai passeggeri il riscontro del pagamento

to all'effetto che riconosciuto il riscontro suddetto ottenuto nello stesso giorno in una delle dette Stangate, non siano obbligati a pagare all'altra Stangata nel caso che volessero proseguire il loro viaggio.

*Secondo.* La deliberazione del detto Pedaggio non seguirà per prezzo minore di lire diciassette mille all'anno valuta corrente a questa Piazza.

*Terzo.* La somma annuale importata dall'Appalto sarà ripartita in dodici eguali rate da essere corrisposte anticipatamente di mese in mese, e mancando l'Abboccatore al pagamento, come sopra, sarà in libertà questo Collegio di poter passare a nuovo Appalto, dovendosi intendere con tal mancanza decaduto esso Abboccatore dalla condotta del Pedaggio deliberatogli.

*Quarta.* Seguita la deliberazione coll'accettazione dell'offerta esibita, dovrà l'Appaltatore prestare idonea pieggeria entro il termine di giorni otto, che avranno il lor principio nella giornata, in cui sarà passata all'Abboccatore notizia di accettazione della fatta offerta. E non prestando entro detto termine la pieggeria, o quella non venendo riconosciuta cauta, ed idonea da questo Collegio, previe le informazioni dell'Eccellente Consultore dell'Ufficio si passerà a deliberare i Pedaggi in conformità delle antedette deliberazioni, ed a tutti danni, spese, ed

in-

interesse dell'Abboccatore, che non avesse adempiute le condizionali nel presente Articolo dichiarite .

*Quinto* . Durerà il presente Appalto pel corso d'anni dieci , che incomincerà dal giorno in cui saranno stati conseguiti li Caselli , e fatto l'anticipato esborso , che dovrà essere effettuato nel momento , che verrà approvata la pieggeria .

*Sesto* . Saranno consegnati all' Appaltatore li Caselli , e Stanghe con inventario , e stima per essere il tutto restituito al termine degli anni dieci nella forma stessa che gli verranno consegnati .

*Settimo* . Occorrendo ristauri , questi dovranno cadere a tutto peso dell' Appaltatore , a carico del quale saranno pure i mobili necessarij che occorressero per abitare detti Caselli , i quali finiti li anni dieci resteranno sempre di proprietà dell' Appaltatore , come pure resteranno a di lui carico tutti i libri , ed altro , che potesse occorrere , relativo all' esazione .

*Ottavo* . Dovrà abitar sempre e di giorno e di notte nei Caselli per le occorrenze del Pedaggio , o mantenervi persone idonee a suo carico , onde non venga ritardato il transito de' passeggeri .

*Nono* . Non potrà esigere se non quanto è notato nella Tariffa , che gli verrà consegnata , ed esibita anco anticipatamente ;

oc.

occorrendo ad ogni applicante per suo lucro.

*Decimo.* Occorrendo una guardia a presidio dell'esazione le verrà questa procurata, ma dovrà essere mantenuta a carico dell'Appaltatore; e facendo bisogno al medesimo la pubblica autorità per fare stangar strade, e chiuder passi a presidio dei diritti del Pedaggio per maggiormente assicurare il pubblico interesse, sarà ad ogni richiesta prestata la dovuta assistenza, dovendo però la spesa tutta cadere a carico dell'Appaltatore consegnando le chiavi ai possidenti delle Strade per solo loro uso.

*Undecimo.* Non potrà sotto qualunque pretesto esentarsi dal pagamento nella quantità, e rate stabilite; né professare alcun risarcimento per qualunque emergenza, che fosse per succedere niuna eccettuata; ma tutto dovrà correre a di lui rischio e pericolo, a riserva del solo caso, che le stanghe diventassero totalmente inoperose, e sospese dal quotidiano lavoro.

## PER IL PEDAGGIO DI VILLANOVA.

*Primo.* La deliberazione non seguirà per prezzo minore di lire 12310.

vol. 5. N.º XXIX.

F f

56

*Secondo.* Vengono ripetuti gli articoli superiormente descritti 3° , 4° , 5° , 6° , 7° , 8° , 9° , 10° , 11° .

Le Polizze di offerta per l'Abboccamento delli due sunnominati Pedaggi dovranno dagli applicanti essere presentate nel periodo di giorni dieci dal giorno della pubblicazione del presente Avviso in mano delli Nobili Signori Presidenti del Magnifico Collegio suddetto, destinati nella bimestre sopravveglianza sulle materie alla sua autorità competenti; dalli quali saranno in seguito passate in mano del Ministro per la loro prodotta; e spirato il sopraffissato periodo verranno deliberati i Pedaggi dall'intero Corpo del prelodato Magnifico Collegio a favore de' maggiori offerenti.

Del Magnifico Collegio all'Adige, Acque  
e Strade di Verona li 5 Maggio 1798.

Gaspere Co: Bevilacqua Lazise Presidente.

Bartolammeo Co: Giuliani Presidente.

*Francesco Rissnelli Cancell.*

LI NOBILI E MAGNIFICI

PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE  
DELLA CITTÀ

DI VERONA.

**E**ccitata col pubblico Affisso 28 Febbrajo prossimo scorso ogni Classe, Ordine, sesso, e condizione d'abitanti di questa Città, e Territorio alla produzione nella Cancelleria di questo Generale Consiglio delle copie delle Bollette, Ricevute, Istrumenti, Scritture, Documenti, e Note rispettive del danaro, argenti, ed effetti versati nelle pubbliche Casse della passata ora soppressa Amministrazione tanto per prestiti volontarij, o forzati, Lotterie, Requisizioni di qualunque genere, Acquisti de Beni di Comun, o di Mani-morte, quanto per affrancazione di Livelli, Censi, pagamenti di Gravezze, Campatici, Quintello, Estimi, Tanse, Dadie, e d'ogn'altra pubblica imposta ordinaria, ed straordinaria, corrente, o residuata, si lusingavano li Nobili e Magnifici Proveditori di Comun, di vedere nel termine già prefisso corrisponderli da ognuno con un pronto, ed esatto adem-

F f 2

pi-

pimento agl'importanti oggetti contemplati in sì utile, e necessaria provvidenza. Ma rilevando invece la censurabile trascuratezza di molti nel prestarsi alla di essa esecuzione, per cui vengono a mancare alla benemerita Deputazione alla revisione dei conti della passata ora soppressa Amministrazione quei documenti, e confronti, che servir gli possono di maggiore scorta a quelle conoscenze, che formano lo scopo delle indefesse sue applicazioni; perciò fanno pubblicamente intendere, e sapere.

Che debbano li difettivi entro il perentorio termine di giorni venti dalla pubblicazione del presente produrre, ed aver prodotto nella Cancelleria suddetta le copie delle carte tutte sopraenunciate, contro li quali in caso di non creduta mancanza, oltre che avranno luogo le alternative spiegate nel predetto Affisso 28 febbrajo, si procederà all'irremissibile lievo della pena di Ducati trenta dal grosso, ed all'infizione anco di quelle maggiori, che si credessero convenire a giusta correzione de' contumaci. In quorum fidem &c.

Verona 7. Maggio 1798.

Angelo Co: Lavagnoli Proveditor.  
Alessandro Co: Lando Proveditor.

*Girolamo Rivanelli Canc. del Gen. Cons.*  
LA

LA DEPUTAZIONE DEL REGIO UFFIZIO ALLOGGI  
E SUSSISTENZE MILITARI.

**N**ella doverosa premura di eseguire le autorevoli commissioni di sua Eccellenza Tenente Maresciallo Barone Di Kerpen General Comandante di questa Provincia spiegate in suo rispettato Foglio 6. Maggio corrente diviene la Deputazione a risolutamente ordinare, e prescrivere.

Che tutti quelli, che possiedono Cariole, di qualunque forma, e grandezza esse sieno, ed a qual si sia uso inservienti, debbano in questo giorno alle ore tre pomeridiane condurle alla Deputazione, ed ivi lasciarle alla persona, che verrà destinata a riceverle, dalla quale sarà loro rilasciata ricevuta, onde cessato il bisogno di usarle per il Regio Militare Servizio possano esser loro restituite. Chiunque mancasse all'ordinata consegna, o cercasse di occultarle anderà soggetto alle esecuzioni Militari comminate nell'ossequiato Foglio predetto.

Verona 8. Maggio 1798.

Angelo Co: Lavagnoli Proveditor.

Alessandro Co: Lavagnoli Proveditor.

Orazio March. Sagramoso Deputato.

Girolamo Co: Lando Deputato.

Cav. Francesco Co: Campagna Deputato.

*Bartolommeo Meriggi d' Azzalini Cancell.*

Addì 8. Maggio 1798. Fu pubblicato il presente ai luoghi soliti in questa Città per Francesco Strabui molti presenti &c.

LI,

LI NOBILI E MAGNIFICI  
PROVEDITORI DI COMUN  
RAPPRESENTANTI  
IL GENERALE CONSIGLIO  
DI VERONA.

**L**E molte Carte d' obbligazione, e ricapiti cauzionali, o sia Boni, che si dicono esistere presso persone particolari, Corpi, e Comunità per somministrazioni fatte all' Armate d' ordine della passata ora soppressa Amministrazione hanno chiamata la matufità del Generale Consiglio a considerare tutti li rapporti, che tiene il pubblico interesse coll'esistenza di dette Carte, non che ogni relazione con tal natura di Crediti dalli possessori di esse Carte professati, che per avvertura passar potesse con la revisione che va procedendo, de' Conti dell' Amministrazione medesima. Deliberata quindi da esso Consiglio la raccolta, e Catasticazione di dette Carte; ed essendo anche stata formata un' apposita Commissione di cinque Soggetti incaricati a verificarla, si fa però col mezzo del presente pubblicamente intendere, e sapere.

Che

Che tutti li particolari, Comunità, e Corpi di questa Città, e Distretto, presso de' quali esistessero Carte d'obbligazione, ricapiti canzoniali, o sia Boni, o qual si sia altro documento di professati Crediti della natura indicata, debbano nel termine di giorni quindici immediatamente successivi alla pubblicazione del presente produrre, ed aver prodotti gli Originali delle medesime unitamente ad una copia conforme, onde fatto il confronto opportuno ritorni tosto l'Originale al suo Proprietario, e rimanga la copia presso la Commissione antedetta, che risiederà a tal oggetto nelle camere destinate in addietro ad abitazione del Vicario Pretorio.

Chiunque o per maliziosi oggetti, od anche per colpevole non curanza delle pubbliche deliberazioni mancasse della presentazione di Carte della qualità indicata, che presso di Lui esistessero, oltre che andrà soggetto a quelle rigorose correzioni, che saranno credute convenevoli alla sua mancanza, caderà anco nell'alternativa della sicura perdita di qualunque beneficio, che per avventura potesse derivarli dalle Carte medesime, le quali spirato il suddetto termine saranno decisamente rifiutate, e considerate come Carte invalevoli, e di nessun effetto.

Il presente sarà stampato, pubblicato, diffuso, ed affisso ne' luoghi soliti della Città,

tà , non che pubblicato dalli Reverendi Parrochi delle Comunità del Distretto nelle rispettive loro Chiese nel maggior concorso di Popolo , onde non possa da alcuno esserne allegata ignoranza . In quorum fidem &c.

Verona 8. Maggio 1798.

Angelo Co: Lavagnoli Proveditore.  
Alessandro Co: Lando Proveditore.

*Girolama Rivanelli Canc. del Gen. Cons.*

Addi 8. Maggio 1798.

Fu pubblicato il presente ai luoghi soliti in questa Città per Francesco Strabui molti presenti &c.



## N O T A .

**C**Rede necessario il Regio Tribunale Revisorio di rimettere in copia a codesto Regio Tribunale d' Appello per suo lume, e direzione non meno, ma perchè si compiaccia comunicarli a tutti i Tribunali inferiori della Provincia i due Decreti 24., e 26. Aprile decorso del Generale Governo, colli quali dichiara quali speciali ispezioni in aggiunta alle demandategli dalla Organizza-  
zio-

zione 31. Marzo competono al Regio Tribunale Mercantile istituito in questa Città. Riguardano queste la Spedizione in via sommaria degli affari Civili in materia di Commercio dei Sudditi Ottomani, la sommarietà, ed inappellabilità dei Giudizj non solo sino alla somma di Ducati 200., ma inoltre nelle Cause Mercantili concernenti Cambiali propriamente dette, qualunque sia il loro valore, le facoltà, che in proposito di Accordi de' Falliti erano in passato esercitate dal Magistrato de' Sopra-Consoli; finalmente il conoscere, e decidere sommariamente le questioni intorno le Paghe, e Panatiche de' Marinari, Noli de' Bastimenti, ed i riparti dell' Avaréa sopra Merci, e Bastimenti, salva l'appellazione di quelle che fossero appellabili all'epoca primo Gennaro 1796.; semprechè però eccedano l'importar di Ducati 200.

Servirà la presente comunicazione nell'intera estesa di detti Decreti a togliimento di confusioni, e perchè per difetto d'inscienza non abbia alcun altro Tribunale ad ingerirsi nelle mansioni particolarmente assegnate dal Generale Governo al Regio Tribunale Mercantile,

Si avverte però codesto Tribunale d'Appello, che riguardo al primo Articolo del secondo dei detti Decreti 26. Aprile decorso riguardante la sommarietà dei Giudizj in

vol. 5. N.º XXX,

Gg

ma-

materia di Cambiali, ed altre questioni sopra affari Mercantili, non s'intende, che tali questioni, che vertessero tra Individui della Terra-Ferma, sieno avvocate al Giudizio di questo Tribunale Mercantile, ma che li Tribunali della Terra-Ferma dovranno giudicarle nei modi, e forme prescritte nell'Articolo stesso.

Data dal Regio Tribunale Revisorio 10.  
Maggio 1798.

(*Angela Maria Primi Presidente.*

Gio: Andrea Fontana Seg.

Al Regio Tribunale d' Appello  
di Verona

Seguono i Decreti. Vedi pag. 156. 160.  
di questo Volume.

IL MAGNIFICO

COLLEGIO

ALL'ADIGE, ACQUE E STRADE.

**R**iconoscendo necessario, che sieno rimesse nel primiero vigore le providenze tutte ch'erano vigenti all'epoca primo Gennaio 1796. per la preservazione, e custodia de' pubblici lavori eseguiti nell'Adige a sistemazione della navigazione nel sito di Scaranzano, e tra Peri, e Ossenigo; ed egualmente l'imposta, ch'era in azione all'epoca predetta, cadente a peso della fluviale navigazione ascendente e discendente: onde col ritratto di questa approntare i mezzi della perfezione, e mantenimento dei lavori suddetti; con sua Parte del dì 9. corrente ha commessa la ripubblicazione delle providenze sopraindicate. A cognizione però di cadauna persona col mezzo del presente si fa pubblicamente sapere, ed intendere quanto segue.

*Primo.* Resta vietato a chiunque di apportar danno, o discapito alle Pubbliche Arginature, e suoi ripari esistenti in quelle situazioni; ed egualmente all'Erbe, e prodotti delle medesime.

Gg 2

Se-

*Secondo.* Si ordina, e prescrive particolarmente ai Cavalcanti, che non abbiano coi loro Cavalli, che servono per l'attiraglio, a transitare per quelle Arginature; restando loro concesso il transitare soltanto per l'estremità dei Moli, che sono al termine delle medesime, ed in que' modi che saranno ad essi indicati dai Pubblici soprastanti.

*Terzo.* Resta proibito alli detti Cavalcanti di fermar Cavalli in vicinanza delle suddette Arginature, neppure a pretesto di rinfresco, ovvero per qualunque altra causa. Lo che sarà permesso superiormente, passate le situazioni predette.

*Quarto.* Se saranno ritrovati Cavalli sopra gli Argini, ovvero in vicinanza ai medesimi, saranno fatti legare dai soprastanti, e porre in custodia; nè saranno rilasciati, se non avrà il proprietario pagate in loro mano lire sei per ogni Cavallo, oltre lo stalladego, a senso dello stabilito colle provvidenze come sopra.

*Quinto.* In relazione al tenore di dette provvidenze li Naviganti in quelle parti del Fiume, o nel passare al sito di Scaranzano dovranno contribuire lire cinque per cadaun Burchio, e Zatta tanto ascendenti, che discendenti, ed il pagamento sarà verificato in mano del soprastante allo Scaranzano, ovvero di quella persona fosse destinata da questo Collegio a tale esazione.

Se-

**Sesto.** Dal pagamento dell'imposta, come nel superior quinto Capitolo, saranno esenti tutti que' Burchj, o Zatte, che avessero fatto l'intero carico di cose appartenenti a S. M. I. e R. nostro Sovrano.

**Settimo.** Nel caso di contravvenzione alle prescrizioni nel presente contenute, oltrechè li Contrafacenti saranno astretti con tutti li mezzi i più robusti all'osservanza, ed esecuzione di quanto viene, come sopra ordinato, caderanno nelle pene tutte comminate dalli detti ordini, e Provvidenze; ch'erano vigenti alla predetta Epoca primo Gennaio 1796.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato in Verona, e nelle Ville di Ceraino, Peri, Ossenigo, ed ovunque occorresse; ed intimato all'Arte de' Burchieri di Pescantina.

Dalla Cancellaria del Magnifico Collegio all'Adige, Acque e Strade di Verona li 11. Maggio 1798.

Bartolommeo Co: Giuliari Presidente.

Gaspere Co: Bevilacqua Lazise Presidente.

*Francesco Rivanelli Cancell.*

Addì 9. Maggio 1798. Fu pubblicato il presente ai luoghi soliti di questa Città per Francesco Strabui molti presenti &c.

LI

**LI PROVEDITORI DI COMUN**  
**RAPPRESENTANTI**  
**IL GENERALE CONSIGLIO**  
**DI VERONA.**

**P**ubblicatosi fin dal giorno 9 Maggio corrente l'Affisso, con cui per oggetti non solo d'agevolare una compiuta rilevazione de' conti della passata Amministrazione, ma per giovâr anco presso cui spettasse alli reali, e veri Creditori, è stato ingiunto alli Particolari, Corpi, e Comunità di dover presentare le Carte d'obbligazione, e ricapiti cauzionali, o sia Boni, ch' avessero fin' a quest' ultimi tempi riportati per somministrazioni di qualunque genere fatte all'Armata, o ai riguardi del Governo per ordine delle Facoltà Amministrative si è anco adunata nel luogo in detto Affisso indicato la Commissione instituita a raccogliere, e catasticare le dette Carte.

Trascorsi omai giorni sette delli quindici assegnati per tale presentazione; e rimarcandosi lo scarso numero di quelli che sono comparsi a verificarla, v' ha qualche ragione di dubitare che un tale ritar-

tardo proceder possa o dal non sapersi l'ore precise, nelle quali si trova occupata la Commissione pel ricevimento, o registro di dette Carte, o dal malizioso pensiero d'aver coltenerle per ora occulte un pretesto a non pagar quell'Imposte in residuo, delle quali vi sono moltissimi debitori verso le rispettive casse de' Corpi.

Per togliere pertanto ogn'impedimento, o ritardo, che dall'accennate cause derivar potesse alla commessa presentazione si fa col mezzo del presente pubblicamente intendere, e sapere.

Che la prefatta Commissione dalle ore dieci in punto di cadaun giorno fino ad un'ora pomeridiana si troverà incessantemente nelle Camere destinate in addietro ad abitazione del Vicario Pretorio per ricevere, e catasticare ogni Carta d'obbligazione, della qualità suddetta, che venisse alla medesima presentata.

A quelli poi, che con erroneo divisamento si figurassero di riservare la produzione di tali Carte al momento d'aver bisogno di proporre una compensazione co' loro debiti verso le rispettive Casse de' Corpi, si rende noto che cessino di lusingarsi; e vogliano esser contenti della cura, che si prendono li Corpi stessi per rendersi loro utiline' modi che fosser possibili; e sostituendo ad una tale lusinga un lodevole zelo per sol-

sollevare l'angustia di dette Casse, tolgano essi Corpi dalla spiacevole necessità di dover quanto prima divenire loro malgrado all' esperimento delle aborrite esecuzioni, In quorum fidem &c.

Verona 16. Maggio 1798.

Francesco Co: Giusti Proveditore.  
Alessandro Co: Lando Proveditore.

*Girolamo Rivanelli Canc. del Gen. Cons.*

Addi 17. Maggio 1798.

Fu pubblicato il presente ai luoghi soliti in questa Città per Francesco Strabui molti presenti &c.



N O T A.

**R**Imetto il Regio Tribunal Revisorio a turno di cotesto Regio Tribunal d'Appello la Notificazione a stampa 10. Maggio corrente di questa Intendenza Generale delle Regie Imperiali Finanze; con cui in relazione all' Articolo III. del precedente Proclama 18 del decorso Aprile vengono erette le Provinciali Intendenze di Finanza, E quindi in ordine all' Articolo IV. del pro-

det.

detto Proclama 18 Aprile, che le annette in copia, incarica il Tribunale medesimo di rilasciare ai Competenti Tribunali tanto di codesta Città, che a quelli della Provincia le relative commissioni, perchè abbiano con esattezza a prestarsi all'esecuzione del suddetto Articolo, ed a far garantire anche col mezzo del braccio forte il libero esercizio delle funzioni incumbenti agli impiegati presso la Regia Finanza, ed a togliere qualunque disordine, che in pregiudizio della medesima venisse intentato, od introdotto. Avvertirà però codesto Tribunale d'Appello d'inculcare ai Tribunali tutti, che in ogni caso che occorrerà farsi uso della forza, si eserciti con quella moderazione, ch'è conveniente, e ch'è della volontà dell'Intendenza Generale.

Data dal Regio Tribunale Revisorio li  
14 Maggio 1798.

( Angelo Maria Priuli Presidente. )

Gianfrancesco Fontana Segr.

Al Regio Tribunale d'Appello  
di Verona

## OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. A.,  
GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO  
D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA,  
E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA  
D'ITALIA EC.

Omissis.

IV. **N**essuno pertanto di qualunque grado, ordine, e condizione egli sia potrà opporsi agli Imperiali Regi Impiegati nell'esercizio delle loro Funzioni sotto pena di essere immediatamente arrestato, e criminalmente processato; nella qual occorrenza anche, come in ogni altra consimile, i Giudicenti, e qualunque altra Autorità locale dovranno sotto la propria loro responsabilità tener mano forte al libero esercizio di dette funzioni, come pure all'arresto di qualunque Sfrattatore, o Contrabbandiere, anche per mezzo del proprio Satellizio, il quale in questo ultimo caso avrà nel ricavato delle Catture, ed invenzioni la sua parte, come le Guardie di Finanza.

Omissis.

Venezia 18 Aprile 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

Pellegrini Regio Commissario Civile.

*De Ceresa Segret.*

Vedi Notificazioni Vol. 4. pag. 261. e seg.

LI

LI PROVEDITORI DI COMUN  
RAPPRESENTANTI  
IL GENERALE CONSIGLIO  
DI VERONA.

**E**Spresa nel solenne Editto 6. Febbraro decorso la Sovrana graziosa volontà, che richiama tutti li Feudatarj a rientrare nel libero godimento de' Diritti legittimi, risultanti dalle rispettive investiture, e de' quali si trovavano in pacifico possesso all'epoca primo Gennaro 1796., e preservato quindi il Nob. Sig. Co: Carlo Pompei nel possesso del Feudo, Castellananza, Vicaria, e ragguardevole Giurisdizione del Castello d' Illasi, e sue pertinenze, con li Diritti de' Dazj Grosso, e Minuto delle Carni, e Contratti, Grosso e Minuto del Vino, Gius d' Osteria, e Beccaria da Esso, e da' suoi autori perpetuamente goduto per antichissimi titoli, e singolari speciosi privilegj alla benemerita di Lui Famiglia concessi, e da feudali investiture riconfermati, perviene a notizia che alcuni ad onta di ciò ch'è stato sempre praticato, e del notorio ripristino di tutte le Feudali Giurisdizioni, e Diritti si studino,

H h 2

e ten-

e tentino di sottrarsi dal pagamento de' Dazj suddetti, con defraudo non solo di ciò che appartiene a quella Nobile Famiglia, ma con offesa ben'anco dell'imperante Sovrano volere.

Non dovendo pertanto lasciarsi più oltre procedere un tentativo e defraudo così ingiusto, e contrario alle solenni prescrizioni dell'ossequiato Editto suddetto, si fa col mezzo del presente pubblicamente sapere, e per esecuzione dell'Editto medesimo si ordina.

Che nessuno, di che grado, e condizione esser si voglia, ardisca e si faccia lecito nelle materie e luoghi dipendenti dalli Diritti Feudali, e dalla Giurisdizione del prefato Nob. Sig. Co: Carlo Pompei di sottrarsi dal pagamento di detti Dazj, e corrisposizioni ad Esso, e suoi affittuali, o quovis modo commessi, e rappresentanti li di lui Titoli, dovute in conformità delle pubbliche Tariffe, e del praticato, mentre in caso di qualunque arbitrio, o novità offensiva dell'Investiture, e Privilegj suddetti, o di qualsisia pregiudizio che venisse inferito, od anche solo tentato di maliziosamente inferirsi alli medesimi, anderanno soggetti li contravventori a quelle penalità, e relative esecuzioni, che saranno a termini di Giustizia, ed in relazione alle Investiture, e Privilegj summentovati proporzionate alle rispettive contraffazioni.

E per-

E perchè non abbia ad essere allegata ignoranza, o scusa in contrario sarà nelle forme solite, e consuete pubblicato il presente ovunque occorresse; e particolarmente ne' luoghi a detta Giurisdizione soggetti; ed in quanto anche ve ne fosse il bisogno intimato per l'inviolabile sua osservanza. In quorum fidem &c.

Verona 20. Maggio 1798.

Francesco Co: Giusti Proveditor.

Alessandro Co: Lando Proveditor.

*Girolamo Rivarelli Canc. del Gen. Cons.*

IL

I L R E G I O  
T R I B U N A L R E V I S O R I O .

**A**D oggetto che non venga abusato da chi non ne abbisogna del caritatevole suffragio dal Clementissimo Nostro Sovrano disposto a sollievo de' soli poveri, colla destinazione di due Avvocati, e di due Procuratori, quali devono assumere, e patrocinare le loro attive; e passive Cause Civili; il Regio Tribunal Revisorio trova necessario di fissare, e prescrivere provvisoriamente alcune discipline a norma de' Tribunali, a cauzione di detti Avvocati e Procuratori nell'esercizio delle loro incombenze; e perchè sia preservato ai veramente poveri, e miserabili il privativo godimento di un tal beneficio; e però, previa l'approvazione ottenuta dal Governo Generale, fa pubblicamente intendere, e sapere:

I. Che appartenirà al Presidente, o Capo del Tribunale, cui il Povero avrà prodotto il proprio civile ricorso, il rimettere agli Avvocati e Procuratori de' Poveri la di cui Causa per essere dai medesimi gratuitamente patrocinata, sempre che riconosca essere di sua competenza sia per il merito, che per l'ordine, e non essendolo, indicherà al Povero ricorrente il Tribunale cui avrà a rivogliersi.

II. Qualunque Individuo nativo di questa Città, o che si trovi in essa domiciliato il qua-

quale vorrà approfittare della gratuita assistenza degli Avvocati, e Procuratori de' Poveri dovrà far constare la propria relativa povertà, e miserabilità con Fede giurata del Parroco della sua Contrada, qual Fede avrà ad essere in oltre giuratamente sottoscritta anche dalli Presidenti della Fraterna de' Poveri della Contrada stessa, i quali si procureranno prima gli occorrenti lumi, ed informazioni dalli Visitadori della rispettiva loro Fraterna.

III. E quanto ai Poveri e miserabili del Dogado per occasione delle loro Cause Civili, che giudicate in grado di prima Istanza dai Giudici Locali insinuar volessero in questi Regj Tribunali di Appello e di Revisione, dovranno essi pure prodursi al Presidente del rispettivo Tribunale per ottenere la rimessa de' proprj ricorsi agli Avvocati e Procuratori de' Poveri per essere assistiti e difesi, provando la relativa loro povertà con Fedi giurate dei proprj Parrochi, e con altre Fedi da rilasciarsi dall' Offizio del Giudice Locale nelle debite forme legalizzate.

IV. Potrà godere dello stesso beneficio qualunque Povero miserabile della Veneta Terra-Ferma Suddita dell' Imperatore e Re Nostro Augusto Sovrano, che in ordine all' Art. 30 dell' Organizz. 31. Marzo 1798. fosse obbligato a seguire il Foro del Reo trasferendosi a questa parte per far giudicare le  
pro-

proprie azioni e ragioni, o avesse una qualche causa insinuata in grado di Revisione, purchè faccia constare la sua povertà con Fe-di giurate del Parroco e del Giudice di prima Istanza del luogo di sua dimora.

V. Sulla base di tali requisiti riconosciuta la loro legalità, non ammessa qual si sia altra diversa attestazione, il Presidente, o Capo del rispettivo competente Tribunale, segnerà l'Atto di rimessa agli Avvocati, e Procuratori de' Poveri, che avranno a prestarsi alla Civile difesa delle ragioni della Persona in esso Atto nominata.

VI. Quella Regia paterna Carità poi che volle patrocinati e difesi i Poveri nelle Cause Civili senza alcun loro dispendio ha certamente inteso, che abbiano ad essere pur anche esenti dalle Tasse e Mercedi Giudiciarie, e però espressamente si dichiara, che quelle persone che attesa la reale provata loro povertà e miserabilità meriteranno di essere assistite nelle Civili loro Cause dagli Avvocati, e Procuratori de' Poveri non saranno tenute pagare le dette Tasse e Mercedi.

VII. Per garantire da ogni abuso, ed arbitrio anche questa caritatevole disposizione, il Presidente o Capo del Tribunale che avrà segnato l'Atto di rimessa di una Causa di un Povero e miserabile ai predetti Avvocati e Procuratori vi farà aggiungere l'espressa dichiarazione, che per detta Causa non dovranno

no

no esigersi, nè le Tasse, nè le Mercedi Giudiziarie.

VIII. In relazione al precedente Articolo, tutti li Ministri de' Tribunali riscontrata nell' Atto di rimessa delle Cause de' Poveri e miserabili la predetta dichiarazione, e fatta annotazione nel Registro delle esazioni dell' Atto stesso a loro cauzione, saranno tenuti rilasciar *gratis* tutti gli Atti occorrenti sino alla consumazione delle dette Cause, tanto in grado di prima Istanza, che di Appell. e Revis., semprecchè però sieno impetrati dagli Avvocati, e Procuratori de' Poveri.

IX. Il presente Proclama sarà stampato, e pubblicato in questa Città e Dogado a regola de' Tribunali e del rispettivo loro Ministro, e sarà pure diffuso nella Veneta Terra-Ferma a cognizione e conforto de' Poveri e miserabili, affinchè possano approfittare delle beneficenze, che il Paterno amoroso cuore del Clementissimo Nostro Sovrano ha caritatevolmente a loro soccorso disposte,

Venezia dal R. Trib. Rev. li 21, Maggio 1798.

- ( *Angelo Maria Priuli* Presidente .
- ( *Antonio Cipogna* Giudice del R. T. R.
- ( *Ottavian Maria Zorzi* Giudice del R. T. R.
- ( *Mattio Pizzamano* Giudice del R. T. R.
- ( *Gio: Battista Seriman* Giudice del R. T. R.
- ( *Antonio Casara* Giudice del R. T. R.

Gio: Andrea Fontana Segr.  
Approv. dal Gen. Gov. con Decr. 26. Maggio 1798.  
Vol. 5 N.º XXXII. I i II

# I L C A P O

DEL REGIO TRIBUNALE DI APPELLO,  
E REGIO DELEGATO DI POLIZIA ec.

**T** Ale essendo onto la risoluta volontà di  
S. E. Co: d' HOFENZOLLERN Coman-  
dante Generale della Provincia, ordiniamo  
che qualunque Abitante della Città di qual-  
sivoglia condizione, e grado si sia che allog-  
giasse persone venute di fuori-Stato, anche  
se fossero della Famiglia medesima, debba  
portarne l'immediata notizia a questo Regio  
Ufficio di Polizia San Leonardo Num. 34.

Treviso li 8. Maggio 1798.

( Gio: Antonio Brocchi R. Deleg. di Po-  
liz. ec.

*Il Segretario della Delegazione.*

GL'

*GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI*

**P R O V V E D I T O R I ,**

**E D A N Z I A N I .**

**P**ER assicurare possibilmente la Regia Finanza Tabacchi da delusioni, e Contrabbandi, che si potessero commettere a rea opera di mal intenzionati, richiamandosi in forza dell' Editto 6. Febbraro decorso all'esatta Loro osservanza le discipline sul proposito vigenti all' Epoca primo Gennaro 1796., si prescrive quindi più espressamente, dietro anco le rappresentazioni fatte dal Regio Amministratore di detta Finanza, e si fa col mezzo del presente Proclama pubblicamente noto quanto segue.

Primo. Sarà speciale strettissimo incarico delli Degani, Capi di Comune, o di qualunque altra Persona addetta al Servizio della Finanza d' invigilare, e far uso delle maggiori attenzioni, e diligenze per impedire il passo, ed accesso a qualunque Contrabbandiere, e conseguentemente la dispersione, e vendita del Tabacco di Contrabbando. Quora però alcuno di costoro osasse di comparire in qualche Comune, Villa, o altro

Luogo della Provincia dovrà tosto esser data Campana a Martello, ad effetto che inseguiti, ed arrestati assieme colli Carri, Carrette, ed Animali portanti il Contrabbando, abbiano ad essere condotti nelle forze della Giustizia, e subire il meritato castigo, a tenor delle Leggi, e metodi osservati nel 1796.

Secondo. In premio della vigilanza, e prestato servizio conseguiranno li Detentori per ogni fermo eseguito la somma di Ducati trenta effettivi, li quali verranno immediatamente loro esborsati dalla Cassa della Regia Finanza, ed oltre a ciò percepiranno del ritratto delli Carri, Carrette, e Animali che verrà diviso in tre parti, una a beneficio del Degan, e Capi del Comune, e due a libera disposizione di quelle figure che avessero fatto l'arresto, e dato il tocco della Campana a Martello per la insecuzione, e fermo de' Contrabbandieri suddetti, al qual oggetto le Ville, e Comuni dovranno darsi braccio, ed appoggio l'un con l'altro.

Terzo. Qualora poi venissero neglette, ed omesse quelle diligenze, che si prescrivono, e risultasse una colpevole incuria nel fermo degli indicati Contrabbandieri, saranno essi Degani, Capi di Comune, e qualunque altra figura incumbente severamente puniti colla pena di Prigione, o Bando in caso di assenza; come pure sarà in egual modo castigato chiunque si rilevasse di aver comperato Tabac-

bacco dalli Contrabbandieri, e avesse loro dato ricetto, ed appoggio col permetterne la vendita nelle rispettive loro Case, o altri luoghi, essendo risoluta Sovrana Volontà, che sieno tolti gli abusi sin ora corsi, e posto vigoroso freno alle Contraffazioni.

Quarto. Resta proibito fermamente altresì a qualunque Persona, e Famiglia di seminare sotto qualunque colore, o pretesto Tabacchi, o Erba Regina nè in poca, nè in molta quantità, e conseguentemente di coltivarne nè proprj Orti, Broli, e Campagne in pena di Ducati 200., o di Prigione, e quindi sotto le pene medesime sarà obbligo delli Degani, Capi di Comun, o di ogn' altra persona destinata al Pubblico Servizio di invigilare, e praticare le debite diligenze, acciò non siano ne' rispettivi Comuni, e Distretti seminati, e coltivati Tabacchi, dovendo se ve ne fossero portarne gli avvisi alla Giustizia, perchè in esecuzione delle Leggi siano praticati gli spianti, e puniti gli trasgressori.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in ogni Città, Terra, e Comune di questa Provincia, e circolarmente spedito a' Reverendi Parrochi delle Ville, onde debbano pubblicarlo dall' Altare in ogni prima Festa di cadaun Mese nel maggior concorso del Popolo, ingiungendo l' obbligo a' medesimi

mi di far giungere a questo Magistrato mensualmente la rifferta dell' eseguita Pubblicazione :

Treviso li 11. Maggio 1798.

- ( Girolamo Sugana Proveditor Presidente .
- ( Antonio Pola Proveditor .
- ( Cav. Marcantonio Co: Avogadro Prov.
- ( Urbano Ricci Proveditor .
- ( Giulio Fiumicelli Proveditor .
- ( Lorenzo Casellatti Proveditor .
- ( Luigi Reghini Proveditor .
- ( Antonio Alessandrini Proveditor .

*Vidit Marco Moretti Regio Avvocato Fiscal.*

*Steffano Alberti Not. Cancell.*



A V V I S O.

**P** Er sostenere i rillevantissimi impegni ora principalmente aderenti a questa Cassa Provinciale rendesi di assoluta necessità l'immediata percezione di tutti i diritti, e crediti di Regia Spettanza. Si diffidano pertanto i debitori alla medesima per qualsivoglia titolo-

tolo, o provenienza che saranno giuridicamente eseguiti, e sottoposti a tutte le penali comminate dalle Leggi già vigenti nell' Anno 1796. se dentro quindici giorni dalla pubblicazione del presente non avranno esattamente soddisfatto ad ogni rimanenza da loro dovuta per qualsivoglia causa.

Si prevengono egualmente tutti gli Esattori, Cedolarj, Cassieri, ed altri Regj Impiegati alla percezione delle Regalie, e Pubbliche contribuzioni di qualsivoglia genere, che saranno immediatamente sospesi, dal loro Ufficio, se ulteriormente neglimentando il loro dovere non si presteranno a tutti quei passi necessarj per cautelare, ed introitare ogni scaduta esigenza loro rispettivamente spettante.

Treviso li 22. Maggio 1798.

Dalla Regia Intendenza Provinciale.

*Scanagatti di Donga*

IL

# I L C A P O

DEL REGIO TRIBUNALE D'APPELLO,  
REGIO DELEGATO DI POLIZIA ec.

**R**Endendosi sommamente necessario l'accorrere con opportune providenze alla maggior tranquillità, e sicurezza degli Abitanti di questa Provincia, onde garantirli particolarmente da quelle notturne aggressioni, che possono essere tentate dai malviventi, che vanno girando per il Territorio, si delibera, dipendentemente dalla conseguita approvazione della Regia Generale Direzione di Polizia, che siano immancabilmente osservate le seguenti universali misure di vigilanza, che si riconoscono le più addattate ad assicurare il contemplato importante oggetto.

In tutte le Ville così di questo Distretto di Treviso, come di tutti gli altri Distretti componenti in presente la Provincia Trevigiana, si farà ogni notte la Ronda, denominata Pattuglia, dai Villici, e colle seguenti avvertenze.

I. Mezz'ora dopo il tramontar del Sole comincerà la vigilanza, dovendosi unire la destinata Pattuglia di sera in sera al Campanile Parrocchiale, di dove partirà, girando  
finq

fino a un' ora di giorno, per tutte le Strade della Villa.

II. Sarà ogni Pattuglia composta degli Uomini della Villa, ommessi gli Ecclesiastici, i Medici, i Chirurghi, e i Botteghieri, dagli Anni 18. fino ai 50, i quali saranno ogni Domenica imparzialmente distribuiti dal Parroco, Meriga, ed Uomini di Comun per tutta la Settimana.

III. Ogni Pattuglia sarà composta di un Capo, e otto Individui, e vi dovranno essere in una Villa tante Pattuglie, quanti Colmelli, o sia Contrade compongono la Villa medesima.

IV. Sarà incombenza dei rispettivi Reverendi Parrochi in unione ai Capi di Comune, il tenere un esatto registro di tutti gli individui della sua Parrocchia atti come sopra, a prestare questo servizio, e di usare le più vigili avvertenze, onde nessuno abbia da essere caricato oltre il dovere, ma sia il peso distribuito con equità.

V. Qualunque Individuo estratto, e destinato, mancasse senza legittimo comprovato impedimento al proprio dovere nella sera fissata, e non sostituisse altro Individuo in sua vece, dovrà pagare immediatamente una multa di L. 10. che saranno dal Parroco, e Capi di Comun distribuite ai Poveri della Parrocchia.

VI. Dovranno esse Pattuglie usare ogni  
vol. 5. N. XXXIII. K k vi.

vigilanza, onde non girino in ore notturne per la Villa persone vagabonde, e sospette, e se mai ne trovassero passeranno al loro arresto, e trattentele sotto la custodia la notte, o nel Campanile, o dove vi fosse, nella Casa di Comune, le tradurranno il giorno seguente all'obbedienza del Giudice Criminale, sotto alla di cui Giurisdizione fosse la Villa, ond'egli abbia a riconoscere ciò che sarà di Giustizia.

VII. Dovranno i Pattuglianti usare ogni possibile dovuto riguardo di non offendere, ed ingiuriare nessuno nè praticare violenze, estorsioni, o altri trapassi, mentre in tal caso sarebbe punito il trasgressore col maggior rigore, dovendosi anche nell'esercizio degli Atti di Giustizia usare la conveniente moderazione.

VIII. Saranno raccolte in ogni Villa le Armi occorrenti per distribuirsi ogni sera alla Pattuglia, e custodite nella Casa del Reverendissimo Parroco, dovendo essere incombenza del Meriga, o altro Capo di Comune il ricuperarle, dopo terminata la Pattuglia, e riporle nel luogo fissato.

IX. Di qualunque disordine, che avvenisse sarà sempre responsabile il Capo della Pattuglia, per il che resta vivamente raccomandato ai Reverendi Parrochi, e Capi dei Comuni di assegnare l'Ufficio di Capo, sempre a figure della più conosciuta, e consumata prudenza.

Tan.

Tanto dovrà essere immancabilmente eseguito, e sarà perciò il presente stampato, diffuso, e pubblicato dai Parrochi per tre successive Domeniche all' Altare nell' ora della Messa solenne, e successivamente ogni prima, e terza Domenica del Mese.

Treviso 28. Maggio 1798.

( Giannantonio Brocchi R. Delegato ec.

*Muffati Canc. della Reg. Delegation.*



LA DEPUTAZIONE

ALLI CONTI

DELL'EX MUNICIPALITA'

DI TREVISO.

**P**ER potersi prestare come lo esige l'interessante, e gelosa operazione, a cui da questo Magnifico Maggior Consiglio fu la nostra Deputazione destinata, rendendosi indispensabile uno scrupoloso confronto di ciascun Documento coi molteplici rapporti del

Kk 2

la

la cessata Municipalità abbracciati: Non manca però di eccitare tutti quelli che tenessero Ricevute di pagamenti fatti in mano de' Dipendenti della stessa, tanto per imposizioni ordinarie, ed straordinarie in corrente, ed in resto, quanto per qualsivoglia altra causa della medesima appartenenza, a produrle all'Offizio nostro entro il termine di giorni 15. dalla pubblicazione del presente; e così pure qualunque riscontro di credito per generi, e dinari somministrati, salari, od altro verso detta Municipalità, e suoi Rappresentanti, che nonostante l'invito di questo I. R. Magistrato della Provvedaria con suo Proclama 21. Aprile passato rimanesse tuttavia a presentarsi, affine che tutto proceder abbia col dovuto buon ordine, e se ne ottenga più sicuro l'effetto.

Treviso li 29 Maggio 1798.

Girolamo Tiretta Deputato Presid. e Coll.

Addi detto

Publicato al luogo solito per me

*Pietro Antonio Pasetti Segr.*

NOI

TENENTE GENERALE, E MARESCIALLO  
DI CAMPO

BARONÉ DI KRAY

*Cavaliere, e Comendatore dell'insigne ordine  
Militare DI MARIA TERESA Comandante le  
Truppe R. 1. nella Città, e distretto Vicen-  
tino-Bassanese.*

È GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI DEPUTATI

DELLA MAGNIFICA CITTA' DI VICENZA.

**L'** Eccedente valore delle Carni, che tanto rendono necessarie alla sussistenza della Popolazione, diviene l'argomento più interessante alle attente cure di S. E., e di Sue Signorie Illustrissime.

Per togliere però qualunque defraudo, da cui derivar potesse l'attuale alterazione de' Calamieri, e per promuovere possibilmente l'affluenza di un tal Genere fanno con il presente pubblicamente intendere, e sapere.

Che previo il pagamento de' Dazj caricanti le Carni da soddisfarsi all'ingresso delle Porte sia espressamente permesso a tutti li Beccaj del Territorio, e ad ogni altra  
Per-

Persona di potere introdurre, e vendere in questa Città anche in Quarti le Carni macellate; per la vendita delle quali verranno destinate apposite situazioni in questa Pubblica Piazza.

S'intenderanno anche li detti Venditori dipendenti dalle Leggi nel proposito, e soggetti alla vigilanza de' Signori Cavalieri di Comun, come pure dovranno essere osservate le provide discipline di Sanità.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, Borghi, e Colture, e diffuso per tutto il Territorio ad universale cognizione.

Vicenza 28. Maggio 1798.

( BARON KRAY Tenente Maresciallo.

- ( D. Luigi Squarzi Dott. Deputato.
- ( D. Scipion Capra Deputato.
- ( D. Alfonso Maria Loschi Deputato.
- ( D. Gio: Battista Orazio Porto Deputato.
- ( D. Arnaldo Arnaldi I. Tornieri Deputato.
- ( D. Giacomo Fabio Valmarana Deputato.
- ( D. Girolamo di Thiene Deputato.
- ( D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta Deputato.

*Pietro Antonio Borgo Primo Rasoniere  
della Magnifica Città Mand. &c.*

Addi 29. Maggio 1798.

Publicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti ec.; così riferendo Brunello Guardia.

PRO-

# PROCLAMA

**Q**uantunque nei cambiamenti accaduti sulla materia Daziale durante l'abolito Governo Democratico, non siasi fatta alcuna innovazione sopra li due Dazj soldo per Libbra all'Oglio, ed Oglio, e Grassa di ragione Patrimoniale di questa Magnifica Città, abboccati dal Sig. Antonio Cella; viene (per quanto fu dal medesimo esposto) osservabilmente trascurato da Casaroli, ed altri Venditori d'Oglio in questa Città, suoi Borghi, e Subborghi il riconoscimento, e pagamento delli detti due Dazj.

Secondando perciò gl' Illustrissimi Sigg. Deputati della Città medesima le istanze dell' Abboccatore suddetto contro tali arbitrarie contrafazioni, richiamano alla loro osservanza li obblighi, e discipline inserite nelle Polizze d' Incanto approvate da questo Magnifico Maggior Consiglio con la Parte 20. Agosto 1795, e fanno quindi pubblicamente intendere, e sapere.

Che incombendo a Casaroli, ed altri Venditori di notificare al detto Abboccatore nel giorno dell' arrivo qualunque quantità di Oglio, debbano quelli, che fossero difettivi di tale notifica, immancabilmente ve-

ri-

rificarla col proprio giuramento entro il termine di giorni sei prossimi venturi, onde si possa da esso conseguire il pagamento de' detti due Dazj all'ingrosso, ed al minuto sopra l'Oglio consumato a tenor delle nominate Polizze dell'Incanto sotto le pene da quelle ricordate, così nel caso di difetto della produzione a di lui mani delle prescritte notifiche nel termine suddetto quanto nel caso che le note prodotte venissero riconosciute mancanti della dovuta integrità.

Dovendo poi d'ora innanzi da Casaroli ed altri Venditori d'Oglio in questa Città Borghi, e Subborghi, non che da Pubblici Bastasj prontamente, e fedelmente eseguirsi le proprie rispetti e incombenze espresse nelle citate Polizze d'Incanto, fanno SS. SS. Illustrissime altresì intendere, e sapere.

Che nel giorno dell'arrivo di qualunque quantità di Oglio dovranno essi Casaroli, ed altri Venditori, sotto le pene dalle Leggi cominate, farne in unione ad uno dei Pubblici Bastasj ( a quali unicamente spetta lo scarico, e misura dell'Oglio ) la notificazione fedele con loro giuramento all'Abboccatore; salvo sempre il debito alli stessi Bastasj di portarne di volta in volta la nota giurata anche a questa Cancelleria, in pena a questi di Lire

re 50. e della immediata privazione del Carico.

Ed il presente sarà non solo stampato, pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti della Città a notizia universale, ma anche fatto presentare dall'Abboccatore a qualunque dei Casaroli, e Venditori che credesse renitente, onde riporti l'inviolabile sua esecuzione; In quorum &c.

Udine li 30. Marzo 1798.

( Paolo Co: Fistulario Deputato della Città, e Colleghi.

*Andrea Brunelleschi Cancelliere  
della Città.*

31. Detto

Fu pubblicato il presente proclama alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi pubblico Trombetta in concorso di gente ec.

Udine 3. Aprile 1798.

**P**ER necessario lume e direzione della Magnifica Deputazione agli Alloggi l' Illustrissimo Sig. Colonnello del S. R. I. Conte Kottulinsky Comandante di Piazza ordina nella forma più risoluta tanto a Locandieri, Osti, e Bettolieri, quanto ad ogni privata Persona e Famiglia, niuna eccettuata, di dover d'ora innanzi notificare di volta in volta con la dovuta prontezza all' Ufficio della Deputazione medesima la partenza di cadaun Ufficiale, o altro Individuo addetto all' Armata Imperiale, che tengono presso di se; come pure di dover alla Deputazione stessa riferire la permanenza, che taluno vi faesse oltre il tempo espresso nel Viglietto d' Alloggio; mentre in caso di rilevata mancanza o all' una, o all' altra di queste due notifiche, sarà il Mancante obbligato ad alloggiare tutti gli Ufficiali, e Persone dipendenti dall' Armata, che compariranno accompagnate da Viglietti dalla Deputazione suddetta, non attesa qualunque scusa, o reclamo, che potesse farsi in contrario.

**KOTTULINSKI Colonnello Comandante.**

AV.

# A V V I S O

**G**L' Illustrissimi Signori DEPUTATI della Magnifica Città di Udine, e gl' Illustrissimi Signori DEPUTATI della Magnifica Patria del Friuli fanno per ordine del Supremo Gen. Comando pubblicamente intendere e sapere

Primo. Che, dovendo il Cesareo Regio Ufficio delle Proviande pensare all'intero mantenimento delle due Guarnigioni di Udine, e Palma; in tutto il resto della Provincia dove vi saranno delle Truppe, saranno esse a peso del Pubblico, o de' particolari presso cui fossero alloggiate, per quello riguarda la fornitura di Legna, Paglia per i Letti, e lume; e ciò verso il compenso di Karantano uno il giorno per ciaschedun Soldato dal Sargente in giù inclusive.

2. Che, i Trasporti di reclute, le Truppe di passaggio saranno sempre provvedute delle cose suaccennate verso il detto compenso dello *Schlaf Kreutzer*, ossia Karantano in tutta la Provincia, non eccettuati i due Luoghi Udine e Palma.

3. Che le Comunità, e li Particolari della Provincia dovranno portare ai Magazzini più vicini verso la fine di ciascun mese le

L 1 2

Quie-

Quietanze Militari rilasciate in quel mese,  
per esserne compensati, o per la liquidazione  
de' Conti.

Udine 13. Aprile 1798.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*

*Giacomo Belgrado Canc. della Patria.*



# PROCLAMA

PER LE NUOVE RATE DEL SUSSIDIO

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I U D I N E .

**T**Erminato il Quinquennio, dovendosi far le nuove Rate del Sussidio ai soggetti Contribuenti lo stesso nella Cassa di questa Magnifica Città; d'ordine delli Magnifici Signori Ratadori si pubblica la pontual obbedienza alle Pubbliche Deliberazioni, e si assegna ad essi Contribuenti termine di giorni quindici prossimi a presentar le Polizze chiare, e distinte in conformità delle Delibe-

berazioni stesse nella Cancellaria di questa Città, a mani dell'infrascritto Cancelliere; altrimenti sarà pontualmente eseguito quanto resta disposto dalle medesime Deliberazioni; cioè:

Che tutti li Cittadini, Abitatori della Città, ed altri Contribuenti nella Cassa della medesima esenti, e non esenti, privilegiati, e non privilegiati, *etiam* separati in esecuzione dei Decreti dell'Ex Governo Veneto debbano di tutti i Beni, che possiedono in qual si voglia Luogo, e Giurisdizione in Friuli, nessuna eccettuata dai Beni Comunali, che pagano le gravezze a parte da' Luoghi Arciducali, ed Ecclesiastici soggetti a Decime, e Sussidj Pontificj solamente in poi, dentro quel termine, che sarà prefisso dai Signori Rattadori per tempo, aver portate in mano delli stessi le Polizze della Facoltà loro chiare, e distinte, con la nota particolare de' Beni d'ogni sorta nessuno eccettuato, con li Nomi dei Coloni, Affittuali, Livellarj, Parziarj, ed anco dei Abitatori, e dei Beni fatti lavorare da Operarij, utili de' Beni Giurisdizionali delle stesse Giurisdizioni, Dazio, Passi, Mude, Poste, e di qualunque altro effetto, e Beni, che possedessero, e tutto senza alcuna benchè minima detrazione; Similmen-

*In Consiglio Capitoli 2.  
Luglio  
1671.*

mente doveranno dar la nota degli Affitti, Livelli, Rendite pubbliche, ed Industrie con Capitali, specificando la somma vera de' Capitali medesimi, e l'Utile, che dai detti averanno cavato per tre Anni antecedenti alle Rate; Dichiarando quanto ai Vini, e Biade d'ogni sorta, ed altre Rendite a lavoro son, o a metà, o d'altra porzione maggiore, o minore, ch' esigessero, o cavassero quello, che veramente nel corso di tre Anni prossimi antecedenti avessero riscosso, o ricavato, per potersi nelle Rate aver riguardo al terzo di detti tre Anni, ed esprimendo separatamente gli Affitti delle Case, Molini, ed altre Fabbriche, o Edifizj, con li Carichi, ed Aggravj, che fossero sopra dei Beni soggetti alla suddetta contribuzione di Sussidio; esprimendo anco le Biade, e Vini a che misura, e poi riducendola alla solita, e comune di Udine.

*Parte del*  
*Maggior*  
*Consiglio*  
1729.  
*Addi 29.*  
*Agosto.*

Tali Polizze doveranno esser presentate personalmente dai Capi d'essi Contribuenti; e si obbliga il Notajo de' Signori Ratadori legger loro il presente Capitolo, e secondo il contenuto del medesimo doveranno giurar per gli Evangelj di Dio di aver pontualmente, e fedelmente dato in nota ogni loro

Ave-

Avere, Entrata, e Capitali di Mercanzie, eseguito in tutte le parti esso Capitolo, e di non aver alcun altro effetto immaginabile, oltre il contenuto nella detta nota, che presenteranno.

E mentre ai Signori Ratadori restasse qualche dubbio, possano astringer i Contribuenti a presentar loro i Rotoli di quegli Anni le paresse, Libri, Scritture, ed ogni altro lume, che paresse dai medesimi desiderarsi, per aggiustare le Rate agli Atti di Giustizia; e non venendo da alcuno presentate le Polizze, e se le presentate fossero stimate difettive, o mancanti, possano i Signori Ratadori ratar cadauno di questi secondo l'arbitrio, e rettitudine loro; e non resti più loco nè agli uni, nè agli altri per verun richiamo, ma siano inevitabilmente obbligati a pagare le Rate, che saranno loro assegnate per tutto il corso del Quinquennio.

Il presente Proclama sia stampato, ed ogni Quinquennio ( che dovranno farsi le Rate con la prefissione del tempo a dar le Polizze ) esser presentato alli Contribuenti, che si troveranno, per gli altri pubblicato alle Scale del Palazzo, ed ai soliti Luoghi della Città, che tanto doverà bastare per la

la notizia, e norma per dar le Polizze medesime a tutti, della quale alcuno non potrà pretender ignoranza.

*Giovedì 19. Aprile 1798.*

Publicato alle Scale del Pubblico Palazzo per il Casi Trombetta della Città, premesso il suono della Tromba, ed indi in Mercavecchio, Mercanovo, Borgo di Poscole, Borgo di San Lazaro, Borgo di Gemona, Borgo di Prachiuso, Borgo d'Aquileja, e Borgo di Grazzano.

*Ignazio Buzelleschi Cancelliere*

*[Faint, mostly illegible text, likely a notice or official document]*

**PRO.**

# PROCLAMA.

**P**Er ordine preciso, e risoluto di S. E. il Sig. Maresciallo Tenente Barone de MON-FRAULT Comandante Militare del Friuli, gl' Illustrissimi Sigg. Deputati della Città, e gl' Illustrissimi Sigg. Deputati della Patria fanno universalmente noto essere pubblica intenzione, che in aggiunta alle Armi, che servirono alle abolite Guardie Civiche, vengano prontamente rassegnate anco quelle, che in qualsivoglia modo appartenevano all' Ex-Governo Veneto, comprese le Sciabe, Bajonette, e Patrone.

Sarà quindi cura di ogni Giurisdicente, e di ogni primario Ufficio rappresentante qualsisia Città, Comunità, Terra, Borgo, Castello, e Comune di questa Provincia, così di quà, come di là del Tagliamento, di far tosto raccogliere con la possibile diligenza tutte le Armi pubbliche, e Patrone come sopra, che esistessero ne' rispettivi Distretti tanto a mani delle Figure, che componevano le Cernide, quanto presso ogn' altra pubblica, e privata persona, non che quelle, che si trovassero in qualunque luogo pubblico e privato riposte.

Tutte le dette Armi, e Patrone dovranno entro il termine di giorni quindecim, dall' ar-  
vol. 5. N.º XXXV. M m ri-

rivo del presente, essere da caduana Giurisdizione, e Ufficio fatte tradarre, e consegnare alla Cancellaria della Magnifica Patria in questa Città, sotto le pene, in caso di mancanza, riservate all' autorità di S. E. il Sig. Maresciallo Tenente B. de MONFRAULT Comandante Militare suddetto, che ne vuole la più pronta, ed esatta esecuzione, e che è disposto a far praticare le opportune indagini per rilevare le omissioni; in quorum &c.

Udine 19. Aprile 1798.

B. MONFRAULT. M. T.

Giovanni Co: di Colloredo Prep.<sup>to</sup> Deputato della Patria, e Coll.

Paolo Co: Fisulario Deputato della Città, e Colleghi.

*Giacomo Belgrado Canc. della Patria.*  
*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*

Adi 21. detto

Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta, in concorso ec.

PRO.

# PROCLAMA.

**L** Rio di acqua, che da tempo immemorabile scorre nel Lazaretto di S. Gottardo a necessario uso del medesimo in caso di bisogno, serve ora alle urgenze troppo indispensabili dell' Ospital militare colà piantato, e deve perciò garantirsi da tutte quelle distrazioni e pregiudizj, che potessero per avventura essere meditati in cosa di tanta importanza.

A quest' oggetto S. E. il Sig. Maresciallo Tenente Barone de MONFRAULT Comandante del Friuli diretto essendosi agli Illustrissimi Signori Deputati di questa Città, fanno essi per suo Ordine pubblicamente intendere e sapere:

Che dovendo l'acqua del Rio suddetto continuar a fluire indiminutamente nel nominato Lazaretto di S. Gottardo, sarà con li più severi castighi corretto qualunque Comune, e Particolare, che ardisse di porvi mano tanto per deviare, o diminuire l'acqua stessa, quanto per aprire nuovi Canali, o fare qualsivisia novità.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, ed ovunque occorresse a notizia universale, onde non possa fingersi ignoranza, e la volontà di Sua Ec-

cellenza venga da chiunque inviolabilmente rispettata.

Udine 23. Aprile 1798.

B. MONFRAULT M. T.

( Paolo Co: Fistulario Deputato, e Col.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*

Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta, in concorso ec.



## PROCLAMA.

**P**Er ordine di S. M. l'IMPERATORE FRANCESCO II. nostro Sovrano devesi, come avverte il C. R. Governo Generale con suo Decreto 24. Aprile cadente, levare una Carta Geografica di tutto lo Stato Veneto coll'opera degl'Ingegneri Militari stazionati nelle rispettive Provincie sotto la direzione del Sig. Colonello Antonio Zach Capo dello Stato Maggiore in Italia.

Appoggiata quindi con il Decreto medesimo a questo Consiglio Generale l'incomben-

za di conciliare con tutti i Corpi Subalterni i mezzi necessarj alla esecuzione di questa Carta, si fa con il presente Proclama intendere, e sapere, che dal C. R. Governo Generale suddetto furono intanto fissati principalmente gli Ordini seguenti.

Primo. Si presterà ciascuna Autorità singola, o Corpo costituito a somministrare agli Ufficiali, ed al Militare impiegato a tale oggetto tutti i lumi, e le cognizioni, ch'esso fosse per abbisognare; comunicandò anco ai medesimi le Carte, e Mappe, che si trovano nei rispettivi Archivi verso Quittanza da restituirsi all'atto, che dal Militare verranno riconsegnate le Carte, o Mappe surriferite.

II. Si farà carico questo Consiglio Generale, e per esso anche le Comunità, che siano rispettati tutti i Segnali, che verranno posti dal Militare; e sarà cura dei Giudici competenti, in caso di contravvenzione di castigare quelli, che ardissero di abbattearli, o di strapparli.

III. A richiesta del Militare medesimo si delegheranno delle Persone pratiche della Provincia per servire di guida agli Ufficiali; e per nominare i Campanili, Case, Montagne, Fiumi, Torrenti ec; ritenuto però, che si corrisponderà per parte del Militare a queste Guide lire tre Venete al giorno, e la metà per mezza giornata.

IV. Per il trasporto, e per la condotta degl'

degli Istrumenti agrimensorj si provvederanno i necessarij Carri con Bovi, o Cavalli, e si pagherà per ciascuna coppia di Cavalli, o Bovi, e per la corsa di dieci miglia Venete Carantani quaranta, ossia Lire tre soldi sette.

V. Laddove non esistessero de' Magazzini Militari, sarà cura dei rispettivi Comuni di somministrare agli Ufficiali le necessarie porzioni di Fieno in ragione di libbre otto di peso di Vienna per ciascuna porzione, e ritirarne le rispettive Quittanze da presentarsi al più prossimo Magazzino di Provvianda per riceverne il pagamento, da convenirsi a norma del prezzo corrente del genere.

Il C. R. Governo Generale si lusinga, che ciascuno, cui spetta, si presterà al puntuale compimento di quanto resta prescritto nell'editto suo Decreto 24. Aprile cadente, per dare anche in tale occasione a Sua Maestà un contrassegno del suddito attaccamento di questa sua Provincia.

Udine 28. Aprile 1798.

( Giovanni Co: di Colloredo Prep.to Deputato del Parlamento, e Colleghi.

( Giangiuseppe Co: di Partistagno Deputato della Città, e Colleghi.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*

*Giacomo Belgràdo Canc. della Patria.*

Add. detto. Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta, in contorso ec.

PRO-

# PROCLAMA.

**N**ell'avvicinarsi la Stagione del Fieno nuovo pensò il Supremo Generale Comando di dichiararne preventivamente i prezzi tanto per le future consegne nei Magazzini Militari, quanto per le somministrazioni da farsi da Comuni alle Truppe acquarterate nelle Ville, e Luoghi della Provincia.

Dovendo ciò stante gl' Illustrissimi Sigg. Deputati della Patria del Friuli, e gl' Illustrissimi Sigg. Deputati di questa Città manifestare le misure, che furono loro comunicate da S. E. il Sig. Comandante Generale Conte di WALLIS con sue ossequiate Lettere primo Maggio corrente, fanno intendere e sapere.

Che fermato il prezzo del Fieno vecchio a tutto Maggio corrente, e non più oltre, nella ragione di un Fiorino e dieci Karantani, ossia di L. 5 : 16 : 8, per ogni cento Funti di Vienna, corrispondenti a libbre centodiecisette e mezza di peso grosso Veneto, sarà dopo questo mese pagato il Fieno così vecchio come nuovo, purchè secco, e stagionato alli prezzi seguenti.

Il Fieno non legato in porzioni, da consegnarsi alli Magazzini Militari, a L. 3 : 10 per ogni cento Funti di Vienna, che fanno,

co-

come sopra, Libbre 117:10 di peso grosso Veneto, e Friulano.

Il Fieno poi, che da' Comuni delle Ville ec. deve sempre somministrarsi alle Truppe in esse acquartierate in porzioni ligate, sarà pagato in ragione di Karantani quarantacinque, che fanno L. 3 : 15 della nostra moneta per ogni peso di cento Funti Viennesi, che equivalgono, come s'è detto, a Libbre 117:10 di peso grosso Veneto, e Friulano; notando bene, che le Porzioni ligate per i Cavalli di servizio dal Sargente in giù devono essere di dieci Funti di Vienna, ossia di libbre undeci e mezza a peso grosso Veneto, e le porzioni ligate per i Cavalli degli Ufficiali di otto Funti di Vienna, ossia di Libbre 9. e mezza Venete.

Fanno sapere inoltre, che il Fieno nuovo non sarà accettato se non dal principio di Giugno in poi, e che li Magazzenieri Militari, già prevenuti, non accetteranno prima di quel tempo Fieno nuovo framischiato col vecchio, mentre il vecchio, come hanno avvertito di sopra, sarà fino alli 31. Maggio corrente pagato in ragion di L. 5 : 16 : 8 per ogni cento Funti di Vienna, ossia per ogni cento diecisette libbre e mezza di peso grosso Veneto, che eguaglia quello del Friuli.

Il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso in questa Città, non che difuso in tut.

tutta la Provincia a regola universale de' Comuni, e de' Particolari; In quorum &c.

Udine 7. Maggio 1798.

( Daniele Conte Aquino Deputato della Patria, e Colleghi.

( Giangiuseppe Conte di Partistagno Deputato della Città, e Colleghi.

*Giacomo Belgrado Canc. della Patria.*

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*

Addì 8. detto. Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casi Trombetta, in concorso ec.



## PROCLAMA

**S**I vanno quotidianamente destando in questa Provincia le scintille del contagioso morbo nella specie Bovina. Il vicino pericolo d'una micidiale dilatazione non è da negligersi senza le providenze più pronte, e robuste. Questa per l'ordinario gradatamente si forma, e scoppia poi con strage irreparabile per mezzo delle unioni, e del confuso commercio degli Animali sani con li sospetti, ed infermi.

vol. 5. N.º XXXVI.

N n Au.

Autorizzati noi dall'approvazione del Re-  
gio Supremo Tribunale alla Sanità di Ve-  
nezia con sue rispettabili Lettere delli 12.  
Maggio corrente, facciamo perciò intende-  
re ad universale notizia la stabilita sospen-  
sione per ora di tutti li Mercati, e Fiere  
settimanali degli Animali Bovini tanto in  
questa Città, che in ogni altro Luogo del-  
la Provincia; Uno è questo degli oggetti pri-  
mi, ed essenziali, con cui preservar pos-  
sibilmente il vasto Territorio dai rapidi pro-  
gressi della maligna infezione. Stampato  
il presente sarà diffuso ovunque ec. co-  
si ec.

Udine li 14. Maggio 1798.

- ( Giacomo Caymo Provv. alla Sanità .
- ( Giulio Agricola Provv. alla Sanità .
- ( Rizzardo de Sbruglio Provv. alla Sanità .
- ( Nicolò di Toppo Provv. alla Sanità .
- ( Sebastiano Florio Provv. alla Sanità .
- ( Gio: Mazia Beretta Provv. alla Sanità .

*Tommaso Orca Canc. alla Sanità.*

Adi 16. detto

Fu pubblicato il presente alle Scafe del Pa-  
lazzo di questa Città per il Vice-Fante al-  
la Sanità in concorso di Popolo ec.

PRO.

# PROCLAMA

**Q**uesta Magnifica Deputazione Economico-Militare ha comunicato agl' Illustrissimi Signori Deputati di questa Città, ed agl' Illustrissimi Signori Deputati della Patria le premurose replicate sollecitudini del Supremo Generale Comando per l'acquisto di Formento vecchio da versarsi durante questo mese di Maggio, ed il susseguente Giugno nei Magazzini erariali di questa Città, e della Fortezza di Palma.

Sacro dovere pertanto di servire alla volontà dell' Augusto SOVRANO, impegna le SS. Loro Illustrissime a rendere pubblicamente noti li sensi espressi da S. E. Gen. Comandante Co: di WALLIS in Lettera 20. Maggio corrente diretta alla detta Deputazione Economico-Militare.

Fissando Egli il prezzo il L.20. allo Stajo di Udine, e dichiarando, che non possa oltrepassarsi, confida, che li Magazzini suddetti vengano a tal prezzo prontamente provveduti di questo genere.

Fondata essendo la sua confidenza non solo sulla lealtà, e buona disposizione di questi Sudditi, ma anche sul riflesso del maggiore ribasso, che deve succedere nei prezzi

N n 2 del

del Genere stesso tanto per la impedita esportazione all' Estero, quanto per la vicinanza del nuovo raccolto, ne attende con sicurezza il bramato effetto con la raccomandata consegna entro Maggio, e Giugno di Formento vecchio nei detti Magazzini di Udine, e Palma, per potersene principiare la macinatura a necessario sostentamento delle Imp. Reg. Truppe.

Ordinano quindi gl' Illustriss. Sigg. Deputati suddetti, che venga il presente loro Proclama d' invito stampato, pubblicato, ed affisso così in questa Città, come nella Provincia a notizia universale; In quorum ec.

Udine 24. Maggio 1798.

( Filippo Co: di Prampero Deputato della Patria e Colleghi.

( Gabriele Conti Deputato della Città, e Colleghi.

*Andrea Brunelleschi Canc. della Città.*

*Giacomo Belgrado Canc. della Patria.*

Addi detto.

Fu pubblicato il presente proclama alle Scale del Palazzo di questa Città per il Casò pubblico Trombetta in concorso di popolo ec.

PRO.

# PROCLAMA

**L**A Cesarea Regia Presidenza d' Arsenàl, e Marina di Vènezia, volendo d' ora innanzi vendicare qualunque clandestina introduzione per la Terra Ferma di Canapi esteri grezzi, ne ha portato con sua Lettera 22. Maggio corrente a questo Generale Governno, sostenuto dagl' Illustrissimi Signori Deputati di questa Città, e dagl' Illustrissimi Signori Deputati della Patria, le più ferme e precise Commissioni.

Quindi le Signorie loro Illustrissime rendendo nota la pubblica volontà, avvertono chiunque, che saranno in avvenire praticate da' bassi Ministri le più severe perquisizioni per bollare, e trattenere a disposizione della stessa Cesarea Regia Presidenza tutti que' Canapi esteri grezzi, che al loro arrivo non fossero muniti delle Bollette della Regia Tana di Venezia in comprovazione dell' eseguito pagamento delle pubbliche Imposte a tenor delle Leggi.

Sarà il presente Proclama stampato, pubblicato, e diffuso in questa Città, e Pro-

vincia a universale notizia, in quorum fidem &c.

Udine li 26. Maggio 1798.

( Giovanni Co: di Colloredo Prep. Dep. della Patria, e Colleghi.

( Paolo Co: Fistulario Deputato della Città, e Colleghi.

*Andrea Brianelleschi Cancelliere della Città.*

*Giacomo Belgrado Cancellier della Patria.*

Addi detto.

Fu pubblicato il presente alle Scale del Palazzo di questa Città, per il Casi Trombetta in concorso di Gente ec.

IL

IL REGIO TRIBUNAL  
D' APPELLO PROVINCIALE  
RÉSIDENTE IN TREVISO.

**S**opra ricorso del Consiglio di Porto Buffolè prodotto al Regio Imperiale General Governo chiedendo come possa supplirsi qualora il Giudice locale dovesse per qualche legittimo impedimento astenersi dal conoscere, e proferire Sentenza sopra qualche causa portata al di lui Giudizio, con Decreto del giorno 18. Aprile decorso lo stesso R. I. G. G. emanò il relativo provvedimento colla seguente deliberazione.

O M I S S I S.

„ Nel rendere inteso il Tribunale d' Appello della presa determinazione si abilita  
„ con questo Decreto a delegare all' evenienza dell' indicato impedimento non solo il  
„ Giudice per la Città di Porto Buffolè, ma  
„ anche per tutti gli altri Distretti, Città,  
„ e Comunità dipendenti dal Trib. d' Appellazione di Treviso, ben inteso che la Delegazione debba farsi di volta in volta, onde  
„ non rendere permanente un Giudice Dele-

„ 32

„gato, e che abbia a procurarsi un soggetto abile, e di savia condotta, e domiciliato in luogo possibilmente meno distante dalla sede del Giudice ordinario. „

Rendendosi conseguentemente all'indicato Decreto suscettibile per se di nullità qualunque Giudizio, che in mancanza del Giudice ordinario venisse pronunziato da soggetto non legalmente come sopra abilitato, delibera questo Tribunale di rendere universalmente nota colla stampa tale Sovrana disposizione, ond'abbia ad essere eseguita; e sarà a tale oggetto il presente colle forme solite pubblicato, e diffuso.

Treviso 15. Maggio 1798.

( Giannantonio Brocchi Capo del R. Tr.

( Alessandro Provini Assessore del R. Tr.

( Daniel Perissinotti Assessore del R. Tr.

*Luigi del Zotto Segretario.*

TRE-

TREVISO 25. Maggio 1798.

**S**I avvisano tutti li Esattori, Cedolari, Cassieri, ed altri Impiegati alla percezione delle Regalie, e Pubbliche Contribuzioni, come nell'esigenza loro ingiunta coll' Avviso publicatosi del giorno 22. Maggio s'intende compresa ogni, e qualsivoglia rimanenza di Crediti, e Diritti di Regia spettanza, dall' Anno 1796. a questa parte.

Dalla Regia Intendenza Provinciale

*Scanagatti Di Dongo.*

## OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. A.,  
 GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO  
 D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA,  
 E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMATA  
 D'ITALIA EG.

**Q**uantunque non si debba credere, che alcuno dei Sudditi di S. M. l'IMPERATORE, E RE Nostro Signore possa, o voglia tener mano alla diserzione dei Soldati, che militano sotto le sue gloriose Insegne; ciò nonostante trattandosi di un'oggetto importantissimo, qual è quello d'impedire la diserzione dei Soldati, abbiamo determinato di pubblicare provvisoriamente le seguenti Ordinanze.

I. Resta proibito a qualunque persona di qualunque grado, e condizione essa sia, di prestare ajuto, consiglio, o ricetta ai Soldati, che disertano dalle Milizie di Sua Maestà, sotto pena corporale estensibile alla galera perpetua, secondo le circostanze dei casi, e delle persone.

II. Chiunque comprerà scientemente, o riterrà presso di se Monture, Armi, Vesti di Sol.

Soldati disertori, vogliamo, che sia punito irremissibilmente con la pena di due Anni di pubblici lavori.

III. Ordiniamo altresì, che qualunque persona ardirà d'ingaggiare per servizio di altro Principe alcun Suddito di S. M., ed eziandio qualsivoglia altra persona ancorchè estera; che si trovi in questo Stato, incorrer debba nella pena della galera perpetua, e rispetto agl'ingaggiati di cinque Anni di pubblici lavori se Nazionali, e dell'esilio perpetuo da tutti gli Stati ex-Veneti Austriaci se Forastieri, sotto pena di tre Anni di galera in caso di contravvenzione. Tale pena però si estenderà fino alla morte, ed alla confisca dei Beni tanto per gl'ingaggiatori, quanto per gl'ingaggiati, qualora il Reo fosse ascritto al Servizio Militare di S. M., e le stesse pene incorrerà rispettivamente chiunque scientemente, e dolosamente presterà consiglio, e assistenza sì all'ingaggiatore, che all'ingaggiato.

IV. I Portinari dei Fiumi, Barcaruoli, Vetturali, Conducenti, e qualsivoglia altra persona non potrà tragittare, nè dare a nolo cavalli, ed altre bestie da trasporto ai Soldati fuggitivi, agl'ingaggiatori, o ingaggiati, volendo a tale effetto, che le persone suddette non possano tradurre fuori di Stato persone sconosciute, e sospette, o che non siano munite di ricapiti giustificanti le loro

persone, sotto pena in ogni caso di contumeliosa e immediata carcerazione estendibile anche a tre Anni di pubblici lavori, qualora traduchino scientemente Soldati fuggitivi, ingaggiatori, o ingaggiati, oltre la perdita delle bestie, e degli altri istrumenti serviti alla trasgressione.

V. Vogliamo altresì, che tutte le Barche, che si troveranno nelle Lagune, e nei Fiumi, debbano farsi custodire, o tenere attaccate a' stabili, e consistenti ritegni nelle Ripe con catena di ferro, e chiave, onde non possano essere staccate, e servir di mezzo alla fuga de' Soldati, o degl'ingaggiatori, ed ingaggiati; e ciò sotto pena enunciata nell'antecedente Capitolo; anzi acciòchè questo sia più esattamente eseguito, dichiariamo, che chiunque trovasse qualche Barca, che non fosse come sopra assicurata, potrà farla prendere, e giustificato il fatto avanti il Giudice locale, detta Barca diventerà propria di chi l'avrà fatta prendere.

VI. Affinchè però le presenti cautele, e disposizioni siano costantemente eseguite, comandiamo a tutti i Rappresentanti, Deputati, Sindaci, e Ministri delle Comunità, Feudatarj, e loro Ministri, e generalmente a tutti i Terrieri dello Stato, non meno che alle Famiglie di Giustizia, e alle Squadre di Finanza, che scoprendo qualche disertore, o ingaggiatore, ed ingaggiato, o potendone con  
ragio-

regione dubitare, perchè specialmente i Soldati non siano muniti della licenza, o commissione de' loro Uffiziali Maggiori, sigillata nelle forme solite, debbano immediatamente procurarne l'arresto, potendo, o darne subito avviso al Giudicante più prossimo, ad oggetto, che con i mezzi più pronti, ed efficaci ne faccia seguire l'arresto. A qual fine comandiamo ai predetti Rappresentanti, Deputati, Sindaci, e Ministri delle Comunità, Feudatarj, e loro Ministri d'invigilare sopra i nominati disertori, perchè scoprendo qualche disertore procurino di farlo prontamente arrestare in quel modo, che sarà creduto il più pronto, ed opportuno.

VII. Per poi maggiormente animare i Sudditi, ed i Pubblici a procurare l'arresto dei disertori, e degl'ingaggiatori con mitigare la pena, in cui sarebbero incorsi gli arrestati, si dichiara, che si gl'uni, che gl'altri quando siano arrestati coll'opera dei Particolari o dei Pubblici, saranno esentati dalla pena di morte, sebbene si trattasse di un Reo più volte recidivo, volendo, che la diligenza di questi Sudditi nell'arrestarli, meriti agli stessi Rei una tale indulgenza, la quale però non avrà luogo per quelli, i quali abusando delle armi, resistessero a chi gl'insegue.

VIII. Restano accordati alli Terrieri, alle Famiglie di Giustizia, e alle Squadre di Finanza Fiorini 24. di premio per ciascun diser-

ser.

settore, che arresteranno, sia con cavallo, o senza, sia dentro, o fuori del numero dei Reggimenti.

IX. Eguale premio si corrisponderà anche a quelli per parte dei quali venisse soltanto denunziata al Militare la dimora di qualche Soldato disertore, che fosse in seguito effettivamente trattenuto dai Soldati a tal fine comandati.

X. Quando all'arresto di qualche disertore concorresse il Militare insieme con i Terrieri, ed altri, come sopra, si abbonerà egualmente lo stesso premio, distribuendolo però in proporzione.

XI. Se verrà trattenuto un Soldato non conosciuto, o per qualche delitto ordinario, o altro giustificato sospetto, e che poi negli esami si annuncerà per disertore, e venga quindi consegnato al Militare, anche in tal caso si pagherà il detto premio.

XII. Così pure avrà luogo qualora venisse trovato un Soldato, che fosse assente con licenza, ma senza passaporto, o questo alterato, ovvero qualche comandato, che fosse ritrovato senza Marcia-Rotta, o in luogo totalmente diverso dal prescrittogli in detta Marcia, ben inteso, che in questo caso il pagamento del premio dovrà essere a carico di chi avrà colpa in tale ommissione.

XIII. Dichiariamo, che per disertori s'intenderanno anche i Forieri, Chirurghi, Trom-

Trombetti, Fornari, ed Operaj Militari inservienti ai Reggimenti, ed alla Commissione delle Monture, gli Artiglieri, Bombardieri, Minatori, e Pontonieri, e che anche per l'arresto di tutti questi si abbonerà il suddetto premio, siccome pure per il fermo dei fuggitivi dall'arresto Militare, o dal travaglio delle Fortificazioni, dichiarandosi, che non si farà alcun abbonamento per i resi invalidi.

XIV. Li disertori arrestati dai Terrieri, o come sopra, dovranno consegnarsi al Comando Militare più vicino, quando anche fosse coperto da un solo Basso Uffiziale, il quale rilascerà immediatamente a chi ne farà la consegna la corrispondente ricevuta, ed avrà cura d'inoltrare l'arrestato a quel corpo di Reggimento, o al Comando Generale più vicino, ove sommariamente interpellato il disertore, verificandosi che sia stato trattenuto dai Terrieri, o come sopra, e presentando questi il mentovato ricapito, si pagherà contro quittance il surriferito premio, senza badare, che appartenga, o no a quel Reggimento, cui sarà stato diretto.

XV. Si pagherà finalmente lo stesso premio anche a chi denunzierà i Fautori, o Cooperatori della Diserzione, contro dei quali si procederà bensì dalli Giudici Ordinarij, ma si dovrà da questi comunicare il risultato dei Processi al Militare.

XVI.

XVI. Si pagheranno dalla Cassa del rispettivo Reggimento Fiorini trentasei di premio a chi scoprirà qualche complotto di diserzione tanto nel caso che fossero molti, o pochi i complici nella diserzione.

XVII. A chiunque poi arresterà qualche ingaggiatore, e lo consegnerà al Giudice, o alle Carceri più vicine, promettiamo il premio di cento Zecchini per ogni ingaggiatore da essergli pagati subito senza spesa dalla Cassa della Regia Finanza esistente nelle diverse Città, e Provincie sul semplice certificato del Giudice, a cui sarà stato consegnato, accordando parimenti il premio di dieci Zecchini a chi consegnerà qualche ingaggiato Suddito, e di cinque Zecchini a chi consegnerà un'ingaggiato estero da pagarsi nel modo già detto.

XVIII. E sebbene ci persuadiamo, che non vi sarà persona, o comunità Ecclesiastica tanto Secolare, quanto Regolare, che vorrà cooperare in qualunque modo a quanto resta proibito col presente Proclama, pure dichiariamo, che anche contro di essi si procederà con quegli espedienti, e rimedi economici, che la ragione di buon Governo suggerirà opportuni alle qualità delle trasgressioni, nelle quali potessero incorrere.

XIX. Incarichiamo pertanto tutti i Podestà, e Giudici si Regj, che feudali di questo Stato, acciò veglino con ogni possibile diligenza

genza alla piena esecuzione di quanto resta qui prescritto, volendo che subito seguito l'arresto di qualche disertore, ingaggiatore, o ingaggiato, si osservi esattamente quanto comandiamo con il presente Proclama, che dovrà essere pubblicato in tutte le Città, Borghi, e Terre di questo Stato per la sua piena invariabile osservanza.

Venezia primo Giugno 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

Vat Pellegrini Commissario Civile.

*Da Ceresà Regio Segr.*

LI DEPUTATI  
DELLA CITTA'  
DI ADRIA.

**L** Il supremo Comando dell'Armata d'Italia, avendo stabilito, che li prezzi per il fieno del Nuovo Taglio, e per l'Avena per li Cavalieri da somministrarsi alle I. R. Truppe per tutta la Terra Ferma, debba essere per ogni cento Funti di Vienna, ossia 118. libbre Venete Grosse di Fieno nuovo di trentasei quarantani valuta di Vienna, ossia Lire tre di Venezia, e per ogni Staro di Venezia di Avena, che ragguaglia  $\frac{1}{3}$  moggio di Vienna di Lire dodici, e soldi dieci di Venezia, dovendo incominciare una tale Somministrazione alli prezzi come sopra fissati per il giorno Primo Giugno p. v., tolta qualunque differenza dalla suddetta Epoca da fieno vecchio, a fieno di nuovo Taglio, però ad oggetto che una tale superiore Determinazione sia pubblicamente nota tanto in questa Città, che nella Provincia tutta li Nob. Sigg. Deputati di questa Città con il presente Proclama fanno generalmente inten-

dere, e sapere il derivatogli Supremo Comando predetto, onde chiunque debba uniformarsi a quanto è stato nel proposito Sovranamente ordinato.

Ed il presente perchè sia ad universale notizia; sarà stampato; pubblicato, ed affisso in questa Città ne' modi, e luoghi soliti, non che diffuso per tutta la Provincia per la pronta sua pubblicazione:

Dat. in Adria dalla Cancellaria della Magnifica Città li 28. Maggio 1798.

( Luc-Antonio Grotto Sindico Deputato  
( Pier-Maria K. Renovati primo Console  
di Castello in assenza del Nob. Sig. Gover.

*Tommaso Maria Aricci Canc. della Città.*

LI NOBILI SIGNORI  
ALLE VETTOVAGLIE  
DELLA CITTA'  
D I A D R I A,

**E**ssendosi ripristinate, ed in tutta la lor forza e vigore ritornate le Provvidenze, e di-

P p 2 sci.

discipline tutte emanate con il Nostro Proclama segnato li 30. Gennajo 1796. e che all' Epoca del giorno Primo Gennajo 1796. vivevano a presidio di questa Popolazione, onde per parte delli Casolini, degli Osti, e di qualunque altro Venditore de' Commestibili in questa Città non vengano coltivati arbitrij, pur troppo praticati nella vendita delle rispettive lor Merci a danno della Popolazione medesima, vengono tra queste comprese, e alla loro primiera costituzione stabilite quelle che alli Capitoli 3. e 7. del sopracitato Proclama vengono comandate, che tutti li Venditori cioè di Commestibili di qualunque genere, non che gli Osti tutti debbano portare i loro Pesi e Misure al Pubblico Campionista per il dovuto riscontro. Volendo pertanto li Nob. Sigg. Cavalieri alle Vetrovoglie, che tali discipline all' Epoca suespressa vigenti vengano presentemente in ogni sua parte osservate, onde sia garantito il Pubblico dalle possibili Contravvenzioni per parte dei Venditori anche sul punto dei Pesi, e Misure, fanno pubblicamente noto,

Che tutti li Venditori de' Commestibili di qualunque genere siasi, non che gli Osti tutti di questa Città debbano entro il Periodo di giorni otto dalla pubblicazione del presente Proclama portare i loro Pesi, e Misure al Pubblico Campionista per i dovuti riscontri, onde togliere con la fraude l'origi-

gine ancora di molte ragionevoli lagnanze di questa Popolazione.

Chiunque de' Venditori enunciati fosse trovato in contravvenzione caderà nella Pena di L. 25., che gli sarà irremissibilmente levata da applicarsi ad Arbitrio Nostro.

Per l'esatto adempimento di quanto si dispone sarà il presente stampato, e pubblicato in questa Città, ed affisso ne' luoghi e modi soliti, onde non possa da chiunque allegarsi ignoranza.

Dat. dall' Ufficio alle Vettovaglie di Adria li 31. Maggio 1798.

( Francesco Pietro de Lardi K. alle Vettov.

( Marin Giordani K. alle Vettov.

( Antonio Maria Renovati K. alle Vettov.

( Francesco Lupati K. alle Vettov.

Giacinto de Lardi V. Canc.  
dell' Ufficio alla Vettov.

## LA INTENDENZA PROVINCIALE

DELLE IMPERIALI REGIE FINANZE

DI VICENZA.

**E**secutivamente all' Articolo vigesimo nono del Sovrano Editto 6. Febbraro 1798. devono esigersi in questa Città, e Territorio nelle misure, e colle discipline prescritte dalle Leggi vigenti a primo Gennaro 1796. anche li due Dazj Cappelli, e Ducato per Carro Fieno.

Prestandosi pertanto questa Provinciale Intendenza delle Finanze al reprimere di essi due Dazj, rende universalmente noto a tutti gli esercenti li rispettivi mestieri soggetti alla contribuzione de' medesimi; che dalla data del presente Proclama; dovranno essi sottostare al pagamento della relativa Imposta; per la cui esazione in uniformità de' metodi consueti sono richiamati quanto al Dazio Cappelli tutti li Fabbrikatori a prodursi all' Offizio della stessa Provinciale Intendenza; cioè quelli di Città; e Borghi entro giorni otto, e quelli del Territorio entro giorni quindici, per denunziare la vera quantità de' Fornelli delle rispettive loro Fabbriche per essere impostati debitori per ogni For-

Fornello dell'annua Tassa stabilita dalla Pubblica Tariffa, pagabile in rate quattro di tre in tre mesi.

Similmente quanto al Dazio Ducato per Carro Fieno sono richiamati tutti quelli, a quali incombe il pagamento, cioè tutti gli Osti, Postieri, e Nolezzini, come pure tutti quelli, che per professione somministrano Cavalli, ed altri Animali a comodo de' viaggi, e de' trasporti, ovvero tengono luoghi per dar stallaggio, e rinfresco agli Animali stessi a prodursi all'Offizio suddetto nel periodo come sopra rispettivamente assegnato per denunziarvi il numero de' Cavalli, che tengono per noleggio, e li luoghi rispettivamente destinati per uso di stallaggio a norma della esazione del Dazio verificabile nel Territorio, e Borghi col solito metodo degli Accordi sul piano primo Gennaio 1796; in Città poi col solito metodo della Tariffa, e colla usata disciplina delle Bollette, le quali saranno rilasciate dal Pubblico Pesador del Fieno destinato interinal Ricettore.

In quanto poi alcuna degli esercenti le Professioni suddette obbligate al pagamento dell'uno, o dell'altro de' Dazi stessi non si producesse entro il termine sopra prescritto per ricevere rispettivamente l'Accordo, oltrechè sarà mandato debitore del doppio pagamento di Dazio dal giorno della data del

pre-

presente soggiacera alle pene prescritte dalle Leggi in osservanza a primo Gennaio 1798. che dovranno anche in continuazione indiminutamente eseguirsi.

Dalla Intendenza Provinciale alle Imperiali Regie Finanze li 3. Giugno 1798, Vicenza.

*Vidit Nicolò Bissaro Avvoc. Fisc.*

( Alessio Braghetta Pro-Intendente.

*Angelo Dott. Tommasoni Proc. Fisc.*

Addi 3. Giugno 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta al Luogo solito, molti presenti ec.

SOM.

# SOMMARIO

## STORICO-CRONOLOGICO

DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE  
NEL TOMO QUINTO.

1798. VENEZIA.		Pag.
Gennajo		
22	<i>Ha stabilito provvisoriamente ec. Tariffa Luganegheri e Casaroli</i>	198
Maggio		
5	<i>Appoggiata a questa Presidenza ec. Bosco del Canseglio e pascoli in esso</i>	3
11	<i>Tariffa per il pagamento del Dazio Ingresso dei Minuzzami</i>	74
14	<i>Avendo rilevato ec. Le arti tutte della città rimesse nei diritti, prerogative ed obblighi che avevano al Gennaro 1796.</i>	4
15	<i>La materia boschiva ec. Ordini circa i boschi</i>	6
21	<i>Essendo stato conosciuto ec. Doveri de' Capitani e Padroni de' bastimenti</i>	171
—	<i>Attese alcune difficoltà ec. Caichi e copani di bastimenti in contumacia</i>	193
vol. 5. N.º XXXIX. Qq Ad		

ANNO II  
VENEZIA.

1798.

Maggio

Pag.

21 *Ad oggetto che non venga abusato ec.*

Cause de' Poveri

246

22 *Per porre un freno ec. Impedita a*

qualunque persona la vendita  
de' generi affetti a giusprivativi,  
e reprivati nei medesimi chi  
gli avevano all'epoca Genna-

ro 1796. nei distretti e terri-  
tori di Terraferma

194

— *Dovendosi prontamente accorrere ec. Ta-*  
riffa delle monete per la cit-  
tà, dogado, e Stato in Terra-

ferma

123

26 *Per togliere qualunque incertezza ec. Ri-*  
schiaramento della Notificazio-  
ne 11. Maggio sopra i debito-  
ri di decime, gravezze ec.

175

29 *Verificandosi in quest'oggi ec. Istallazio-*  
ne dei direttori di Polizia nei  
sei sestieri della città, e nell'  
isola della Giudecca.

196

Giugno

I *Quantunque non si debba credere ec. Or-*  
dinazioni per impedire la diser-  
zione dei soldati

290

Spie.

C H I O Z Z A .

1798.

Maggio

Pag.

12 *Spiegata tanto nella Organizzazione di Venezia ec. Deliberazione del Minor Consiglio di rassegnare al Sig. Baron de Lottinger una Memoria descrivente la situazione della Città al primo Gennaro 1796, e leidi lei originarie esenzioni.* 84

15 *Fin dai primi giorni ec. Il litorale di Pellestrina dipenderà dalla Città di Chiozza, e soltanto avrà i proprj giudici.* 87

— *Per facilitare il commercio ec. Antonio Gandolfo ispettore ai generi Daziali.* 89

P A D O V A .

1798.

Marzo

... *Ad oggetto di sistemare ec. Discipline in caso d' incendj sanzionate dall' Illustrissimo Sig. Generale Baron di Mittrowsky.* 91

15 *Apreservazione ec. Ristabilito il N. U. Pietro Canal nel gius di far magazzeni, osteria, e bettolin in Villa di Galzignan.* 105

Qq 2 Ri.

1798.

Marzo

Pagina

- 21 *Riflessibili essendo li danni ec. Proibizione di pascolar animali di qualunque specie sugli argini dei fiumi della Provincia.* 106
- 24 *Invigilando questa Presidenza ec. Estrazione dell'acqua dall'alveo de' fiumi e canali permessa a chi soltanto ha il titolo d'investita.* 109
- *Per gl'interessanti oggetti di navigazione ec. Rotture che accadessero nei livelli frontali alle Bove, andranno a carico di chi ha edifizj lungo il canale della Battaglia.* 111
- *Fissato con la Proclamazione 16. Marzo ec. Condizionali, dietro le quali si rilascerà al 4. Aprile al minor offerente l'Impresa della Fattura occorrente all'argine sinistro di Brenta Vecchia sul tenere di S. Vito.* 117
- 26 *Inibita nel tempo delle passate mutazioni ec. Permesse di nuovo l'impegnare sul S. Monte le armi de' privati da fuoco e da taglio, e il disimpegnare le tuttora colà giacenti.* 121

In-

## P A N O V A .

1798.

Marzo	Pag.
26 <i>Interessando le cose politiche ec.</i> Discipline pe' Forastieri.	126
— <i>Per oggetti di buona Polizia ec.</i> Vendita di Comestibili proibita nella piazza detta de' Signori.	128
27 <i>Richiamar dovendo la Presidenza ec.</i> Contrabbandi de' Tabacchi.	129
28 <i>Essendo stato accordato ec.</i> Conferma del mercato nella villa di Salla in ciascun Martedì settimanale, e della fiera di due giorni annua in Settembre.	132
30 <i>Dovendo in vigor del Proclama ec.</i> Dazj Macina, Pestritto, Beccarie, Ducato per Botte, e vino a Spina.	133
31 <i>Prossimo essendo a spirare ec.</i> Avviso ai contumaci debitori di Regie e civiche imposte.	136
Aprile.	
2. <i>La costante risoluta massima ec.</i> Vagabondi, questuanti, oziosi tanto forestieri, quanto naturali.	137
3 <i>Ritrovandosi che nella disposizione ec.</i> Le case suscettibili di alloggio per gli Ufficiali devono sotto pe-	

P A D O V A .

1798.

Aprile

- |   | Pag. |
|---|------|
| pena di dieci Ducati somministrare l'occorrente .   | 143  |
| 3. <i>La benemerita Deputazione ec.</i> Obblazioni per il sollecito apprestamento dei letti occorrenti alla Truppa Cesarea .                    | 144  |
| — <i>Devenire dovendosi alla vendita ec.</i> Incanto delle porte vecchie e feramenta del Sostegno del Dolo al maggior offerente sopra lire 400. | 146  |
| 4. <i>Stabilita l'apertura ec.</i> Discipline per il teatro del Marchese Tommaso degli Obizzi .   | 148  |
| — <i>L'umanità soggetta troppo spesso ai mali ec.</i> Esame di tutte le classi di medicamenti di tutte le Spezierie .                           | 150  |

A D R I A .

1798.

Marzo

- |  |     |
|--|-----|
| 28. <i>Per espresso incarico ricevuto ec.</i> Proibita l'esportazione del fieno dal Territorio . | 178 |
| — <i>Ostenua da noi speciale autorizzazione ec.</i> Feste da osservarsi .                        | 179 |

Ri-

A D R I A .

1798.  
Marzo

807  
Pag.

28 *Rilevando evidentemente ec.* Debitori d' imposte fondiali paghino entro giorni otto. 180

— *E' ferma e risoluta intenzione ec.* Pubblica tranquillità, e discipline per il di lei mantenimento. 182

Aprile.

4 *Arrivateci colla più forte nostra amarezza ec.* Chi denuncia asportatori di fieno fuori del Territorio, conseguisce il premio di Ducati dieci correnti, 184

Maggio.

3 *Accordata dalla Munificenza ec.* Deficit di lire 75337 : 5 : 8 lasciato dal cessato Governo si supplirà con un imposta fondiate. 186

6 *Essendo massima di buon governo ec.* Abuso di portar armi da fuoco e da taglio proibito; e bestemiatori minacciati. 190

14 *Vietati essendo ec.* Proibito lo sbarco d'armi e cannoncini. 191

28 *Il Supremo Comando dell' Armata d' Italia ec.* Prezzi per il fieno di nuovo taglio, e per l'avena in servizio delle I. R. Truppe. 290

Es-

## A D R I A .

1798.

Maggio

Pag.

- 31 *Essendosi ripristinate ec.* Venditori di Comestibili e Osti portino i loro pesi e misure al Pubblico Campionista entro giorni otto per li dovuti riscontri. 291

## T R E V I S O .

1798.

Maggio

- 8 *Tale estendo ec.* Le persone venute di fuori-Stato debbono darsi immediatamente in nota al Regio Ufficio di Polizia. 250
- 11 *Per assicurare possibilmente ec.* Delusioni e contrabbandi di tabacchi repressi. 251
- 15 *Sopra Ricorso ec.* Giudice per la Città di Porto Buffolè. 287
- 22 *Per sostenere ec.* Debitori della Casa Provinciale paghino entro giorni quindici. 254
- 25 *Si avvisano ec.* Esattori, Cedolarj, Cassieri riscuoteranno anche la rimanenza di crediti e diritti di Regia spettanza. 289
- 28 *Rendendosi sommamente necessario ec.* Notturme Pattuglie. 256

Per

## T R E V I S O .

1798.

Maggio

- 29 *Per potersi prestare ec.* Chi ha ricevute di pagamenti fatti in mano di Dipendenti dalla cessata Municipalità, le produca entro giorni quindici.

Pag.

259

## V I C E N Z A .

1798.

Maggio

- 9 *Approssimandosi ec.* Chi vuol tirar seta nella provincia, riceva dal Direttore Antonio Pirani il mandato, previo il pagamento daziale.
- 11 *Affidato a questa Presidenza ec.* Chi ha crediti sopra la nazione per somministrazioni fatte alle armate belligeranti, prepari i documenti dei medesimi.
- 12 *Per aderire alle richieste ec.* Evacuazione dei sepolcri della Sacrestia del fu Convento di San Lorenzo, a spese dei proprietari medesimi.
- 12 *Istituita questa Commissione ec.* Conti sopra i Corpi soppressi.
- 14 *Incaricato ec.* Due Decreti ricevuti

76

77

79

152

vol. 5. N.º XL.

R r dal

V I C E N Z A :

	Pag.
1798. Maggio	
dal Governo Generale per gli affari forensi mercantili.	155
25 <i>Pessimo essendo ec.</i> Nettezza delle pub- bliche vie.	81
18 <i>Venendo rappresentato ec.</i> Dentro giorni quindici si presenti la nota di- stinta di tutti que' che hanno bottega e negozio per la rino- vazione dell'Estimo del Traffico.	164
19 <i>Risolute ec.</i> Contraffazioni de' Reven- digoli e Compravendi.	166
24 <i>Avendo ec.</i> Calamie delle carni si- no ai 14. Giugno.	206
26 <i>Rientrati ec.</i> Li Nob. Marchesi Fra- telli Capra Pigafetta ristabiliti nel diritto privativo della cac- cia ne' loro beni.	209
28 <i>L' eccedente valore ec.</i> Pagati i dazj alle porte, i beccaj potranno intro- durre e vendere anche in quar- ti le carni macellate.	261
Giugno.	
3 <i>Esecutivamente ec.</i> Dazio Cappelli e Ducato per Carro Fieno.	294

Nel-

B E L L U N O .

1798.

	Pag.
<b>Gennajo</b>	
13 <i>Nelle fatali vicende ec.</i> Ufficio fatto in nome della Municipalità all' Illustriss. Barone de Gordon .	26
<b>Febbrajo</b>	
17 <i>Rocatoci il lieto annuncio ec.</i> Riduzione della Università per delegare i deputati a prestar il giuramento di Sudditanza .	9
20 <i>Fanno pubblicamente intendere ec.</i> Riposto nell'esercizio di Esattore della Cassa Masseria il Nob. Sig. Matteo Doglioni .	10
26 <i>Rapristinati essendo ec.</i> Dazi repristinati nel lor vigore .	11
— <i>Ordinano che essendo ec.</i> Due Parti del Maggior Consiglio , una circa il prezzo delle carni , l'altra circa l'affluenza del butirro .	13 e seg.
28 <i>Come si porteranno ec.</i> Incanto di alcuni Dazj .	16
<b>Marzo</b>	
1 <i>In adempimento ec.</i> I Parrochi devono portar all' Ufficio della Cancelleria il registro dei Capi di Famiglia che hanno prestato il giuramento di fedeltà .	18

B E L L U N O .

	Pag.
1798.	
Marzo	
3 <i>Discipline Capitolate, ec.</i> che dovranno servir di norma inalterabile all'esercizio della Provisoria Guardia di Polizia.	19
6 <i>Fanno pubblicamente intendere ec.</i> Incanto dell'esercizio di Cameriere de' Pegni.	28
7 <i>Fanno pubblicamente ec.</i> Malvasia e altro vino navigato dipende in quanto al Dazio dal Conduttore Sig. Domenico Moro.	29
9 <i>Fregiato questo Consiglio ec.</i> Prescrizioni per la pubblica tranquillità.	31
— <i>Tattociò che confuir passa ec.</i> Chiunque ferma disertori delle Truppe Imperiali ottiene per cadaun disertore Giliati cinque di premio.	35
16 <i>Fanno pubblicamente intendere ec.</i> I residuali debitori di straordinarie imposte paghino entro giorni otto.	36
18 <i>Fanno pubblicamente intendere ec.</i> I residuali debitori dell'Estimo Reale e della Massaria paghino entro otto giorni.	38
— <i>Ad onta di multipli ec.</i> Pesi, bilancie,	

B E L L U N O .

1798.  
Marzo

Pag.

- cie, e misure devono essere bollate dal pubblico bolladore . 40
- 18 *Vegliando ec.* Proclama in materia di Sanità, emanato dal Co: Angelo Gabriel per le sue giurisdizioni del Contado di S. Polo, S. Giorgio, Aviano, e Territorj 200
- 23 *Prescritto essendo ec.* Al deposito d'artiglieria Imperiale esistente in Treviso si devono portare i fucili, bajonette ec. Imperiali ritrovate o comprate; e avviso ai Comuni per arrestare i Desertori Austriaci. 42
- 24 *Rendesi noto ec.* Gli Uffiziali dell' Ex- Repubblica Veneta dipenderanno dalle autorità e giurisdizioni civili. 44
- *Commettiamo ec.* Chi tien armi da fuoco e da taglio, e altri arnesi militari Imperiali, ne dia denunzia al R. militar Comando. 45
- Aprile
- 5 *Essendo stato deliberato ec.* Dazio del bestiame della Pieve di Alpago . 47
- 6 *Si fa col tenor del presente Stridore ec.*

R r 3

In-

B E L L U N O .

	Pag.
1798. Aprile	
Incanto del dazio del bestia- me di città e resto del Territorio .	50
13 <i>Prevenuta questa Deputazione ec.</i> Som- ministrazione di letti per una guarnigione di cinquecento uo- mini .	51
16 <i>Che la vendita delle carni ec.</i> Le carni licenziate si vendano coi me- todi vigenti al primo Gen- najo 1796.	53
— <i>In dovuto adempimento ec.</i> Discipline per la Giudicatura .	54
17 <i>E' ferma e risoluta intenzione ec.</i> Or- dini per mantenere la pubblica tranquillità, e per la sicurezza d'ogni ordine di persone .	57
Maggio	
1 <i>Dovendo generalmente ec.</i> Rimesse in vigore le discipline del primo Gennajo 1796. circa Dogane.	61
— <i>Resi intesi ec.</i> Norma della direzione delle lettere alla Regia Com- missione Camerale di Venezia.	64
5 <i>Avenda il Consiglio di Guerra ec.</i> Prez- zo fissato per alloggi privati di Soldati Austriaci, e pe' loro trasporti, e carreggi.	65
	Re.

B E L L U N O .

1798.		Pag.
Maggio		
8	<i>Relativamente al Proclama ec. Gravezza del cinque per cento sopra le eredità.</i>	68
12	<i>Rimarcando quanto danno ec. Cacciagioni sopra i campi proibite.</i>	70
—	<i>Creditore ec. Debitori per gravezze corse negli anni 1783, 1784, e 1785 sopra Beni Vecchi e Comuni paghino al Sig. Esattore Pagani.</i>	213
13	<i>Ad oggetto di poter esaurire ec. Chi ha somministrato generi di qualunque sorta alle Truppe francesi, dentro un mese produca il proprio credito documentato.</i>	72
22	<i>Per assicurare possibilmente ec. Discipline contra delusioni e contrabbandi di Tabacchi</i>	214
24	<i>Si affrettano ec. Pubblicazione di alcuni ordini ricevuti dalla Regia Commissione Camerale di Venezia.</i>	217

Ca-

V E R O N A .

1798.

Maggio

- 5 *Il Calamiere ec.* Prezzo delle carni 221  
— *Coerentemente alle deliberazioni ec.* Con-  
dizionali per l'appalto dei Pe-  
daggi di Crocebianca, e Villa-  
nova 222
- 7 *Eccitata col Pubblico Affisso ec.* Pro-  
duzione nella Cancellaria del  
Generale Consiglio delle copie  
delle Bollette, Ricevute, Istro-  
menti, Scritture, Documenti  
ec. del danaro, argenti ec. ver-  
sati nelle pubbliche casse della  
soppressa Amministrazione 227
- 8 *Nella doverosa premura ec.* Tutti quel-  
li che possiedono Cariole le  
consegnino per il Reg. Milita-  
re servizio, che saranno resti-  
tuite 229
- *Le molte Carte d'obbligazione ec.* Den-  
tro quindici giorni tutti que-  
che hanno Carte d'obbligazio-  
ne, ricapiti cauzionali, o sia  
Boni, e documenti di crediti  
per somministrazioni fatte alle  
Armate, ne producano gli ori-  
ginali e una copia 230
- 10 *Crede necessario ec.* Pubblicazione dei  
due

## V E R O N A .

1798.  
Maggio

	Pag.
due decreti 24. e 26. Aprile del Governo Generale attinenti a cause mercantili	232
11 <i>Riconoscendo necessario ec.</i> Pubbliche arginature dell' Adige nel sito di Scaranzano, e tra Peri e Ossenigo.	235
14 <i>Rimette ec.</i> Il Regio Tribunal Revisorio di Venezia al Regio Tribunal d' Appello di Verona	240
16 <i>Publicatosi fin dal giorno 9. Maggio ec.</i> La Commissione a' Conti siede dalle ore dieci fino ad un' ora pomeridiana per ricevere e catasticare le Carte enunciate coi proclami 7. e 8. corrente	238
20 <i>Espressa nel solenne Editto ec.</i> Il Nob. Sig. Co: Carlo Pompei rimesso ne' suoi diritti feudali	243

## U D I N E E F R I U L I .

1798.  
Marzo

30 <i>Quantunque nei cambiamenti accaduti ec.</i> Dazio d' Olio, e Grassa	263
Per	

UDINE E FRIULI.

1798.

Aprile

Pag.

- 3 *Per necessario lume ec.* Si devono notificare gli Ufficiali, ed altre persone addette all'Armata Imperiale, quando partono da' rispettivi alloggi 266
- 13 *GP. Illustriss. Signori ec.* Mantenimento delle Guarnigioni di Udine, e Palma 267
- 19 *Terminato il Quinquennio ec.* Nuove Rate del Sussidio ai Contribuenti lo stesso nella Cassa della Città 268
- *Per ordine preciso e risoluto ec.* Si consegnino tutte le armi pubbliche appartenenti all' ex - Governo Veneto 273
- 23 *Il Rio di Acqua ec.* Il Rio di Acqua che scorre nel Lazzaretto di S. Gottardo, deve essere garantito alle urgenze dell' Ospital Militare ivi piantato 275
- 28 *Per ordine di S. M. ec.* Ordini per la formazione d'una Carta Geografica di tutto lo Stato Veneto 276

Maggio

- 7 *Nell' avvicinarsi la stagione ec.* Prezzi per

UDINE E FRIULI.

1798.  
Maggio

Pag.

- per le future consegne del Fie-  
rio nuovo nei Magazzini Mi-  
litari, e per le somministra-  
zioni da farsi da' Comuni alle  
Truppe quartierate nelle Vil-  
le e Luoghi della provincia 279
- 14 *Si vanno quotidianamente* ec. Sospen-  
sione di tutti i mercati e fiere  
settimanali degli animali Bo-  
vini 281
- 24 *Questa Magnifica Deputazione Econo-  
mico-Militare* ec. Formento vec-  
chio da versarsi nei Magazzi-  
ni erariali della città di Udi-  
ne, e della Fortezza di Pal-  
ma 283
- 26 *La Cesarea Regia Presidenza* ec. Clan-  
destina introduzione per la  
Terra Ferma di Canapi esteri  
grezzi proibita 285

*Fine del Tomo Quinto.*

---

MOS ET LEX  
MACULOSUM EDMUIT NEFAS.

*Hor. Od. 5. lib. IV.*

---

*Costume e Legge  
il sozzo vizio infrenano.*

---



